ISSN 1830-9461

Relazione annuale

2008

GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Relazione annuale

2008

GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2009

ISBN 978-92-95073-11-1
doi: 10.2804/66198

© Photos: Sylvie Picart-Longrée et iStockphoto

© Comunità europee, 2009
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Prezzo in Lussemburgo

Stampato su carta sbiancata senza cloro

Indice

Guida per gli utenti 5

Definizione del mandato 9

Premessa 11

1. Bilancio e prospettive 13
   - **1.1. Quadro generale 2008 13**
   - **1.2. Risultati nel 2008 15**
   - **1.3. Obiettivi nel 2009 16**

2. Supervisione 17
   - **2.1. Introduzione 17**
   - **2.2. Responsabili della protezione dei dati 17**
   - **2.3. Controlli preventivi 19**
     - 2.3.1. Base giuridica 19
     - 2.3.2. Procedura 19
     - 2.3.3. Analisi quantitativa 21
     - 2.3.4. Principali questioni in casi di controllo preventivo ex post 25
     - 2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri 31
     - 2.3.6. Consultazioni sulla necessità di controllo preventivo 34
     - 2.3.7. Notificazioni non soggette a controllo preventivo o ritirate 35
     - 2.3.8. Follow-up dei pareri di controllo preventivo 36
     - 2.3.9. Conclusioni e futuro 37
   - **2.4. Reclami 37**
     - 2.4.1. Introduzione 37
     - 2.4.2. Casi dichiarati ammissibili 38
     - 2.4.3. Casi inammissibili: principali motivi di inammissibilità 42
     - 2.4.4. Collaborazione con il Mediatore europeo 43
     - 2.4.5. Altre attività in materia di reclami 44
   - **2.5. Politica in materia di ispezioni 44**
     - 2.5.1. "Primavera 2007" e oltre 44
     - 2.5.2. Ispezioni 45
   - **2.6. Misure amministrative 48**
     - 2.6.1. Nuovo modello di certificato medico 48
     - 2.6.2. Sull'accesso ai documenti 48
     - 2.6.3. Categorie particolari di dati: diritto applicabile 49
     - 2.6.4. Richiesta della cartella medica completa di un funzionario da parte di un tribunale 49
     - 2.6.5. Mantenimento delle sanzioni disciplinari collegate ai dati 50
     - 2.6.6. Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 51
     - 2.6.7. Reclami trattati dal Mediatore europeo 51
   - **2.7. Videosorveglianza 51**
     - 2.7.1. Orientamenti 51
     - 2.7.2. Controllo preventivo 52
     - 2.7.3. Reclami 52
     - 2.7.4. Altre richieste 53
   - **2.8. Eurodac 53**

3. Consultazione 54
3.1. Introduzione 54
3.2. Quadro politico e priorità 55
3.2.1. Attuazione della politica di consultazione 55
3.2.2. Inventario 2008 56
3.2.3. Inventario 2009 57
3.3. Pareri legislativi 58
3.3.1. Osservazioni generali 58
3.3.2. Singoli pareri 59
3.4. Osservazioni 65
3.5. Interventi dinanzi alla Corte 66
3.6. Altre attività 67
3.6.1. Tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (e-privacy) 67
3.6.2. PNR 68
3.6.3. Attuazione del SIS e della politica di frontiera 68
3.6.4. Conferenza sulla protezione dei dati e azione repressiva (Treviri) 68
3.6.5. UE-RST 69
3.6.6. Fusione Google/DoubleClick e questioni legate alla protezione dei dati 70
3.6.7. Partecipazione a gruppi di esperti 71
3.6.8. Incidenti marittimi 71
3.6.9. Malattie trasmissibili 72
3.6.10. Il codice doganale comunitario e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) 72
3.7. Nuovi sviluppi 72
3.7.1. Interazione con la tecnologia 72
3.7.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi 75
4. Collaborazione 77
4.1. Gruppo dell'articolo 29 77
4.2. Gruppo del Consiglio "Protezione dei dati" 78
4.3. Supervisione coordinata di Eurodac 79
4.4. Terzo pilastro 80
4.5. Conferenza europea 81
4.6. Conferenza internazionale 81
4.7. Iniziativa di Londra 82
4.8. Organizzazioni internazionali 83
5. Comunicazione 84
5.1. Introduzione 84
5.2. "Caratteristiche" della comunicazione 85
5.3. Discorsi 86
5.4. Relazioni con i media 89
5.5. Richieste di informazioni 90
5.6. Visite di studio 91
5.7. Strumenti informativi on-line 91
5.8. Pubblicazioni 92
5.9. Attività di sensibilizzazione 93

5.10. Priorità per il 2009 94

6. Amministrazione, bilancio e personale 95

6.1. Introduzione 95

6.2. Bilancio 95

6.3. Risorse umane 96

6.3.1. Assunzioni 96
6.3.2. Programma di tirocini 96
6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati 97
6.3.4. Organigramma 97
6.3.5. Dialogo sociale 97
6.3.6. Formazione 97
6.3.7. Attività sociali 98
6.3.8. Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 98

6.4. Funzioni di controllo 98

6.4.1. Controllo interno 98
6.4.2. Audit interno 99
6.4.3. Sicurezza 99
6.4.4. Responsabile della protezione dei dati 99

6.5. Infrastruttura 99

6.6. Contesto amministrativo 99

6.6.1. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale 99
6.6.2. Norme interne 100
6.6.3. Gestione dei documenti 101

6.7. Obiettivi per il 2009 101

Allegato A — Quadro normativo 103

Allegato B — Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001 105

Allegato C — Elenco delle abbreviazioni 107

Allegato D — Elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD) 109

Allegato E — Tempi di trattamento dei dossier di controllo preventivo per caso e per istituzione 111

Allegato F — Elenco dei pareri sui controlli preventivi 115

Allegato G — Elenco dei pareri su proposte legislative 123

Allegato H — Organigramma del segretariato GEPD 125

Allegato I — Elenco delle decisioni e degli accordi amministrativi 127

Guida per gli utenti

La presente guida è seguita da una definizione del mandato e da una premessa del sig. Peter Hustinx, garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il Capitolo 1 — Bilancio e prospettive presenta un quadro generale delle attività del GEPD. Questo capitolo pone inoltre in rilievo i risultati conseguiti nel 2008 e illustra i principali obiettivi per il 2009.

Il Capitolo 2 — Supervisione descrive in modo dettagliato i lavori svolti per assicurare e controllare che le istituzioni e gli organismi dell'UE assolvano i loro obblighi in materia di protezione dei dati. Ad un quadro generale fa seguito la descrizione del ruolo dei responsabili della protezione dei dati (RPD) nell'amministrazione dell'UE. Questo capitolo presenta un'analisi dei controlli preventivi (sia in termini quantitativi che di sostanza), dei reclami, della politica in materia di ispezioni e della consulenza sulle misure amministrative trattati nel 2008. Contiene inoltre sezioni sulla sorveglianza elettronica e la videosorveglianza nonché un aggiornamento riguardante la supervisione dell'Eurodac.

Il Capitolo 3 — Consultazione è dedicato all'evoluzione del ruolo consultivo del GEPD ed è incentrato sui pareri resi e le osservazioni formulate riguardo a proposte legislative e i relativi documenti, nonché sul loro impatto in un numero crescente di settori. Il capitolo contiene inoltre un'analisi di tematiche orizzontali: presenta talune nuove questioni tecnologiche e mette in rilievo i nuovi sviluppi in campo politico e legislativo.

Il Capitolo 4 — Cooperazione descrive il lavoro svolto in talune sedi importanti quali il Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, le autorità di controllo comuni del "terzo pilastro" e le Conferenze, europea e internazionale, per la protezione dei dati.

Il Capitolo 5 — Comunicazione presenta le attività di informazione e comunicazione del GEPD e i relativi risultati nonché le attività del servizio stampa e la comunicazione esterna con i media. Passa inoltre in rassegna l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione, quali siti web, bollettini, materiale informativo e attività di sensibilizzazione.

Il Capitolo 6 — Amministrazione, bilancio e personale descrive i principali sviluppi in seno all'organizzazione del GEPD, incluse le questioni riguardanti il bilancio e le risorse umane nonché gli accordi amministrativi.

La relazione è completata da una serie di **allegati**, che forniscono una panoramica dei pertinenti quadri giuridici, le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, un elenco di abbreviazioni e di acronimi usati nella relazione, statistiche riguardanti i controlli preventivi, l'elenco degli RPD di istituzioni ed organismi dell'UE, nonché la composizione del Segretariato GEPD e un elenco degli accordi e delle decisioni amministrative adottate dal GEPD.

È **inoltre disponibile una sintesi** della presente relazione, volta a fornire una versione abbreviata dei principali sviluppi delle attività del GEPD nel 2008.

Per maggiori informazioni sul GEPD si prega di consultare il nostro sito web, che rimane il nostro strumento di comunicazione più importante: www.edps.europa.eu. Il sito web fornisce inoltre una funzione di abbonamento al bollettino d'informazione.

Esemplari cartacei gratuiti della relazione annuale e della sintesi possono essere ordinati gratuitamente all'EU bookshop (http://www.bookshop.europa.eu) oppure richiesti al GEPD. Le coordinate sono disponibili sul nostro sito web, nella sezione "Contatti".

Definizione del mandato

Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE quando procedono al trattamento dei dati personali.

Il GEPD è incaricato di:

— sorvegliare e assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 ([1]), nonché di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali quando le istituzioni o gli organismi dell'UE trattano dati personali ("supervisione");

— fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari su tutte le questioni relative al trattamento di dati personali, ivi compreso in merito a proposte di legge, e sorvegliare i nuovi sviluppi che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali ("consultazione");

— collaborare con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del "terzo pilastro" dell'UE per rendere più coerente la protezione dei dati personali ("cooperazione").

In tal senso, il GEPD punta strategicamente:

— alla promozione di una "cultura della protezione dei dati" nelle istituzioni e negli organismi, contribuendo in tal modo a migliorare il buon governo;

— all'integrazione del rispetto "dei principi di protezione dei dati" nella normativa e nelle politiche dell'UE, ove opportuno;

— al miglioramento della qualità delle politiche dell'UE, nella misura in cui la "protezione effettiva dei dati" costituisca una condizione di base per il successo di dette politiche.

([1]) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Premessa

Mi pregio di presentare la quinta relazione annuale delle attività da me svolte in qualità di garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 286 del trattato CE.

La presente relazione riguarda il 2008, quarto anno completo di attività dall'istituzione del GEDP quale nuovo organo indipendente di controllo, incaricato di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Questa relazione inoltre segna la conclusione del primo mandato del GEPD e offre l'occasione di fare il punto degli sviluppi occorsi dall'inizio. Il controllo indipendente sancito dall'articolo 286 del trattato CE e confermato quale principio generale nell'articolo 8, paragrafo 3 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come nel trattato di Lisbona, è un requisito fondamentale per la protezione effettiva dei dati di carattere personale nella pratica.

I diritti e le libertà fondamentali, quali il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, possono diventare realità solo se sono garantiti nella prassi, sia nei sistemi informativi delle istituzioni e degli organismi comunitari, sia nelle norme e nelle politiche di nuova adozione che hanno un impatto sulla protezione dei dati di carattere personale. Le attività del GEPD offrono stimoli utili in entrambi i settori.

La relazione indica che sono stati compiuti consistenti progressi in materia di supervisione e consultazione. Si registra una maggiore conformità alle norme e ai principi in materia di protezione dei dati, ma molto resta ancora da fare. La caratteristica forse più notevole è l'attuale portata dell'attività del GEPD rispetto alla quasi non esistenza degli inizi.

Colgo pertanto questa opportunità per ringraziare nuovamente coloro che, in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, sostengono il nostro lavoro, come pure le numerose persone che, in seno a diverse istituzioni e organismi, sono direttamente responsabili del modo in cui la protezione dei dati si concretizza nella pratica. Tengo inoltre ad incoraggiare quanti sono implicati nelle sfide future.

Desidero inoltre indirizzare un ringraziamento speciale in primo luogo a Joaquín Bayo Delgado, eccellente garante aggiunto, che ha svolto il ruolo con grande dedizione, senso pratico e buon spirito di squadra e, in secondo luogo, a tutti i membri del mio staff. Essi danno prova di qualità eccezionali e hanno continuato a contribuire in larga misura alla nostra efficacia.

Infine, ritengo anche doveroso, in questa fase, ringraziare il Parlamento europeo e il Consiglio per la fiducia mostrata nei miei confronti con il rinnovo di un secondo mandato e per la nomina di Giovanni Buttarelli a nuovo garante aggiunto.

Peter Hustinx
Garante europeo della protezione dei dati

1. Bilancio e prospettive

1.1. Quadro generale del 2008

Nel 2008 le attività del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) si sono basate sulla stessa strategia generale degli anni precedenti, ma hanno continuato a crescere sia in quantità che in portata. È anche aumentata la capacità di azione del GEPD in termini sia di efficacia che di efficienza.

Il quadro giuridico ([2]) che delimita l'azione del GEPD definisce una serie di compiti e di competenze che permettono di distinguere tre ruoli principali. Tali ruoli continuano a fungere da piattaforme strategiche per le attività del GEPD e sono presentati nella parte dedicata alla definizione del mandato:

— un ruolo "di controllo" che consiste nel sorvegliare e provvedere che le istituzioni e organismi comunitari ([3]) rispettino le salvaguardie giuridiche esistenti, ogniqualvolta trattano dati personali;

— un ruolo "consultivo" che consiste nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni pertinenti e in particolare su proposte legislative che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati personali;

— un ruolo "di cooperazione" che comprende la cooperazione con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nel quadro del "terzo pilastro" dell'UE e contempla la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di migliorare la coerenza nella protezione dei dati personali.

([2]) Cfr. panoramica del quadro giuridico nell'allegato A e estratto del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'allegato B.

([3]) I termini "istituzioni" e "organismi" figuranti nel regolamento (CE) n. 45/2001 sono utilizzati in tutta la relazione. Sono incluse anche le agenzie comunitarie. Si veda l'elenco completo al sito: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm

Questi ruoli verranno esaminati con maggiore precisione nei capitoli 2, 3 e 4 della presente relazione annuale, in cui sono presentati le attività principali del GEPD e i progressi compiuti nel 2008. L'importanza dell'informazione e della comunicazione in merito a tali attività è tale da giustificare pienamente una trattazione separata dell'aspetto "comunicazione" nel capitolo 5. La maggior parte di queste attività si fonda su una gestione efficace delle risorse finanziarie, umane e di altro tipo, come illustrato nel capitolo 6.

I diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, previsti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel trattato di Lisbona, assumono rilevanza sempre più grande, sia per le persone che per le istituzioni, e per la società nel suo complesso. In un mondo sempre più dipendente dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, questi diritti sono stati previsti per garantire la partecipazione di ogni persona senza il timore che la sua vita privata o i suoi dati personali siano illegamente compromessi. Il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali intendono quindi anche suscitare fiducia e sicurezza in ambienti tecnologicamente avanzati.

Si tratta tuttavia di un risultato che non può prodursi da solo né solamente tramite disposizioni giuridiche. Richiede un'attuazione sistematica delle garanzie di tutela della vita privata nella prassi, la traduzione di norme e principi generali in disposizioni tecniche e organizzative concrete che consentano alle garanzie del diritto di trovare riscontro nella realtà quotidiana. Ciò presuppone inoltre che i responsabili di tali processi di attuazione e di traduzione abbiano sufficiente consapevolezza della necessità di agire in tal senso e siano responsabili di ottenere i risultati ricercati al momento giusto.

Tenendo presente questo obiettivo il GEPD sta operando per promuovere una "cultura della protezione dei dati" nell'ambito delle istituzioni e degli organismi, in cui il rispetto delle norme e dei principi di protezione dei dati sia considerato una cosa naturale. Il GEPD, nella veste di controllore, intende stimolare la responsabilità e la giustificabilità, misurando i progressi e fissando obiettivi ove necessario, ma senza essere assumere un indebito ruolo di prescrizione. L'azione del GEPD mira inoltre all'integrazione del rispetto dei principi di protezione dei dati nella normativa e nelle politiche dell'UE, ove opportuno. In veste di consulente il GEPD mette in risalto le proposte legislative e di nuove politiche in cui questi principi sono già stati affrontati in modo adeguato e individua quelle da migliorare per rispettare i requisiti. In collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del "terzo pilastro", il GEPD opera per migliorare la coerenza della protezione dei dati personali a livello di UE.

Il GEPD ha rilevato fin dall'inizio che molte politiche dell'UE dipendono dal trattamento legittimo dei dati personali e che l'effettiva protezione dei dati personali, quale valore fondamentale delle politiche dell'Unione, va considerata come condizione per il loro successo. Il GEPD continuerà ad agire in questo spirito generale e si compiace di rilevare un sostegno crescente al riguardo.

Il principale aspetto della supervisione ha continuato a vertere sul controllo preventivo nel 2008, anno in cui sono stati formulati più pareri che mai in precedenza. Mentre la maggior parte delle istituzioni e degli organismi sta compiendo buoni progressi per quanto riguarda l'ottemperanza al regolamento (CE) n. 45/2001, la supervisione si sta ora piuttosto concentrando sulla verifica dell'attuazione delle raccomandazioni nel controllo preventivo e sul miglioramento del livello di rispetto del regolamento nelle agenzie. Il GEPD ha anche portato a termine una prima serie di ispezioni sul posto presso varie istituzioni e organismi al fine di misurare la conformità nella pratica. Il numero complessivo di reclami è ancora cresciuto: globalmente i reclami ammissibili sono stati meno che in passato, ma la loro complessità maggiore. Altri lavori sono stati svolti in materia di consulenza su misure amministrative e di sviluppo di orientamenti orizzontali. La rete di responsabili interni della protezione dei dati ha raggiunto la piena copertura e continua ad essere una base imprescindibile per una supervisione efficace (cf. capitolo 2).

Nel 2008 il GEPD ha ulteriormente migliorato i suoi risultati in materia di consulenza e ha presentato pareri su un numero crescente di importanti proposte legislative. Il GEPD ha esteso il campo d'azione dei suoi interventi a una gran varietà di settori politici e a tutte le fasi della procedura legislativa, vale a dire dalle primissime fasi di decisione politica, pronunciandosi su Libri verdi o in seguito a richieste di consulenza informale, fino alle discussioni in sede di Parlamento e di Consiglio in tappe diverse, tra cui la fase finale della conciliazione. La maggior parte dei pareri del GEPD ha continuato a riguardare questioni attinenti al settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ma anche altri settori hanno assunto un ruolo di rilievo, come quello della tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, dell'accesso del pubblico ai documenti e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il GEPD ha inoltre pubblicato un documento orientativo sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'UE ed è intervenuto in un numero sempre maggiore di casi dinanzi alla corte (cf. capitolo 3).

La cooperazione con le autorità nazionali di controllo ha continuato ad essere incentrata sul ruolo del Gruppo dell'articolo 29 e ha portato all'adozione di un nuovo programma di lavoro con quattro principali temi strategici e a numerosi risultati positivi nel primo anno di operatività. Il GEPD ha anche continuato a dare rilievo alla supervisione coordinata dell'Eurodac, sia come fine in sé sia in vista di analoghi sistemi informativi di ampia portata previsti in futuro. La necessità di una stretta cooperazione è emersa molto chiaramente in relazione a questioni del terzo pilastro. Infine, la cooperazione in altre sedi internazionali ha continuato a richiamare l'attenzione; tra queste l'"iniziativa di Londra" relativa alla sensibilizzazione in materia di protezione dei dati ed ai metodi per renderla più efficace (cf. capitolo 4).

L'informazione e la comunicazione non sono solo strumenti importanti per la visibilità ma costituiscono altresì condizioni fondamentali affinche il GEPD possa svolgere con efficacia il suo ruolo di supervisione, consulenza e cooperazione. Per tale motivo nel corso dell'anno grande attenzione è andata al miglioramento dei servizi esistenti, con conseguenti buoni progressi specialmente per il sito del GEPD in termini di contenuto e accessibilità, mentre ulteriori miglioramenti sono imminenti (cf. capitolo 5).

Dalla creazione del GEPD quale nuova istituzione, lungo i primi anni di operatività, grandi passi sono stati compiuti nella gestione delle risorse umane, finanziarie e di altro tipo, attraverso il consolidamento e l'aumento del campo di attività, fino a una

situazione in cui miglioramenti graduali hanno permesso una stabilità permanente e maggiori efficacia ed efficienza in vari settori (cf. capitolo 6).

1.2. Risultati nel 2008

La relazione annuale 2007 menzionava i seguenti obiettivi principali per il 2008, la maggior parte dei quali è stata realizzata in tutto o in parte.

- **Sostegno alla rete RPD**

Il GEPD ha continuato a fornire un forte sostegno ai responsabili della protezione dei dati (RPD) e ha incoraggiato un ulteriore scambio di competenze e di migliori prassi tra di loro. Particolare attenzione è stata prestata agli RDP di agenzie di recente istituzione, tra l'altro in una specifica riunione in cui questioni riguardanti le nuove agenzie sono state discusse e gli RDP sono stati informati sugli sviluppi recenti.

- **Ruolo dei controlli preventivi**

È stato formulato un numero record di pareri relativi a controlli preventivi, mentre resta ancora da concludere il controllo preventivo delle operazioni di trattamento esistenti in corso per la maggior parte delle istituzioni e degli organismi. È stato posto maggiormente l'accento sull'attuazione delle raccomandazioni. I risultati dei controlli preventivi e del follow-up sono stati condivisi con gli RPD e con altri soggetti pertinenti.

- **Orientamenti orizzontali**

Sono stati sviluppati orientamenti su temi importanti comuni alla maggior parte delle istituzioni e degli organismi (ad es. assunzione di personale, trattamento dei dati relativi alla salute), innanzi tutto per facilitare il controllo preventivo per le agenzie. Tali orientamenti saranno prossimamente resi disponibili a tutte le parti interessate. Nel dicembre 2008 è stato organizzato un seminario per condividere gli sviluppi in tema di supervisione con altri soggetti interessati dell'UE.

- **Verifica della conformità**

Il GEPD ha continuato a valutare la conformità di tutti gli organismi e istituzioni con il regolamento (CE) n. 45/2001 ed entro la metà del 2009 riferirà in merito ai progressi compiuti al riguardo. Oltre a questa indagine generale, è stata effettuata una prima serie di ispezioni in vari organismi e istituzioni per verificare la conformità su specifiche questioni. Prossimamente sarà pubblicata sul sito web del GEPD una linea di condotta generale in materia di ispezioni.

- **Sistemi su vasta scala**

Il GEPD ha continuato a sviluppare una supervisione coordinata di Eurodac insieme alle autorità nazionali di controllo e ad attuare il programma di lavoro adottato a tal fine. I risultati di queste attività congiunte saranno disponibili nel corso del 2009. Ha inoltre compiuto i primi passi per quanto riguarda altri sistemi su vasta scala, come il SIS II e il VIS.

- **Pareri su atti legislativi**

Il GEPD ha elaborato un numero record di pareri od osservazioni su nuovi atti legislativi o documenti connessi, coprendo un numero di settori più ampio che in passato e fornendo un contributo adeguato dalla prima all'ultima fase della procedura legislativa. L'inventario sistematico delle pertinenti priorità è stato seguito lungo tutto l'anno e, ove necessario, aggiornato.

- **Trattato di Lisbona**

L'impatto del trattato di Lisbona è stato analizzato attentamente, ma la sua entrata in vigore dipende dalla ratifica finale da parte di alcuni Stati membri. L'analisi ha evidenziato che il trattato ha un impatto potenziale importante, per motivi sia istituzionali che sostanziali, con chiare possibilità di miglioramento della protezione dei dati.

- **Informazioni on-line**

Le informazioni disponibili sul sito web del GEPD sono state migliorate, aggiornandone e sviluppandone il contenuto e migliorandone l'accessibilità. Per il 2009 sono previsti ulteriori miglioramenti, tra i quali figura anche la pubblicazione di una newsletter elettronica.

- **Regolamento interno**

Sono stati compiuti notevoli progressi nella preparazione del regolamento interno, che contempla le varie funzioni e attività del GEPD, nonché nell'elaborazione di manuali interni di casistica per le attività di maggiore rilievo. I risultati saranno pubblicati sul sito web del GEPD nel corso del 2009, con strumenti pratici per le parti interessate.

- **Gestione delle risorse**

La gestione delle risorse finanziarie e umane è stata consolidata o ulteriormente sviluppata e sono stati rafforzati altri processi interni. Sono state altresì migliorate la funzionalità e l'efficacia delle funzioni di controllo interno.

1.3. Obiettivi nel 2009

Questa parte della relazione annuale è servita in anni precedenti anche per illustrare brevemente prospettive future. Quest'anno c'è motivo di attendersi una commistione di continuità e cambiamento. Il primo anno del nuovo mandato del GEPD e della composizione parzialmente rinnovata dell'istituzione rappresenta il momento adatto per valutare l'eventuale necessità di adeguamenti. Questo anno sarà quindi utilizzato per una valutazione strategica dei ruoli e dei compiti del GEPD e per fissare le principali linee di sviluppo per i prossimi quattro anni. Tale riflessione coinciderà con altri nuovi elementi del contesto esterno, come le sfide derivanti dalla nuova legislatura europea, la nuova Commissione europea, l'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona e altre politiche e contesti a lungo termine e il relativo impatto combinato sulla protezione dei dati. Il GEPD intende assumere una posizione chiara al riguardo e riferirà sulle conclusioni nella prossima relazione annuale.

Per il 2009 sono stati selezionati gli obiettivi principali indicati in appresso, fatto salvo il risultato della riflessione strategica. Anche i risultati conseguiti sugli obiettivi saranno riferiti nella prossima relazione annuale.

- **Sostegno alla rete RPD**

Il GEPD continuerà a offrire un forte sostegno ai responsabili della protezione dei dati, in particolare a quelli delle agenzie di recente istituzione, e incoraggerà uno scambio di competenze e di migliori prassi tra gli stessi, al fine di rafforzarne l'efficacia.

- **Ruolo dei controlli preventivi**

Il GEPD intende portare a termine i controlli preventivi riguardanti le operazioni di trattamento esistenti nella maggior parte delle istituzioni e degli organismi e porre maggiormente l'accento sull'attuazione delle raccomandazioni. Particolare attenzione sarà dedicata al controllo preventivo delle operazioni di trattamento comuni alla maggior parte delle agenzie.

- **Orientamenti orizzontali**

Il GEPD continuerà a sviluppare orientamenti su questioni importanti comuni alla maggior parte delle istituzioni e degli organismi e a renderli generalmente disponibili. Saranno pubblicati orientamenti in materia di videosorveglianza, che contribuiranno anche ad attirare l'attenzione sulle situazioni che presentano rischi specifici.

- **Esame dei reclami**

Il GEPD pubblicherà un quadro orientativo per il trattamento dei reclami allo scopo di informare tutte le parti in causa delle pertinenti procedure, compresi i criteri in base ai quali si decide se avviare o meno un'indagine sui reclami pervenuti.

- **Politica in materia di ispezioni**

Il GEPD continuerà a verificare la conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 con diversi tipi di controlli per tutte le istituzioni e gli organismi e aumenterà il numero di ispezioni sul posto. Saranno pubblicati orientamenti sulle procedure applicabili per la condotta delle ispezioni.

- **Portata della consultazione**

Il GEPD continuerà a formulare in modo tempestivo pareri od osservazioni su proposte di nuovi atti legislativi, sulla base di un inventario sistematico degli argomenti e delle priorità pertinenti, e ad assicurare un seguito adeguato.

- **Programma di Stoccolma**

Il GEPD intende dedicare particolare attenzione alla preparazione di un nuovo programma strategico quinquennale per il settore della libertà, della sicurezza e della giustizia destinato ad essere adottato dal Consiglio europeo alla fine del 2009. In tale contesto sarà indicata come condizione essenziale l'esigenza di salvaguardie efficaci in materia di protezione dei dati.

- **Attività d'informazione**

Il GEPD migliorerà ulteriormente la qualità e l'efficacia degli strumenti d'informazione online (sito web e newsletter elettronica), valuterà e, se del caso, aggiornerà le altre attività in materia d'informazione.

- **Regolamento interno**

Il GEPD adotterà e pubblicherà il regolamento interno, confermando o chiarendo le prassi in vigore per quanto riguarda i suoi differenti ruoli e attività. Sul sito web saranno disponibili strumenti pratici per le parti interessate.

- **Gestione delle risorse**

Il GEPD consoliderà e svilupperà ulteriormente le attività relative alle risorse finanziarie e umane, e rafforzerà altri processi operativi interni. Particolare attenzione sarà accordata all'assunzione di personale a lungo termine, alla necessità di spazi supplementari per uffici e allo sviluppo di un sistema di gestione dei fascicoli.

2. Supervisione

2.1. Introduzione

Il compito del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è quello di controllare in modo indipendente il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni o organismi comunitari che rientrano completamente o parzialmente nel campo di applicazione del diritto comunitario (ad eccezione della Corte di giustizia quando agisce nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali). Il regolamento (CE) n. 45/2001 ("il regolamento") descrive e concede una serie di doveri e poteri che permettono al GEPD di svolgere le sue funzioni di sorveglianza.

Nel 2008 il principale aspetto della sorveglianza ha continuato a riguardare il controllo preventivo delle operazioni di trattamento, chiaramente in esito alle notificazioni ricevute dopo il cosiddetto esercizio "primavera 2007" (cf. punti 2.3.3 e 2.5.1). Ciò comporta l'analisi delle attività delle istituzioni e degli organismi nei settori che presentano probabili rischi specifici per le persone interessate, come definito all'articolo 27 del regolamento. Il GEPD ha proceduto ai controlli preventivi delle operazioni di trattamento in vigore, così come di quelle pianificate, nella maggior parte delle categorie pertinenti. I pareri del GEPD permettono ai responsabili del trattamento di rendere le loro operazioni di trattamento conformi al regolamento. Il GEPD ha anche altri metodi a sua disposizione, come il trattamento dei reclami, le indagini, le ispezioni e la consulenza su misure amministrative.

Per quanto riguarda i legittimi poteri del GEPD, nel 2008, così come negli anni precedenti, non è stato necessario emettere alcun ordine, avvertimento, o divieto, in quanto i responsabili del trattamento hanno attuato le raccomandazioni del GEPD o espresso l'intenzione di farlo e stanno adottando le misure necessarie. La prontezza delle risposte varia da caso a caso. Il GEPD dà seguito in maniera sistematica alle raccomandazioni.

Garante aggiunto Joaquín Bayo Delgado — responsabile dell'unità di controllo.

2.2. Responsabili della protezione dei dati

Il regolamento prevede che almeno una persona debba essere nominata responsabile della protezione dei dati (RPD) (articolo 24, paragrafo 1 del regolamento). Alcune istituzioni hanno affiancato al responsabile della protezione dei dati un assistente o vice responsabile. La Commissione ha anche nominato un RPD per l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF, una Direzione generale della Commissione) e un "coordinatore della protezione dei dati" (DPC) in ciascuna delle altre direzioni generali al fine di coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati nelle DG.

Per vari anni, i responsabili della protezione dei dati si sono riuniti ad intervalli regolari allo scopo di condividere esperienze comuni e discutere questioni orizzontali. Questa rete informale si è rivelata produttiva in termini di collaborazione, confermando la sua efficacia nel corso del 2008.

Responsabili della protezione dei dati durante la 21ª riunione a Bruxelles (26 giugno 2008).

È stato istituito un "quartetto di RPD" composto dei responsabili della protezione dei dati (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea) con l'obiettivo di coordinare la rete di RPD. Il GEPD ha collaborato strettamente con questo quartetto, segnatamente per preparare gli ordini del giorno delle riunioni.

Il GEPD ha presenziato a una parte di ciascuna delle riunioni dei RPD tenutesi nel 2008: a febbraio a Lussemburgo (Parlamento europeo), a giugno (Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale europeo, Bruxelles) e ad ottobre (Commissione europea, Strasburgo). Queste riunioni hanno fornito al GEPD buone occasioni per aggiornare i responsabili della protezione dei dati sui suoi lavori e per discutere questioni di interesse comune. Il GEPD si è avvalso di questi consessi per spiegare e discutere la procedura relativa ai controlli preventivi e alcune delle principali questioni emerse nel quadro dei lavori sui controlli preventivi. Ad ogni riunione sono stati comunicati agli RPD i progressi compiuti nelle notificazioni di controllo preventivo.

Le riunioni tra il GEPD e gli RPD hanno anche offerto l'opportunità al GEPD di aggiornare gli RPD sull'esercizio di primavera 2007 e sul suo seguito, segnatamente nel settore delle ispezioni (ved. punto 2.5.1 "Primavera 2007 e oltre"). Sempre nelle medesime occasioni, alcuni RPD e il GEPD hanno potuto condividere le iniziative prese in favore del giornata europea della protezione dei dati (28 gennaio). Il GEPD ha anche presentato lo stato dei progetti pilota nel contesto dei controlli preventivi, come pure il trasferimento di dati sanitari ai tribunali nazionali e le clausole contrattuali da inserire nei contratti tra le istituzioni UE e i subappaltatori di dati personali.

In giugno presso la sede del GEPD si è tenuta una riunione per i RPD delle agenzie UE allo scopo di discutere di specifiche questioni di forma e di merito riguardanti le agenzie stesse. In questa occasione si è anche dibattuto della nuova procedura per i controlli preventivi *ex post* per le agenzie (ved. punto 2.3.2 sulla "Procedura"). Il personale del GEPD ha colto l'opportunità per fare una presentazione sulle principali procedure che, secondo le conclusioni del GEPD, non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 27 del regolamento e sono quindi esenti da un controllo preventivo.

Nel corso del 2008 il gruppo di lavoro sui termini per la conservazione dei dati, il loro blocco e la loro cancellazione si è riunito tre volte. Hanno partecipato a tali riunioni il GEPD aggiunto e due membri del personale. Alla riunione sono stati invitati anche esperti in tecnologie dell'informazione delle istituzioni partecipanti, cui è stato chiesto di prendere parte al

dibattito fornendo le loro osservazioni. Le principali questioni in causa sono state loro sottoposte tramite bozze di scenari possibili. Dalle discussioni del gruppo è emerso un documento di lavoro, messo a disposizione degli RPD per consultazione dei servizi TI.

2.3. Controlli preventivi

2.3.1. Base giuridica

Principio generale: articolo 27, paragrafo 1

L'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che tutti "i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità" sono soggetti a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento contiene un elenco di operazioni di trattamento che possono presentare siffatti rischi.

L'elenco non è esaustivo. Altri casi non menzionati potrebbero comportare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e giustificano quindi un controllo preventivo da parte del GEPD. Ad esempio, qualsiasi trattamento di dati personali che riguarda il principio di riservatezza, come stabilito all'articolo 36, comporta rischi specifici che giustificano il controllo preventivo del GEPD.

Casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2

L'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento elenca una serie di operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici per i diritti e per le libertà degli interessati.

a) i trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza ('*sûreté*' sûreté' in francese, ossia misure adottate nel quadro di procedimenti giudiziari);

b) i trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento;

c) i trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria;

d) i trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto.

Per l'interpretazione di questa disposizione si sono continuati ad applicare i criteri elaborati negli anni precedenti ([4]), sia per decidere che una notificazione di un RPD non era soggetta a controllo preventivo, sia per emettere un parere nel quadro di una consultazione sulla necessità di un siffatto controllo (ved. anche il punto 2.3.6.).

2.3.2. Procedura

Notificazione/consultazione

I controlli preventivi debbono essere effettuati dal GEPD a seguito di ricevimento di una notificazione dal responsabile della protezione dei dati.

Periodo, sospensione e proroga

Il GEPD deve formulare il suo parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Se il GEPD richiede ulteriori informazioni, il periodo di due mesi viene generalmente sospeso fino a quando il GEPD le abbia ottenute. Questo periodo di sospensione comprende il lasso di tempo di norma pari a 7-10 giorni di calendario, oppure di giorni lavorativi ove questo lasso di tempo comprenda giorni festivi concesso all'RPD dell'isituzione o dell'organismo per le osservazioni, e se necessario ulteriori informazioni, sul progetto definitivo.

Se la complessità della materia lo richiede, il periodo iniziale di due mesi può anche essere prorogato per altri due mesi con decisione del GEPD, che deve essere notificata al responsabile del trattamento prima della scadenza dell'iniziale periodo di due mesi. Se alla fine del periodo di due mesi o del periodo di proroga nessuna decisione è stata presa, si considera che il parere del GEPD è favorevole. Fino ad oggi non si è mai verificato il caso di un parere tacito.

Per i casi *ex post* ricevuti anteriormente al 1º settembre 2008, il mese di agosto non è mai stato calcolato né per le istituzioni e gli organismi né per il GEPD.

Procedura per i controlli preventivi *ex post* nelle agenzie

Il GEPD ha introdotto una nuova procedura per i controlli preventivi *ex post* nelle agenzie dell'UE. Considerato che in molti casi le procedure standard sono uguali nella maggior parte delle agenzie UE e si basano su decisioni della Commissione, l'obiettivo è raccogliere le notificazioni su un argomento analogo e adottare un parere cumulativo (per varie

([4]) Ved. relazione annuale 2005, punto 2.3.1.

Unità di controllo in riunione.

agenzie) o un 'mini controllo preventivo' riguardante esclusivamente le specificità di una singola agenzia. Per aiutare le agenzie a compilare le notificazioni, il GEPD elaborerà una sintesi dei punti e delle conclusioni principali cui è giunto sull'argomento in questione, sulla base di precedenti pareri sui controlli preventivi (in particolare la Commissione). L'RPD introdurrà quindi una notificazione ai sensi dell'articolo 27 con una nota introduttiva in cui precisa gli aspetti specifici rispetto alla posizione del GEPD in questo settore (specificità del trattamento in seno all'agenzia, questioni problematiche, ecc.) Questa procedura ha preso avvio nell'ottobre 2008 con le "assunzioni" come primo argomento.

Registro

L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento prevede che il GEPD debba tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento che gli sono state notificate per il controllo preventivo. Questo registro deve contenere le informazioni di cui all'articolo 25 e può essere consultato da chiunque.

Tale registro si basa su un formulario di notificazione che deve essere compilato dai responsabili della protezione dei dati e trasmesso al GEPD. Si riduce così al massimo la necessità di ulteriori informazioni.

Nell'interesse della trasparenza, tutte le informazioni sono incluse nel registro pubblico (eccetto le misure di sicurezza che non sono menzionate nel registro) e possono essere consultate da chiunque.

Una volta che il GEPD ha espresso il suo parere, questo è reso pubblico. Tutti i pareri sono disponibili sul sito web del GEPD come pure una sintesi del caso. Il registro è attualmente pubblicato sul sito del GEPD di modo che anche le notificazioni sono disponibili.

Pareri

A titolo dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento, la posizione finale del GEPD assume la forma di un parere che deve essere notificato al responsabile dell'operazione di trattamento e al responsabile della protezione dei dati dell'istituzione o organismo interessato.

I pareri sono strutturati come segue: una descrizione dei lavori; una sintesi dei fatti; un'analisi giuridica; conclusioni.

L'analisi giuridica ha inizio valutando se il caso effettivamente richieda il controllo preventivo. Come indicato sopra, se il caso non rientra nel campo dei casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2 il GEPD valuta il rischio specifico per i diritti e le libertà della persona interessata. Accertato che il caso richiede il controllo preventivo, il nocciolo dell'analisi giuridica riguarda l'esame della conformità dell'operazione di trattamento con le pertinenti disposizioni del regolamento. Laddove necessario, si presentano raccomandazioni allo scopo di assicurare la conformità con il regolamento. Nelle sue conclusioni il GEPD ha finora indicato, in generale, che il trattamento non sembrava comportare una violazione di disposizioni del regolamento, a condizione che si tenga conto delle raccomandazioni espresse.

Un manuale di casistica garantisce, come in altri settori, che l'intera squadra operi sulla stessa base e che i pareri del GEPD vengano adottati dopo un'analisi completa di tutte le informazioni significative. Esso

fornisce una struttura ai pareri in base all'esperienza pratica accumulata e viene continuamente aggiornato. Comprende anche un elenco di verifica.

È in funzione un sistema di controllo del flusso di lavoro per far sì che tutte le raccomandazioni in un caso specifico vengano seguite e, dove opportuno, che tutte le decisioni di applicazione siano rispettate (cfr. punto 2.3.8.).

Distinzione fra casi *ex post* casi di controllo preventivo veri e propri e categorizzazione

Il regolamento è entrato in vigore il 1º febbraio 2001. L'articolo 50 prevede che le istituzioni e gli organismi comunitari provvedano a che i trattamenti in corso a tale data siano resi conformi al regolamento entro un anno dalla data stessa (cioè, entro il 1° febbraio 2002). Le nomine del GEPD e del GEPD aggiunto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2004.

I controlli preventivi riguardano non solo operazioni non ancora in corso (controlli preventivi "veri e propri"), ma anche operazioni di trattamento iniziate prima del 17 gennaio 2004 o prima che il regolamento entrasse in vigore (controlli preventivi *ex-post*). In siffatte situazioni, un controllo ai sensi dell'articolo 27 non potrebbe essere "preventivo" nel vero senso della parola, ma deve essere preso in considerazione come un caso *ex post*. Con questo approccio pragmatico, il GEPD garantisce la conformità delle operazioni di trattamento che presentano rischi specifici all'articolo 50 del regolamento.

Nel 2004 e 2005 nella maggior parte delle istituzioni e organismi sono state selezionate talune categorie ritenute adatte a una supervisione più sistematica (fascicoli medici e di altro tipo contenenti dati relativi alla salute, valutazione del personale tra cui assunzione di personale, procedure disciplinari, servizi sociali e sorveglianza elettronica). Dalla primavera 2007 dette categorie non sono più prioritarie e sono evidenziate solo per il controllo sistematico. I casi di controlli preventivi veri e propri non sono mai stati soggetti a tali categorie, in quanto devono essere trattati prima che venga effettuata l'operazione di trattamento. I casi di controllo preventivo sono sempre meno correlati a detti settori, ma anche, per esempio, a operazioni che consentono delle interconnessioni tra differenti banche dati non previste dagli strumenti legislativi (articolo 27, paragrafo 2, lettera c) del regolamento).

2.3.3. Analisi quantitativa

Notificazioni di controllo preventivo

Come citato nelle relazioni annuali precedenti, il GEPD ha costantemente incoraggiato gli RPD ad aumentare il numero delle notificazione di controllo preventivo ad esso rivolte.

Il termine della primavera 2007 (ved. relazione annuale 2007) ha spinto le istituzioni e gli organismi ad aumentare gli sforzi per rispettare totalmente l'obbligo di notifica che loro incombe provocando un aumento molto significativo delle notificazioni. Nel 2008 si è registrato un netto rallentamento delle notificazioni, ma, come mostrano le cifre (ved. grafico in appresso), il numero di pareri formulati è più alto che nel 2007, quale effetto diretto della primavera 2007.

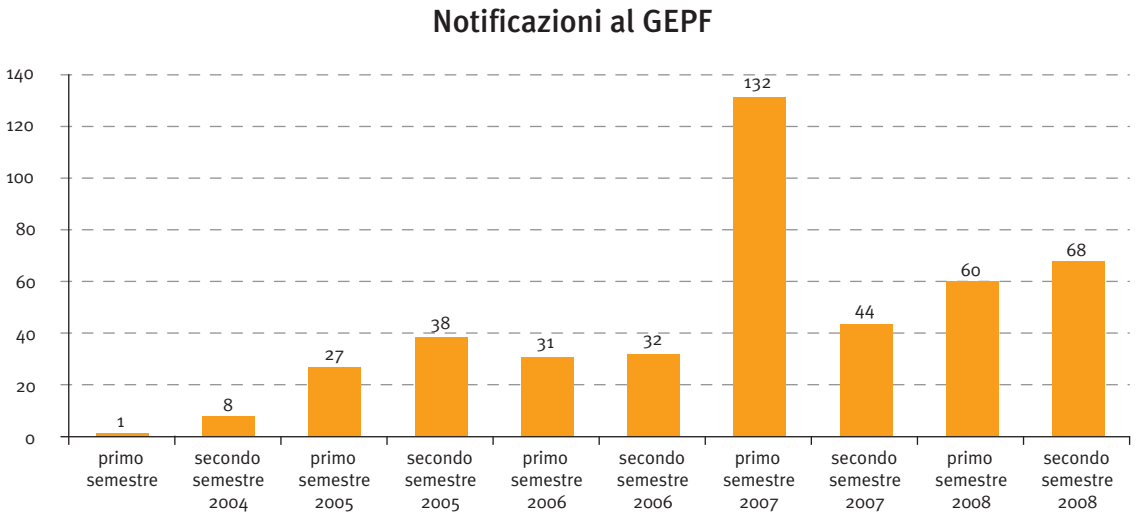

Pareri su casi di controllo preventivo espressi nel 2008

Nel 2008 **sono stati espressi 105 pareri** ([5]) su notificazioni di controllo preventivo.

Consiglio dell'Unione europea	16 casi
Commissione europea	34 casi
Banca centrale europea (BCE)	1 caso
Corte di giustizia delle Comunità europee	1 caso
Banca europea per gli investimenti (BEI)	2 casi
Parlamento europeo	9 casi
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	1 caso
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ([1])	1 caso
Corte dei conti europea (CCE)	4 casi
Comitato delle regioni (CdR)	1 caso
Comitato economico e sociale europeo (CESE)	3 casi
CESE/CdR	2 casi
Mediatore europeo	1 caso
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	4 casi
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	4 casi
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	2 casi
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	3 casi
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	2 casi
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	5 casi
Agenzia europea per i medicinali (EMEA)	5 casi
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	3 casi
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 caso

([1]) L'EPSO fa riferimento all'RPD della Commissione europea.

I 109 casi in questione rappresentano un aumento di lavoro dell'8% sui controlli preventivi rispetto al 2007.

Dei 109 casi (105 pareri) 18 erano casi di controllo preventivo veri e propri, vale a dire che le istituzioni o gli organismi interessati (uno ciascuno per la Corte dei conti, il Cedefop, il CESE-CdR, la FRA e l'UAMI, due per il Parlamento europeo, tre per l'OLAF e quattro per il Consiglio e la Commissione europea) hanno seguito la procedura prevista per il controllo preventivo prima di attuare le operazioni di trattamento.

I 18 casi di controllo preventivo veri e propri hanno dato origine a 16 pareri in quanto i due casi del Parlamento europeo erano collegati rispettivamente alla FRA e al Consiglio (selezione dei membri del comitato scientifico della FRA e selezione del GEPD e del garante aggiunto).

Gli altri pareri sui controlli preventivi hanno riguardato i seguenti argomenti:
— orario mobile;
— gare di appalto (due casi);
— sistema di sicurezza tramite televisione a circuito chiuso (ved. anche punto 2.7);
— selezione di candidati per il posto di GEPD e di garante aggiunto (Commissione);
— interconnessioni tra dati trattati per finalità diverse non previste dalla legislazione (articolo 27, paragrafo 2, lettera c) del regolamento) (interfaccia tra il sistema di orario mobile e il sistema PersonaGrata);
— controllo dell'identità e dell'accesso (due casi);
— controllo dell'uso di Internet;
— progetto pilota sul controllo della produttività individuale;
— sistema di gestione della qualità;
— indagini amministrative e procedure disciplinari; nonché
— coordinamento del sostegno medico, psicosociale e amministrativo (Compas) (ved. anche punto 2.3.5).

I restanti pareri erano casi di controllo preventivo *ex post*.

Oltre alle notificazioni su cui è stato espresso un parere, il GEPD ha altresì affrontato 13 casi che sono risultati non soggetti a controllo preventivo. Il GEPD rileva con soddisfazione un calo del numero dei cosiddetti 'controlli non preventivi'. Cio' è certamente dovuto, in parte, al termine della primavera 2007 che ha sensibilizzato gli RPD e portato a una migliore valutazione prima dell'invio delle notificazioni. L'analisi di questi 13 casi è presentata al punto 2.3.7.

Nove notificazioni sono state ritirate, tra cui un caso speciale della BEI concernente le operazioni di trattamento riguardo a "persone politicamente

([5]) Il GEPD ha ricevuto 109 notificazioni ma per ragioni pratiche alcuni casi erano collegati. Per questo motivo 109 notificazioni hanno dato luogo a 105 pareri.

esposte" (l'analisi al riguardo è dettagliata al punto 2.3.7 assieme ai "controlli non preventivi"). Per la prima volta, il GEPD ha deciso di suggerire il ritiro di alcune notificazioni. Ciò è stato dovuto al fatto che le notificazioni in questione riguardavano vecchi trattamenti destinati ad essere sostituiti da nuovi oppure che le notificazioni erano prive di informazioni sufficienti a garantire il trattamento secondo un'adeguata conoscenza degli elementi o della procedura.

Il GEPD incoraggia gli RPD e i responsabili del trattamento a formulare le notificazioni in maniera quanto più chiara possibile, il che ha come effetto immediato la riduzione del periodo di sospensione necessario all'istituzione o all'organismo per rispondere alla richiesta di informazioni proveniente dal GEPD. Il GEPD intende redigere un formulario di notificazione documentato all'attenzione di tutti gli RPD allo scopo di informarli, come pure i responsabili del trattamento, sulle esatte informazioni necessarie.

Analisi per istituzione e organismo

A seguito dell'esercizio "primavera 2007", le istituzioni e gli organismi comunitari hanno compiuto progressi nell'ottemperanza al regolamento. La maggior parte di essi ha notificato le operazioni di trattamento che potrebbero presentare rischi specifici.

La Commissione europea ha compiuto importanti progressi in questo campo, e un notevole numero di notificazioni è pervenuto dal Centro comune di ricerca della Commissione (CCR). Anche il Consiglio e i due Comitati hanno compiuto progressi significativi. La Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea hanno trasmesso meno notificazioni ma avranno più occasioni di farlo a causa dei nuovi aspetti che saranno presi in considerazione.

Per quanto riguarda le agenziee, Cedefop, OEDT, EMEA e EMSA sono state molto attive nel notificare operazioni di trattamento, mentre alcune altre agenzie hanno lentamente cominciato a farlo. Nel 2009 si verificherà certamente un netto aumento del numero di notificazioni delle agenzie. Il GEPD ha iniziato a fornire consulenze sul modo di trasmettere notificazioni in base a una nuova procedura per i controlli preventivi *ex post* delle agenzie sulla base di orientamenti formulati dal GEPD, in particolare nei settori dell'assunzione e dei dati relativi alla salute.

Analisi per categoria

Il numero di controlli preventivi trattati, per categoria, è il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)	28 casi
Categoria 2 (valutazione del personale)	53 casi
Categoria 3 (sospette infrazioni)	6 casi
Categoria 4 (servizi sociali)	nessun caso
Categoria 5 (sorveglianza elettronica)	4 casi
Altri settori	14 casi

La categoria 1 comprende in particolare il fascicolo medico stesso e i suoi vari contenuti, infortuni sul lavoro, congedo per malattia, procedura di invalidità, asili nido, regimi di malattia, procedure di indennità, dosimetria delle radiazioni e tre casi vari connessi con dati sulla salute. Questa categoria è in significativo aumento rispetto all'anno precedente. Dei 28 casi, 17 provenivano dalle varie sedi del CCR. La crescita del numero di casi ha offerto al GEPD l'opportunità di fornire un parere sulle più importanti procedure connesse con i dati relativi alla salute nelle principali istituzioni.

Il soggetto più corposo resta la **categoria 2** relativa alla valutazione del personale (53 pareri su 105). 23 casi riguardavano l'assunzione (assunzione di funzionari, agenti contrattuali e temporanei, tirocinanti, esperti, membri del comitato scientifico, GEPD e GEPD aggiunto). Altri casi concernevano in particolare la valutazione, le promozioni, le procedure di certificazione e di attestazione, la formazione, l'orario mobile e il pensionamento anticipato.

Per quanto riguarda la **categoria 3** relativa alle infrazioni e alle sospette infrazioni, si registra un calo significativo del numero di casi (6 pareri rispetto ai 18 del 2007). È stato emesso solo un parere sulle procedure disciplinari in quanto la maggior parte delle istituzioni aveva già notificato tali casi negli anni precedenti. Tra gli altri pareri formulati uno riguardava le indagini di sicurezza (ved. punto 2.3.4.), due episodi di molestie e altri due argomenti vari.

Sulla **categoria 4** (servizi sociali) il GEPD non ha ricevuto alcuna notificazione, il che è comprensibile in quanto la categoria era già stata soggetta a controlli preventivi per le grandi istituzioni e la maggior parte delle agenzie non è in genere in

grado di offrire questo tipo di servizio al proprio personale.

Sulla **categoria 5** (sorveglianza elettronica) sono stati formulati solo 4 pareri, in quanto la maggioranza delle notificazioni pervenute riguardava il trattamento di dati per la gestione della fatturazione e del traffico e rappresentava quindi, secondo il GEPD, situazioni non soggette a controllo preventivo in quanto non presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 27. Va tuttavia segnalato il parere per la Corte dei conti in quanto riguardava la sorveglianza delle comunicazioni (fascicolo 2008-284, si veda l'analisi al punto 2.3.4).

Qunto alle notificazioni che non rientrano in alcuna di queste categorie, il GEPD ha continuato a formulare pareri nei seguenti settori:

— appalti;

— sistemi di controllo dell'accesso con ricorso a un dispositivo di concordanza biometrica;

— televisione a circuito chiuso (CCTV) (un parere è stato un vero e proprio controllo preventivo, ved. punto 2.7);

— interconnessione di basi dati (fascicolo 2008-324, PersonaGrata, Consiglio, ved. punto 2.3.5.);

— altre questioni, come l'accreditamento o la deposizione in tribunale.

Rispetto delle scadenze

I quattro grafici dell'allegato E della presente relazione mostrano il lasso di tempo impiegato per il trattamento dei pareri sul controllo preventivo da parte del GEPD e delle istituzioni e organismi comunitari. Essi descrivono nel dettaglio il numero di giorni necessari al GEPD per elaborare i pareri, il numero dei giorni supplementari richiesti dal GEPD e il numero di giorni di sospensione (tempo necessario per ricevere informazioni dalle istituzioni e dagli organismi).

Numero di giorni per l'elaborazione dei pareri da parte del GEPD : Nel 2008 si è registrata una diminuzione di oltre due giorni lavorativi rispetto al 2007, con una media di 55 giorni per parere. È una cifra molto soddisfacente, anche considerati il numero crescente e la complessità crescenti delle notificazioni trasmesse al GEPD.

Numero di giorni di proroga per il GEPD ([6]): In nove casi il GEPD ha chiesto una proroga del termine. In generale è richiesto un mese anche se sono possibili proroghe di due mesi (ved. articolo 27, paragrafo 4 del regolamento). In pratica, tuttavia, tutti i pareri sono stati adottati entro il mese di proroga, anzi la maggioranza in un tempo decisamente inferiore.

Numero di giorni di sospensione ([7]): Si è registrato un aumento del numero di giorni di sospensione tra il 2007 (media di 75 giorni per fascicolo) e il 2008 (con una media di 122 giorni per fascicolo).

Tenendo conto che la media era di 30 giorni/fascicolo nel 2005 e di 73 giorni/fascicolo nel 2006, il GEPD è preoccupato dei periodi lunghi necessari alle istituzioni e agli organismi per trasmettere ulteriori informazioni. Di fatto, alcuni casi sono stati sospesi per periodi fino a 524 giorni in attesa di ricevere ulteriori informazioni. Il GEPD giudica questa situazione inaccettabile e ricorda alle istituzioni ed organismi che essi hanno l'obbligo di cooperare con lui e di fornirgli le informazioni richieste, a norma dell'articolo 30 del regolamento.

Media per istituzione e organismo: nel 2008 il grafico mostra un incremento preoccupante dei periodi di sospensione per quasi tutte le istituzioni e organismi. Ad eccezione del Parlamento europeo e dell'EFSA, che sono riusciti a diminuire le rispettive medie, tutte le altre istituzioni e organismi hanno aumentato i giorni di sospensione in maniera molto significativa. Ciò vale in particolare per la BEI, il Consiglio, la Commissione, la Corte dei conti, la Corte di giustizia e le agenzie.

Il GEPD riconosce il fatto che le sospensioni sono per lo più dovute ai responsabili del trattamento. Ciononostante, gli RPD dovrebbero prestare maggiore attenzione alle scadenze in quanto spetta a loro la responsabilità finale per le notificazioni e ulteriori informazioni, a prescindere dal fatto che, forse per ragioni pratiche, le richieste siano indirizzate direttamente ai responsabili del trattamento, con copia agli RPD.

([6]) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, il GEPD, se la complessità del fascicolo lo richiede, può decidere di prorogare di due mesi il termine entro il quale deve formulare il suo parere.

([7]) Dalla metà del 2006 questo periodo comprende la sospensione di sette o dieci giorni accordati agli RPD per trasmettere osservazioni ed ulteriori informazioni sul progetto definitivo. Per i casi ex post ricevuti anteriormente al 1º settembre 2008, il mese di agosto non è stato conteggiato.

Notificazioni di controllo preventivo ricevute anteriormente al 1º gennaio 2009 e notificazioni pendenti

Alla fine del 2008 erano in corso 69 casi di controllo preventivo, di cui una notificazione trasmessa nel 2006, 11 nel 2007 e 55 nel 2008.

Analisi per istituzione e organismo

Parlamento	7 casi
Consiglio	6 casi
Commissione europea	33 casi
CESE e CdR	1 caso
CESE	4 casi
CdR	3 casi
BEI	2 casi
CCE	2 casi
Corte di giustizia	1 caso
Cedefop	1 caso
UCVV	1 caso
EFSA	1 caso
EMEA	3 casi
ETF	1 caso
FRA	2 casi
UAMI	1 caso

Analisi per categoria

Il numero di casi di controllo preventivo notificati per categoria e pendenti al 1º gennaio 2009 era il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)	20 casi
Categoria 2 (valutazione del personale)	26 casi
Categoria 3 (sospette infrazioni)	4 casi
Categoria 4 (servizi sociali)	nessun caso
Categoria 5 (sorveglianza elettronica)	3 casi
Altri settori	16 casi

2.3.4. Principali questioni in casi di controllo preventivo *ex post*

Dati relativi alla salute

Il GEPD ha formulato vari pareri sul trattamento di dati personali nel settore delle assenze dovute a ragioni mediche (malattia o incidente). In particolare, il GEPD ha raccomandato che i dati raccolti dal servizio medico del Parlamento europeo per giustificare un'assenza per ragioni mediche possono essere usati per altre finalità (in particolare finalità preventive) solo con il consenso libero e informato della persona interessata (fascicolo 2007-688). Il GEPD concluse inoltre in questo caso che non si potessero conservare per oltre 12 anni i dati di persone che nel frattempo avevano lasciato l'istituzione.

Il GEPD ha anche effettuato controlli preventivi sul trattamento di dati personali concernenti assenze dovute a ragioni mediche presso il Consiglio nei fascicoli riuniti 2008-271 e 2008-283. Anche in questo caso le raccomandazioni riguardavano principalmente la conservazione dei dati da parte del servizio medico che controlla le assenze *médecin contrôleur*(in francese) per 30 anni e invitavano il servizio a riesaminare il periodo di conservazione alla luce delle finalità dell'operazione di trattamento.

Il GEPD ha formulato un parere di controllo preventivo sul software PowerLab utilizzato dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea (fascicolo 2007-649).

Si tratta di un ambiente di software utilizzato per la gestione del ciclo operativo dei laboratori clinici e radio-tossicologici del CCR. Si applica per gli esami di laboratorio necessari per le visite mediche connesse con la fase pre-assunzione, a scadenza periodica nonché relative ad altri rischi occupazionali. Comprende anche la produzione e/o la conservazione dei corrispondenti esiti degli esami.

Istituzioni e agenzie comunitarie trattano dati relativi alla salute

Le principali raccomandazioni indicate nel parere di controllo preventivo in merito a PowerLab hanno riguardato:

— la necessità per tutto il personale di laboratorio di attenersi all'obbligo del segreto professionale;
— l'obbligo di non utilizzare i dati ricevuti per finalità diverse da quelle per le quali erano stati trasmessi; nonché
— la necessità di fornire informazioni complete.

Accreditamento di giornalisti

Il GEPD ha formulato un parere di controllo preventivo sull'accreditamento dei giornalisiti che seguono le riunioni del Consiglio europeo (fascicolo 2004-259). Scopo del trattamento è consentire al Servizio di sicurezza del Consiglio di condurre una valutazione di sicurezza dei membri della stampa che partecipano ai vertici. I giornalisti registrati possono, ove necessario, ottenere un tesserino che consente loro di accedere al perimetro di sicurezza delimitato intorno all'edificio in cui il vertice ha luogo.

A fini di gestione, per il controllo di sicurezza le informazioni sui giornalisti sono raccolte attraverso un formulario disponibile su un sito sicuro dell'intranet del Consiglio (HTTPS).

L'amministratore del sistema crea poi in maniera automatizzata degli elenchi delle richieste di indagini di sicurezza che sono inviati ai vari servizi di sicurezza (Autorità di sicurezza nazionale del Belgio, NSA, o NSA della presidenza) Gli elenchi creati a tal fine comportano nome, cognome, data di nascita e cittadinanza della persona. I risultati sono comunicati dall'NSA alle persone responsabili del Servizio di sicurezza, in primo luogo per telefono (per ragioni di efficienza), poi con lettera ufficiale, ma si limitano a un esito "positivo" o "negativo". Tuttavia, ai sensi della decisione n. 198/03 del Segretario generale del Consiglio, il direttore del Servizio di sicurezza del Consiglio può in via eccezionale decidere altrimenti durante il vertice (ad esempio in caso di comportamento inadeguato).

Il periodo iniziale di conservazione è di cinque anni, ma il Consiglio ha avanzato la possibilità di conservare i dati fino a 30 anni. A questo proposito il GEPD ha raccomandato di mantenere un periodo di conservazione proporzionato alla finalità del trattamento. Il GEPD ha anche chiesto che nella nota informativa sia soppresso il testo 'It is important to note that applicants provide data on a voluntary basis and that no one is obliged to give' ('È importante notare che i richiedenti trasmettono i dati su base volontaria e che nessuno è obbligato a farlo') in quanto, in molti casi, i giornalisti chiedono l'accreditamento nel contesto del loro lavoro e quindi il valore del loro consenso, ai sensi dell'articolo 2, lettera h) del regolamento, può essere messo in discussione.

Un parere di controllo preventivo è stato adottato anche sull'accreditamento di società esterne (fascicolo 2007-046). Il GEPD ha tratto conclusioni analoghe anche in questo caso.

L'accreditamento di giornalisti e ditte esterne per l'accesso ai vertici del Consiglio è stato oggetto di controllo preventivo da parte del GEPD

Il GEPD ha formulato un parere (fascicolo 2007-0349) su una notificazione di controllo preventivo concernente il trattamento di dati personali effettuato dalla DG Informatica della Commissione europea per operare il Servizio di gestione dell'identità (IMS).

L'IMS è utilizzato precipuamente per gestire la popolazione di utenti e i relativi diritti nel contesto dei servizi di informazione. In particolare l'IMS agevola l'autenticazione e il controllo dell'accesso di utenti a vari servizi di informazione della Commissione europea, gestiti da differenti direzioni generali. Così facendo l'IMS personalizza le

interfacce utenti in funzione delle caratteristiche individuali di ognuno di loro. L'IMS è utilizzato per il personale della Commissione come per il personale di altre organizzazioni e membri del pubblico.

Nel suo parere il GEPD concludeva che la Commissione ha sostanzialmente rispettato il regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia, il GEPD formula raccomandazioni sulla legittimità del trattamento, suggerendo la necessità di ottenere il consenso degli utenti al trattamento di dati ottenuti attraverso l'IMS a fini di personalizzazione (interattivamente e sullo schermo, ad esempio, con la tecnica della 'finestra sovrapposta'). Suggeriva anche di ridurre i termini per la conservazione dei dati per i file di registro conformemente all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento. Il GEPD ha riconosciuto che l'IMS è concepito in modo tale che l'aggiornamento delle informazioni relative al personale ottenute per il tramite delle basi dati sulle risorse umane avviene in modo regolare e automatico e, pertanto, garantisce l'accuratezza dei dati dei membri del personale. Tuttavia un sistema analogo non sembra esistere per le informazioni sugli utenti esterni, i quali potrebbero essere stati registrati da terzi, come i loro datori di lavoro, con maggior rischio che le informazioni siano inesatte. Il GEPD sottolineava quindi l'importanza che l'IMS istituisca un sistema atto a garantire l'accuratezza delle informazioni personali delle persone non appartenenti al personale della Commissione che sono state registrate nell'IMS da terzi, quali i loro datori di lavoro.

Controlli d'accesso

Il GEPD ha formulato un parere di controllo preventivo sull'isitutione di un sistema di controllo d'accesso che procede a una scansione dell'iride dei membri del personale della Banca centrale europea (BCE), nonché di esterni che accedono a zone di alta sicurezza all'interno dell'istituzione (fascicolo 2007-501). Il sistema opera assieme a un sistema di controllo d'accesso preesistente che si basa su un tesserino operante senza contatto.

Sono necessarie valutazioni di impatto in merito ai motivi che giustificano la scansione dell'iride e alla possibilità di alternative meno invasive della vita privata.

Sebbene direttamente applicabile solo alla BCE, il parere del GEPD è servito a fornire orientamenti su un piano più generale quanto alle caratteristiche appropriate di un sistema biometrico rispettoso della vita privata. In particolare il GEPD ha raccomandato alla BCE di effettuare una valutazione di impatto riconsiderando la decisione presa in termini di scelte tecnologiche. Infatti, considerata la natura estremamente sensibile dei dati biometrici, è fondamentale effettuare una valutazione di impatto mirata che accerti la necessità di ricorrere a un sistema biometrico prima di realizzare una tecnica di questo tipo.

Il GEPD ha inoltre invitato la BCE a valutare l'attuazione, a tempo debito, di un sistema con modalità di ricerca "uno a uno" in cui i dati biometrici verrebbero conservati in un chip piuttosto che in una base dati centrale, come è il caso attualmente. Inoltre, considerato che i sistemi biometrici non sono accessibili a tutti né sono del tutto accurati, occorre mettere in atto procedure di riserva prontamente disponibili che rispettino la dignità delle persone che non hanno potuto essere registrate o la cui identità potrebbe essere stata erroneamente accertata, evitando così di trasferire su di loro l'onere delle imperfezioni del sistema.

Oltre a quanto sopra, il GEPD ha raccomandato alla BCE di rendere esecutivo uno strumento legale che offra la base giuridica per le operazioni di trattamento al fine di istituire un sistema di controllo d'accesso tramite elementi biometrici.

Assunzioni

L'assunzione è un'operazione di trattamento comune in tutte le istituzioni e organismi, per ovvie ragioni. Nel 2008 il GEPD ha ricevuto molte notificazioni in questo settore.

Il GEPD ha effettuato controlli preventivi su ampia scala per le procedure di assunzione presso i Centri comuni di ricerca (CCR) della Commissione europea. Queste procedure riguardavano:

— borsisti (fascicolo 2008-138);

— personale temporaneo (fascicolo 2008-139);

— funzionari (fascicolo 2008-140);

— agenti contrattuali (fascicolo 2008-142);

— tirocinanti (fascicolo 2008-136).

Nei suoi pareri il GEPD ha sottolineato la questione della raccolta di certificati di buona condotta nella procedura di assunzione ed ha chiesto alla Commissione europea di effettuare un esame caso per caso del contenuto degli archivi di polizia / casellari giudiziari / certificati di buona condotta di modo da estrapolare solo i dati pertinenti per i requisiti dello statuto. Il GEPD ha inoltre incoraggiato il responsabile del trattamento a trovare un sistema che consenta di sopprimere le informazioni riguardanti reati estinti.

Al GEPD sono state notificate le seguenti procedure di assunzione presso il Parlamento europeo:

— assunzione e trasferimento di funzionari (fascicolo 2004-207);

— agenti temporanei (fascicolo 2007-323);

— agenti contrattuali (fascicolo 2007-384).

Quanto alla conservazione dell'estratto degli archivi di polizia / del casellario giudiziario sono state formulate raccomandazioni analoghe. Il GEPD ha inoltre raccomandato che dall'atto di candidatura sia eliminata la richiesta di indicare eventuali precedenti condanne del candidato.

Anche il Mediatore europeo ha notificato procedure di assunzione per funzionari, personale temporaneo e agenti contrattuali (fascicolo 2007-405).

Così come il Consiglio che ha notificato la procedura di assunzione di funzionari ed altri agenti (fascicolo 2007-194). Una raccomandazione è stata formulata anche in questo caso sulla conservazione del casellario giudiziario dopo il termine della procedura di assunzione.

Come già accennato al punto 2.3.2., il GEPD ha avviato una nuova procedura per le notificazioni *ex post* concernenti le attività di trattamento per l'assunzione presso le agenzie, la quale ha dato origine alla definizione di orientamenti sul trattamento di dati personali nella procedura di assunzione e comporterà molte notificazioni in questo settore. Alcune agenzie hanno comunque già trasmesso notificazioni nel settore delle assunzioni, vale a dire l'EMEA (fascicolo 2007-422), l'UAMI (selezione di amministratori – fascicolo 2008-435), l'EMSA (assunzione di personale permanente, agenti temporanei e contrattuali – fascicolo 2007-566, e assunzione di tirocinanti – fascicolo 2008-384), e l'OEDT (fascicolo 2008-157).

Base dati di esperti

Il GEPD ha ricevuto una notificazione concernente la base dati di esperti dell'EFSA (fascicolo 2008-455). Questa base dati contiene informazioni professionali di esperti esterni in campo scientifico cui si fa appello per lavori consultivi in seno all'agenzia (e presso le autorità nazionali degli Stati membri con mandato analogo a quello dell'EFSA). I candidati postulano online per essere inseriti nella base dati, l'EFSA procede poi a vagliare le domande per accertare che siano inseriti nella base dati solo i candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità.

Le raccomandazioni del GEPD segnalavano, tra gli aspetti più importanti, la necessità di richiamare l'attenzione degli utenti finali sulla natura limitata del controllo di validità effettuato dall'EFSA, suggerendo loro di considerare la base dati come una riserva di candidature piuttosto che una riserva di esperti le cui competenze e attendibilità sono già state attentamente vagliate dall'EFSA per ciascun caso. Il GEPD ha anche raccomandato di inviare solleciti automatici agli esperti che non hanno aggiornato il proprio profilo (o confermato un profilo già inserito) con l'avvertenza che la mancanza di risposta (dopo un certo numero di solleciti) comporta la soppressione automatica del profilo.

Valutazione del personale

Per quanto attiene alla valutazione del personale il GEPD ha adottato un parere sulla notificazione di controllo preventivo pervenuta dal responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo in merito alla base dati sulle competenze (fascicolo 2008-192).

Questa base dati contiene informazioni sull'esperienza professionale del personale precedente e successiva all'entrata in servizio al Parlamento europeo. La base dati sulle competenze consente operazioni di trattamento che snelliscono la gestione delle risorse umane in caso di mobilità, consulenza sulla carriera, ricerca di personale specializzato, copertura di posti vacanti e pianificazione dei concorsi. La base giuridica di questa attività di trattamento è l'articolo 197, paragrafo 2 del regolamento interno del Parlamento europeo che conferisce poteri organizzativi dei servizi dell'istituzione. Alla luce del carattere generale di questa base giuridica il GEPD ha raccomandato l'adozione, da parte della competente autorità del Parlamento europeo, di una decisione che stabilisca le caratteristiche, la definizione e le salvaguardie della base dati sulle competenze di modo da garantire la trasparenza e la certezza del diritto.

Un altro parere di controllo preventivo concernente la valutazione del personale ha riguardato il sistema di controlli interni della qualità nel corso dei quali i risultati del lavoro degli esaminatori dei marchi dell'UAMI sono valutati e i risultati sono inseriti in una base dati creata all'uopo (fascicolo 2008-437). Scopo precipuo di tali controlli sistematici è il miglioramento della qualità dei risultati del lavoro dell'UAMI. Ma i risultati dei controlli servono anche a valutare la qualità dell'operato di ciascun esaminatore e a informare la gerarchia per le decisioni su misure che potrebbero incidere individualmente sugli esaminatori quali valutazione delle prestazioni, promozione, rinnovo del contratto, provvedimenti disciplinari o formazione.

Nel suo parere il GEPD ha raccomandato l'adozione di una decisione interna chiara e formale atta a rafforzare la base giuridica di questa procedura e a fornire ai membri del personale la tanto necessaria chiarezza e certezza. La decisione dovrebbe descrivere in modo preciso il sistema dei controlli di qualità *ex ante*, tra cui la finalità perseguita, e offrire le opportune salvaguardie in termini di protezione dei dati.

Il GEPD ha anche sottolineato che occorre compiere ogni possibile sforzo per migliorare il livello di accuratezza, attendibilità e coerenza dei dati. In ogni caso i dati contenuti nella base dati dovrebbero costituire unicamente uno dei tanti fattori presi in considerazione nel processo decisionale. Ogniqualvolta i dati conservati nella base dati sono usati per finalità che potrebbero incidere sui singoli membri del personale, questi devono essere ascoltati ed avere la possibilità di far valere la propria posizione.

Indagini di sicurezza

Il GEPD ha formulato un parere sulle indagini di sicurezza presso la Commissione europea (fascicolo 2007-736). La direzione "Sicurezza", settore "Réquisitions administratives" è competente per l'adozione di talune misure contro reati o atti illeciti per quanto riguarda gli edifici occupati dalla Commissione, persone che lavorano all'interno di questi edifici o che vi hanno accesso, così come qualunque altro atto che possa nuocere all'istituzione. Ciò comprende la conservazione degli elementi di prova, le perquisizioni per la raccolta di tali elementi,

l'audizione delle dichiarazioni dei ricorrenti, dei testimoni o, se necessario, delle persone responsabili di aver commesso gli atti in questione.

Il GEPD ha esaminato il trattamento dei dati nelle procedure delle indagini di sicurezza ed ha chiesto che il servizio esamini la proporzionalità delle attività che vi sono svolte. A questo riguardo, le indagini devo essere proporzionali non soltanto allo scopo generale dell'attività di trattamento ma anche alla finalità della specifica operazione di trattamento. Il GEPD ha inoltre sottolineato la necessità di provvedere a salvaguardie adeguate per la protezione dei dati ed ha raccomandato l'adozione di un protocollo specifico da rispettare nel contesto dei rilevamenti forensi. In merito al trasferimento di dati a paesi terzi e organizzazioni internazionali, il GEPD ha raccomandato che, nei casi in cui il trasferimento possa essere motivato solamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, si predisponga un registro contenente in particolare informazioni sullo scopo del trasferimento, le persone interessate, il diritto di accesso, la base giuridica e la legittimità del trasferimento, il destinatario dei dati e un'indicazione del periodo di conservazione dei dati da parte del destinatario.

Il GEPD ha anche posto in rilievo che il diritto di accesso ai dati personali deve essere fissato come principio e che qualunque eccezione a tale diritto deve pertanto essere applicata limitativamente. Il GEPD ha accettato su questa base che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento possa servire a tutelare gli interessi dei denuncianti.

Procedura contro le molestie

Il GEPD ha formulato un parere sulla procedura informale istituita presso la Commissione europea contro le molestie sessuali e psicologiche (fascicolo 2008-062).

In particolare il GEPD ha sottolineato che il diritto di accesso e di rettifica, istituito dagli articoli 13 e 14 del regolamento, dovrebbe applicarsi anche alle note personali del consulente di fiducia. Il GEPD ha altresì raccomandato che il diritto di accesso al fascicolo relativo a presunte molestie si applichi anche a terzi se il fascicolo contiene dati personali che li riguardano. Il che potrebbe essere il caso di persone considerate presunte "molestatrici" o testimoni. L'informazione contenuta in tali fascicoli potrebbe essere consultata direttamente dalla persona interessata o indirettamente (vale a dire tramite il GEPD). In base all'articolo 20 del regolamento si possono applicare limitazioni in particolare per salvaguardare i diritti di altri oppure se l'accesso fosse nocivo per l'indagine in corso.

Coordinamento dei casi da parte dell'OLAF

Il GEPD ha adottato un parere sul trattamento di dati personali da parte dell'OLAF quando questo Ufficio dà avvio a un caso di coordinamento (fascicolo 2007-699). Si tratta di casi che potrebbero essere oggetto di indagini esterne dell'OLAF ma nei quali il ruolo dell'Ufficio è contribuire a indagini svolte da altri servizi nazionali o comunitari, tra l'altro facilitando la raccolta e lo scambio di informazioni e assicurando la sinergia operativa tra i competenti servizi nazionali e comunitari. L'apporto investigativo principale è fornito da altre autorità. Il ruolo dell'OLAF consiste nell'agevolare i contatti e nello spronare le autorità competenti a collaborare tra loro. In questi casi il tipo di informazioni personali trattate dall'OLAF comprende l'identificazione, dati professionali e informazioni su attività connesse a questioni che formano l'oggetto del coordinamento.

Nel parere emesso, il GEPD ha chiesto all'OLAF di fare in modo che le persone i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dell'Ufficio siano informate del trattamento in corso nel contesto dei casi di coordinamento, ad esempio sotto forma di un'informazione fornita dalle autorità nazionali competenti, con l'inserimento, nella dichiarazione sulla tutela della vita privata rivolta alle persone interessate, di un paragrafo in cui viene comunicata la possibilità che i loro dati siano trasferiti all'OLAF a fini di coordinamento. Poiché le persone sarebbero informate del trasferimento dei loro dati personali all'OLAF da parte delle autorità nazionali competenti, l'OLAF non avrebbe più bisogno di ritrasmettere la stessa informazione. Nel parere si suggerivano inoltre alcune modifiche della dichiarazione sulla tutela della vita privata e si chiedeva all'OLAF di condurre una valutazione preliminare della necessità di conservare i dati per 20 anni *rispetto* alla finalità della conservazione.

Autorizzazione a deporre in giudizio

Il GEPD ha effettuato un controllo preventivo sulla procedura istituita dalla Commissione europea al fine di rispettare le disposizioni dello statuto

sull'autorizzazione a deporre in giudizio. Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto: "Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi delle Comunità e semprechè da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere."

Nel parere espresso il GEPD ha formulato raccomandazioni sul diritto della difesa nel senso che il funzionario deve essere invitato ad esprimersi prima della decisione dell'autorità che ha potere di nomina purché non sussistano limitazioni a tale diritto ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri

Il GEPD dovrebbe normalmente esprimere il suo parere prima dell'avvio di un'operazione di trattamento, così da garantire fin dall'inizio i diritti e le libertà delle persone interessate. Ciò costituisce la motivazione dell'articolo 27 del regolamento n. 45/2001. In parallelo con il trattamento dei casi di controllo preventivo *ex post*, nel 2008 sono stati notificati al GEPD 18 casi di controllo preventivo vero e proprio ([8]), da cui sono emersi 16 pareri del GEPD (ved. punto 2.3.3).

Procedure di selezione

Il GEPD ha ricevuto una notificazione di controllo preventivo dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) concernente il trattamento di dati personali nella procedura di selezione di membri del comitato scientifico dell'Agenzia. Una notificazione successiva è pervenuta dal Parlamento europeo riguardo al trattamento di dati personali nella fase successiva della procedura di selezione per la commissione LIBE del Parlamento (Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni).

Dato che entrambe le notificazioni riguardano la medesima procedura di selezione, il GEPD ha formulato un solo parere che copre tutto l'iter della procedura di selezione (fascicoli 2008-179 e 2008-202).

L'analisi del GEPD si è tradotta principalmente in raccomandazioni nel campo dell'informazione delle persone interessate. Infatti, benché la procedura fosse già stata avviata, i candidati non erano stati informati che i dati da loro trasmessi nel corso della procedura di selezione (curricula, lettere di motivazione, ecc.) sarebbero stati resi pubblici a conseguenza dell'apertura al pubblico delle sessioni della Commissione LIBE. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento questa informazione dovrebbe essere comunicata al momento della registrazione dei dati personali, ovvero entro la prima comunicazione dei dati stessi a terzi. Poiché questa informazione non era stata comunicata nell'invito a manifestare interesse, il GEPD ha raccomandato che:

— la FRA informi tutti i candidati figuranti sull'elenco ristretto, prima di comunicarne i relativi dati alla Commissione LIBE, che i dati da essi prodotti saranno resi pubblici in conseguenza del carattere pubblico delle sessioni del Parlamento europeo e che dispongono del diritto di obiettare alla pubblicazione dei loro dati;

— la FRA informi i candidati figuranti sull'elenco ristretto in merito alle procedure di cui dispongono per esercitare il diritto di accesso nonché in merito al diritto di ricorso presso il GEPD.

Il GEPD ha inoltre raccomandato che questa informazione figuri sul sito web della FRA di modo da essere accessibile ai candidati che non sono stati selezionati per l'elenco ristretto. Il GEPD ha anche ritenuto che l'informazione sul trattamento di dati personali debba restare disponibile su tale sito almeno fino alla fine della procedura di selezione.

Il GEPD ha altresì sottoposto a controllo preventivo ([9]) il trattamento di dati personali nell'ambito della procedura di selezione del GEPD e del garante aggiunto. In questo campo sono stati formulati due pareri: uno sulla procedura vigente presso la Commissione europea relativa alla

([8]) Vale a dire casi riguardanti operazioni di trattamento non ancora avviate.

([9]) Ciò è avvenuto sotto la responsabilità del garante aggiunto, che non partecipava alla procedura di selezione.

definizione di un elenco ristretto di candidati da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo (fascicolo 2008-222) e un altro sulla procedura in vigore al Consiglio e al Parlamento (fascicoli 2008-280 e 2008-292).

Sulla prima parte della procedura il GEPD ha fatto rilevare che in tutte le fasi procedurali ai destinatari del trasferimento è ricordato che possono trattare i dati solo a fini di selezione dei candidati da inserire sull'elenco ristretto per il posto di GEPD e di garante aggiunto. Il GEPD ha anche preso atto dell'uso dell'applicazione del curriculum online, strumento che richiede il numero di matricola delle persone che lavorano nelle istituzioni UE. Tenuto conto che il curriculum online è uno strumento informatico standard usato alla Commissione per tutte le procedure di selezione degli amministratori di alto livello, sia interni che esterni, e che in alcuni casi il numero di matricola potrebbe essere necessario per la fase di selezione in queste altre procedure, il GEPD ha raccomandato alla Commissione di indicare chiaramente nella pagina delle istruzioni per i candidati che il riferimento al numero di matricola nel formulario di candidatura del curriculim online è interamente facoltativo e che i candidati non sono tenuti a inserirlo. Particolare rilievo è stato dato all'importanza di informare i candidati del fatto che i loro dati sono resi pubblici, considerato il carattere pubblico delle sessioni della Commissione LIBE.

Per quanto riguarda la fase successiva della procedura in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, il GEPD ha emesso un parere distinto nel quale sottolineava l'importanza di fornire informazioni adeguate sul trattamento dei dati personali ai candidati che figurano negli elenchi ristretti di entrambe le istituzioni.

Controllo individuale/progetto pilota

Il GEPD ha ricevuto una notificazione di controllo preventivo in merito a un progetto pilota sul controllo della produttività individuale presso il Consiglio (fascicolo 2008-436). Nella prospettiva di fornire ai capi delle unità linguistiche e ai singoli membri del personale degli indicatori di prestazione individuale, lo strumento proposto consentirebbe a ogni membro del personale di controllare la propria produzione e al capo dell'unità di cui tali membri fanno parte di controllare la produzione di uno qualsiasi dei membri dell'unità e la produzione di tutti i membri dell'unità con un'unica semplice operazione.

Per l'operazione di trattamento è stato chiesto il controllo preventivo in primo luogo perché il risultato del progetto pilota sarebbe usato dal capo dell'unità di cui i soggetti interessati fanno parte come un elemento per valutare la produzione di ciascun membro dello staff, in particolare in occasione del rapporto informativo, e il trattamento dei dati serve quindi a valutare l'efficienza del personale (articolo 27, paragrafo 2, lettera b)). In secondo luogo, il trattamento comporta interconnessioni tra due basi dati non previste dalla normativa nazionale o comunitaria (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)).

Con questo controllo preventivo il GEPD ha colto l'occasione per ricordare al Consiglio la politica in materia di progetti pilota. In linea di massima il progetto non può iniziare prima dell'attuazione delle raccomandazioni formulate dal GEPD nel suo parere. Inoltre, la fine del progetto pilota non innesca automaticamente l'applicazione generale e immediata del sistema. Risulta infatti necessario valutare i risultati della fase pilota prima di dare avvio alla piena operatività del sistema. Il risultati del progetto pilota devono essere comunicati al GEPD prima del lancio del progetto generale e il GEPD va informato di ogni modifica del sistema generale che potrebbe avere un impatto sul trattamento dei dati personali. Successivamente egli esaminerà i risultati del progetto pilota e le evenutali implicazioni per la protezione dei dati prima dell'avvio del sistema su larga scala. Nelle sue raccomandazioni il GEPD ha sottolineato che se al termine della fase pilota un progetto specifico dovesse diventare un progetto a pieno titolo sarebbe necessaria l'adozione di una decisione o di uno strumento giuridico che fornisca una base giuridica specifica per il trattamento dei dati personali.

Orario mobile

Un altro parere adottato in base all'articolo27, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 45/2001 riguardava l'interfaccia tra i sistemi di orario mobile (Flexitime) e PersonaGrata del Consiglio (fascicolo 2008-324). Il sistema PersonaGrata è uno strumento di gestione progettato per organizzare

il lavoro al servizio di traduzione del Consiglio. Scopo dell'interfaccia è l'importazione di dati dal sistema di orario mobile alla base dati PersonaGrata che evita così la duplicazione di dati ritenuti equivalenti tra le due basi dati.

Il GEPD ha giudicato che la registrazione di dati non fosse equivalente poiché questa categoria di dati è specifica per un sistema di orario mobile. Inoltre il numero di iscrizioni connesse alle assenze nel sistema di orario mobile è superiore a quello nel sistema PersonaGrata. I vari motivi di assenza sono pertanto presentati agli utenti come un solo e unico motivo di assenza nel sistema PersonaGrata. Il GEPD ha sottolineato che l'equivalenza dei dati in entrambi i sistemi potrebbe contribure a garantire il rispetto del principio della qualità dei dati.

Il GEPD ha formulato un altro parere sulle operazioni di trattamento relative al sistema di oratio mobile specifico alla DG Impresa e Industria della Commissione europea ([10]) (fascicolo 2008-111). In questa operazione di trattamento la DG Impresa e Industria intendeva attuare un'interfaccia a pulsante singolo nei PC del personale al fine di raccogliere dati sulla presenza.

Nella sua analisi il GEPD ha sostenuto che lo scopo dell'operazione di trattamento oggetto di notificazione da parte della DG in questione non coincide pienamente con lo scopo del sistema orario mobile, come risulta dall'esame del sistema di gestione del tempo (TIM) della Commissione europea. Infatti, nel caso notificato, una conservazione temporanea dei dati da parte del capo unità potrebbe portare a una valutazione non prevista dal sistema TIM. Pertanto il GEPD si è opposto all'invio di messaggi elettronici a una casella di posta elettronica funzionale dei capi unità. Ciò premesso il GEPD ha riconosciuto che l'ipotesi di un'interfaccia di facile impiego per registrare nel TIM le marcature orarie senza necessità di ricorrere all'interfaccia grafica di utente del sistema Sysper2-TIM sarebbe apprezzata.

Sorveglianza elettronica

La sorveglianza dell'uso di Internet da parte del personale di un'istituzione o organismo dell'UE

([10]) Il sistema di gestione del tempo (TIM) che integra l'orario mobile nello strumento di gestione del personale (Sysper 2) presso la Commissione europea era stato oggetto di un precedente controllo preventivo (2007 063).

La sorveglianza nascosta, in cui gli utenti non sono consapevoli che il loro uso di internet è controllato, non è permessa.

ha fornito al GEPD l'occasione di sottolineare la sua preferenza per un approccio preventivo sull'abuso dell'Internet piuttosto che repressivo e di porre in rilievo l'esigenza di proporzionalità quanto ai mezzi utilizzati (fascicolo 2008-284).

A questo riguardo il GEPD ha in particolare concluso che, in mancanza di un fondato sospetto, la sorveglianza di tutti gli URL visitati dagli utenti è inutile ed eccessiva. Per individuare un abuso il GEPD ha consigliato di ricorrere ad indicatori (volume dei dati scaricati, tempo passato a navigare su Internet, numero elevato di tentativi falliti di accedere a siti bloccati, ecc.) piuttosto che alla sorveglianza degli URL. Il GEPD ha tuttavia ammesso che, in specifiche circostanze, potrebbe essere necessario per l'istituzione sorvegliare gli URL di specifiche persone, ad esempio in caso di sospetto fondato che un determinato utente tiene un comportamento contrario all'istituzione (ad es. scaricare materiale pedofilo) nonché quando la lunghezza degli URL potrebbe lasciar presumere un tentativo di attacco propagato tramite URL.

Televisione a circuito chiuso

Il GEPD ha formulato un parere sul sistema di televisione a circuito chiuso (sistema CCTV) in vigore presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella sede di Bruxelles per ragioni di sicurezza (fascicolo 2007-634). Si tratta del primo parere del GEPD in tema di videosorveglianza. Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda al punto 2.7.2.

Controllo dell'identità e dell'accesso

Il GEPD ha adottato un parere sul sistema di controllo dell'identità e dell'accesso dell'OLAF (fascicolo 2007-635). Questo sistema fa parte dell'infrastruttura di sicurezza a protezione dei locali dell'OLAF nonché dei sistemi informatici e tecnologici. Il sistema è progettato per controllare l'identità e consentire o vietare l'accesso delle persone che entrano o escono dai locali dell'OLAF al di fuori dell'orario di lavoro e in speciali zone sicure. Per queste procedure l'OLAF si avvale di una smart card e di un'autenticazione dell'impronta digitale. I dati biometrici degli utenti sono registrati solo sulla smart card che non può essere utilizzata per alcun altro scopo.

Nel contesto del controllo dell'accesso da parte dell'OLAF, il GEPD ha interpretato il principio della necessità di conoscere nel senso che dovrebbero essere registrati nel sistema solo coloro che hanno bisogno di un accesso speciale e le cui impronte digitali devono quindi essere rilevate. Il GEPD ha pertanto raccomandato all'OLAF di rivalutare e riconsiderare la possibilità di ridurre l'elenco di persone le cui impronte digitali dovranno essere acquisite sulla base delle reali necessità di accedere ai locali al di fuori del normale orario di lavoro o di accedere a zone interne protette oppure di usare punti di accesso non sorvegliati, scale, per accedere ai locali sicuri dell'OLAF.

L'OLAF intendeva conservare i dati registrati (o le informazioni sul controllo dell'accesso) per periodi non superiori a un anno a fini di indagini su incidenti riguardanti la sicurezza. Il GEPD ha riconosciuto che potrebbe essere necessario tenere una tracciabilità dei dati di registrazione per un periodo di tempo che consenta la ricostruzione di eventi in caso di incidenti connessi con la sicurezza e che, nel caso dell'OLAF, un periodo estremamente breve potrebbe non risultare pratico. Tuttavia il GEPD ha sottolineato che l'OLAF dovrebbe elaborare una procedura di rilevazione e di reazione che permetta di scoprire e segnalare gli incidenti subito dopo il loro verificarsi. Ha anche invitato l'OLAF a riesaminare la fissazione del periodo di conservazione rivalutando la possibilità di abbreviarlo attraverso una statistica degli incidenti.

Il GEPD ha anche formulato un parere sul trattamento di informazioni personali effettuato dall'OLAF per assicurare che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai sistemi chiave di tecnologia delle informazioni dell'OLAF e per permettere le indagini sugli incidenti in materia di sicurezza (Core Business Information System – CBIS) (fascicolo 2008-223). L'autenticazione nel CBIS si fonda su certificati digitali e impronte digitali. I certificati sono registrati sulle tessere personali OLAF (smart card) degli utenti e protetti da un sistema di autenticazione con controllo biometrico su carta (match-on-card) Ogni utente dispone di tre modelli biometrici di impronte digitali registrati sulla propria tessera OLAF che è un'interfaccia di contatto utilizzata dal sistema di autenticazione informatico CBIS.

Nel parere formulato il GEPD ha specificamente valutato se sia rispettato il principio della qualità dei dati. A tal fine ha esaminato in dettaglio l'attuazione delle procedure di riserva in caso di insuccesso nella registrazione dei dati biometrici. Secondo il GEPD anche se la soluzione proposta dall'OLAF riduce il rischio di insuccesso nella registrazione, l'impossibilità di acquisizione dei dati biometrici può ancora presentarsi e in tal caso insorgerebbe una situazione di discriminazione. Il GEPD ha quindi suggerito all'OLAF di sviluppare un'alternativa praticabile in caso di impossibilità permanente di registrazione dei dati biometrici. Inoltre, ha anche preso in esame la definizione di tasso di falsi rifiuti ed ha raccomandato all'OLAF di stabilire un tasso di falsi rifiuti preciso, che rispecchi la politica in materia di sicurezza da esso adottata.

2.3.6. Consultazioni sulla necessità di controllo preventivo

Nel corso del 2008, il numero di consultazioni sulla necessità di un controllo preventivo da parte del GEPD è rimasto stabile: 20 consultazioni nel 2008 e 20 nel 2007.

Vari casi sono stati dichiarati soggetti a controlo preventivo, quali:

— assunzione di personale temporaneo;

— pubblicazione dei punti di promozione;

— violazioni del traffico;

— dati biometrici e controllo dell'accesso.

Alcune operazioni di trattamento non sono ancora state formalmente notificate al GEPD a seguito della sua risposta sulla necessità di un controllo preventivo.

Il trattamento relativo alle infrazioni del traffico presso il Consiglio è stato ritenuto soggetto a

controllo preventivo in quanto comprende dati su condanne penali e su sospetti di reati penali.

Si è giunti alla conclusione che le operazioni di trattamento sui dati biometrici e il controllo dell'accesso sono soggette a controllo preventivo ogniqualvolta siano usati sistemi di corrispondenza biometrica i quali infatti presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate. L'opinione del GEPD si basa principalmente sulla natura dei dati biometrici che sono altamente sensibili in virtù di caratteristiche insite in questo tipo di dati. Per esempio, i dati biometrici cambiano irrevocabilmente il rapporto tra corpo e identità in quanto rendono le caratteristiche del corpo umano "leggibili con strumenti informatici" e soggette ad ulteriore uso. Oltre al carattere estremamente sensibile dei dati il GEPD rileva anche che le possibilità di interconnessione e lo stato dell'arte degli strumenti tecnici potrebbero produrre risultati inattesi e/o indesiderabili per le persone oggetto di trattamento.

Il trattamento sulle indagini del responsabile della protezione dei dati (RPD) presso la Corte di giustizia non è stato giudicato soggetto a controllo preventivo. Infatti non è volto a valutare il comportamento di una persona né a valutarne la responsabilità. Inoltre la valutazione dell'RPD di una violazione delle norme del regolamento (CE) n. 45/2001 è un concetto più ampio rispetto a sospetti di reato, reati o condanne penali. Il fatto che i dati relativi a sospetti di reato, reati o condanne penali possano apparire occasionalmente non cambia la portata del trattamento.

Il caso connesso con l'accesso a documenti classificati non è stato considerato soggetto a controllo preventivo in quanto la natura o la portata dell'operazione di trattamento esula dal campo d'applicazione dell'articolo 27 del regolamento. Infatti se nei documenti classificati possono figurare dati sulla salute, sospetti di reato, reati, condanne penali o misure di sicurezza lo scopo del trattamento non è il trattamento di tali dati ma solo la registrazione delle persone che hanno accesso ai documenti in questione.

2.3.7. Notificazioni non soggette a controllo preventivo o ritirate

Nel 2008 il GEPD ha inoltre trattato 12 casi che sono risultati non essere soggetti a controllo preventivo (9,91 % dei casi sottoposti al GEPD). Si è giunti a tale conclusione dopo un'attenta analisi della notificazione. Ciononostante questa analisi ha portato ad alcune raccomandazioni del GEPD. Due dei casi riguardavano il settore delle telecomunicazioni, due il controllo dell'accesso, sette ([11]) il personale e uno altri settori come il sistema avanzato di registrazione (ARES) *e la nomenclatura comune* (Nomcom).

Uno dei sette casi concernenti il personale riguardava la gestione dell'orario ([12]) È stato giudicato non soggetto a controllo preventivo in quanto la notificazione era connessa alla notificazione principale sull'orario mobile ([13]) e non si riscontravano modifiche sostanziali sul trattamento stesso. Il GEPD ha tuttavia formulato alcune raccomandazioni sul periodo di conservazione dei dati.

Quanto al controllo dell'accesso una delle notifiche in merito ([14]) è stata strasmessa ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (presenza di un rischio specifico nel trattamento di dati relativi a misure di sicurezza). Secondo l'interpretazione del GEPD la nozione di "misure di sicurezza" di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) non riguarda la protezione materiale degli edifici e del personale, quanto piuttosto le misure prese nei confronti dei singoli nel quadro di provvedimenti penali (o amministrativi) ('*mesures de sûreté*' in francese).

Il GEPD ha anche esaminato se altri aspetti del trattamento diano adito alla necessità di un controllo preventivo. A questo proposito è rilevante l'uso della tecnologia RFID. A parere del GEPD il ricorso a questa tecnologia, senza ulteriori elementi aggiuntivi, non presenta rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 27. Ciò non significa tuttavia che non occorra raccomandare migliori prassi a garanzia della protezione della vita privata e dei dati. In ogni caso sono state formulate raccomandazioni sulla finalità precisa del trattamento,

([11]) Entità giuridica e identificazione bancaria dell'OEDT (2008-168), trattamento in relazione ai versamenti delle retribuzioni alla FRA (2008-396), procedura di valutazione dell'UAMI (2008-415 aggiornamento della notificazione), gestione del personale presso l'ITU del CCR della Commissione a Karlsruhe (2008-151 gli usi delle basi dati si riferiscono a trattamenti piuttosto distinti, nella notificazione non sono stati descritti con sufficiente dettaglio), Commissione, CCR di Karlsruhe sistema di orario mobile ZEUS (2008-486), fascicoli personali presso il Cedefop (2008-197) e Superviseo presso il Mediatore (2008-052 strumento non destinato alla valutazione).

([12]) Commissione, CCR Karlsruhe, orario mobile ZEUS (2008-486).

([13]) Commissione, sistema di gestione dell'orario Sysper 2 (TIM) (2007-063).

([14]) Cedefop (2008-195)

sulla descrizione del controllo interno dell'accesso, sull'informazione delle persone oggetto di trattamento, sul periodo di conservazione dei dati e sulle misure tecniche di sicurezza.

Tra i 10 casi ritirati, vale la pena sottolineare un caso specifico della Banca europea per gli investimenti (BEI) concernente le "persone politicamente esposte" (PEP) (fascicolo 2007 543). In origine il GEPD aveva ricevuto una notificazione di controllo preventivo per una procedura istituita presso la BEI per le persone politicamente esposte al fine di conformarsi alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La notificazione era stata successivamente ritirata poiché il manuale "base dati PEP", previsto all'origine, presumibilmente non sarebbe più stato redatto in futuro. Sono allo studio strumenti alternativi di controllo che verranno sottoposti a tempo debito al GEPD per un controllo preventivo.

In attesa dell'adozione di tali strumenti, sono attualmente in corso controlli da parte del responsabile capo dell'osservanza per assicurare il rispetto della direttiva 2005/60/CE. Il GEPD ha quindi formulato alcune raccomandazioni, che riguardano specificamente i periodi di conservazione e le informazioni da fornire alle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.

Sul periodo di conservazione la BEI ha fissato un termine di 15 anni di modo da tener conto, oltre ai limiti temporali generici per le azioni civili, di possibili richieste di accesso da parte delle autorità di tutto il mondo in collegamento con il terrorismo e altri reati gravi ai sensi della direttiva. Il GEPD ha invitato la BEI a rivalutare il periodo di 15 anni alla luce delle effettive richieste di informazioni da parte delle autorità nazionali.

In merito all'obbligo di informare gli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento il GEPD ha riconosciuto che fornire informazioni ad ogni PEP potrebbe in taluni casi seriamente perturbare le attività svolte dalla BEI in tema di prevenzione del riciclaggio privandole di efficacia. A tal fine si potrebbero applicare le deroghe previste all'obbligo di informazione, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento. Inoltre, considerando che in molti casi la BEI non ha alcun rapporto diretto né contrattuale con le persone interessate, si potrebbe applicare anche l'eccezione prevista all'articolo 12, paragrafo 2. In alternativa all'informazione individuale, il GEPD è disposto ad accettare un'avvertenza informativa generale sulle procedure di trattamento inerenti alle PEP da pubblicare sul sito web della BEI nonché sulla documentazione della Banca.

2.3.8. Follow-up dei pareri di controllo preventivo

Il GEPD, quando esprime un parere di controllo preventivo, formula di norma una serie di raccomandazioni di cui si deve tener conto per rendere il trattamento conforme al regolamento. Sono formulate raccomandazioni anche quando un caso viene analizzato per decidere circa la necessità di un controllo preventivo e alcuni aspetti critici sembrano richiedere misure correttive. Qualora il responsabile del trattamento dei dati non si conformi a tali raccomandazioni, il GEPD può esercitare i poteri conferitigli dall'articolo 47 del regolamento. Il GEPD può in particolare deferire la questione all'istituzione o all'organismo comunitario interessato.

Il GEPD può inoltre ordinare che si accolgano le richieste di esercitare determinati diritti in relazione ai dati (allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19), oppure può rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento. Può anche ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati oppure vietare i trattamenti a titolo provvisorio o definitivo. Qualora le decisioni del GEPD non vengano rispettate, questi ha il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato CE.

Tutti i casi relativi al controllo preventivo hanno dato luogo a raccomandazioni. Come spiegato in precedenza (cfr. punti 2.3.4 e 2.3.5), la maggior parte delle raccomandazioni concerne l'informazione degli interessati, i periodi di conservazione dei dati, la limitazione delle finalità e i diritti di accesso e di rettifica. Le istituzioni e gli organismi sono disposti a seguire queste raccomandazioni e finora non v'è stato bisogno di decisioni volte ad assicurarne l'attuazione. I tempi per l'attuazione di

dette misure variano da caso a caso. Il GEPD ha ora chiesto, nella lettera formale inviata insieme al suo parere, che le istituzioni o gli organismi interessati lo informino delle misure adottate in attuazione delle raccomandazioni entro tre mesi. Nel corso del 2008 il GEPD ha chiuso 36 casi, numero quasi pari al numero di casi del 2007. Questa cifra dovrebbe aumentare nel 2009 dato che molti casi di follow-up sono stati avviati o riconfermati.

2.3.9. Conclusioni e futuro

Come negli anni precedenti, i controlli preventivi, specie i controlli preventivi ex post, hanno rappresentato uno strumento molto importante nella sorveglianza delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Le conclusioni per il 2008 si possono riepilogare come segue.

- Il 2008 è stato un anno di lavoro intenso, che ha visto la formulazione di 105 parere, anche più che nel 2007 (90 pareri).
- Il lavoro è stato compiuto con una riduzione dei giorni per la formulazione dei pareri e un notevole calo del numero di giorni supplementari necessari.
- Per contro, si è registrato un aumento allarmante di giorni di sospensione necessari per ricevere informazioni dai responsabili del trattamento o dai responsabili della protezione dei dati.
- Per facilitare sia le notificazioni che la redazione dei pareri è stata avviata una nuova procedura per i controlli preventivi ex post del trattamento presso le agenzie, che prevede un approccio sistematico per argomenti.
- Sono state inoltre affrontate per la prima volta alcune questioni importanti, come il servizio di gestione dell'identità, il controllo dell'accesso mediante scansione dell'iride o l'autenticazione delle impronte digitali, le indagini di sicurezza, la controllo dell'uso di Internet da parte del personale, il sistema CCTV, ecc.

Gli sforzi futuri si concentreranno sui seguenti punti.

- Le istituzioni principali dovrebbero completare le loro notificazioni in tutti i settori che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 27 del regolamento e le agenzie dovrebbero compiere significativi progressi verso l'osservanza di tale obbligo.
- Il tempo necessario per dare seguito a ulteriori richieste di informazioni da parte del GEPD deve essere drasticamente ridotto, principalmente grazie ad una redazione soddisfacente delle notificazioni e relativi allegati.
- In alcuni settori, come la videosorveglianza, si registreranno progressi importanti con l'applicazione della nuova politica che limita il controllo preventivo ai sistemi che si discostano dalle procedure "standard" previste negli orientamenti (ved. punto 2.7).
- Il follow-up delle raccomandazioni continuerà sia attraverso le informazioni ricevute dai responsabili del trattamento (ved. punto 2.3.8) sia attraverso le ispezioni (ved. punto 2.5).

2.4. Reclami

2.4.1. Introduzione

L'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento n. 45/2001 stabilisce che il GEPD "ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario". Parte di questa sorveglianza si svolge attraverso l'esame dei reclami, come previsto nell'articolo 46, lettera a) ([15]).

Qualsiasi persona fisica può presentare un reclamo al GEPD, senza condizioni legate alla cittadinanza o al luogo di residenza, a norma degli articoli 32

([15]) Secondo l'articolo 46, lettera a), il GEPD "tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole"

e 33 del regolamento ([16]) I reclami possono essere inoltrati anche dal personale delle istituzioni e agenzie europee cui si applica lo statuto, in conformità dell'articolo 90 ter dello statuto ([17]).

I reclami sono ammissibili soltanto se provengono da una persona fisica e riguardano la violazione delle norme sulla protezione dei dati da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario in seguito a trattamento di dati personali nell'esercizio di attività che rientrano, integralmente o in parte, nel campo d'applicazione del diritto comunitario. Come descritto più avanti, vari reclami presentati al GEPD sono stati dichiarati inammissibili in quanto esulavano dalle sue competenze.

Ogniqualvolta il GEPD riceve un reclamo, trasmette all'autore del reclamo una dichiarazione di ricevimento, fatta salva l'ammissibilità del caso, a meno che il reclamo non sia palesemente inammissibile senza bisogno di ulteriore esame. Il GEPD chiede inoltre all'autore del reclamo di informarlo circa altre eventuali azioni dinanzi a un giudice nazionale, alla Corte di giustizia delle Comunità europee o al Mediatore europeo (pendenti o meno).

Se il caso è ammissibile, il GEPD procede ai debiti accertamenti, come opportuno, in particolare contattando l'istituzione o l'organismo interessato o richiedendo ulteriori informazioni all'autore del reclamo. Il GEPD ha il potere di ottenere dal responsabile del trattamento o dall'istituzione o organismo interessato l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie all'indagine. Può altresì accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività.

In caso di asserita violazione della normativa sulla protezione dei dati, il GEPD può rivolgersi al responsabile del trattamento interessato e presentare proposte volte a porre rimedio alla violazione o a migliorare la protezione degli interessati. In tal caso, il GEPD può:

— ordinare al responsabile del trattamento di conformarsi alle richieste di esercizio di determinati diritti dell'interessato,
— rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
— ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati,
— vietare trattamenti,
— adire l'istituzione comunitaria interessata, oppure il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,
— adire la Corte di giustizia ([18]).

Qualora la decisione comporti l'adozione di misure da parte dell'istituzione o dell'organismo, il GEPD ne segue l'evoluzione congiuntamente all'istituzione o all'organismo interessati.

Nel 2008 il GEPD ha ricevuto 91 reclami, di cui soltanto 23 sono stati dichiarati ammissibili e ulteriormente esaminati dal GEPD. La maggior parte degli altri reclami non riguardava il trattamento di dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, ma esclusivamente il trattamento a livello nazionale.

Nel 2008 si è trovato un rimedio ai 21 reclami ammissibili. Segue una breve illustrazione di alcuni di essi.

2.4.2. Casi dichiarati ammissibili

Raccolta o trasferimento di dati eccedenti

Il GEPD ha ricevuto un reclamo da un membro del personale della Commissione europea riguardante la richiesta della Commissione di produrre una dichiarazione fiscale belga completa del coniuge di tale membro al fine di controllarne il diritto alla copertura da parte dell'assicurazione sanitaria complementare (fascicolo 2008-370). Al termine dell'indagine il GEPD ha concluso che tale richiesta era eccedente e non conforme al principio di adeguatezza dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento. In seguito all'indagine del GEPD questa prassi è stata abbandonata e la Commissione raccoglie i dati che figurano nella dichiarazione fiscale belga solo per quanto riguarda il reddito professione e tutte le altre fonti di reddito possono essere tenute segrete.

Un altro reclamo è stato inoltrato da un membro del comitato del personale e da vari altri membri del personale dell'UAMI in merito al trattamento di dati personali in un sistema di controllo della qualità (fascicolo 2008-0119). Gli autori del

([16]) Secondo l'articolo 32, paragrafo 2, "qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 286 del trattato siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da un'istituzione o da un organismo comunitario". Articolo 33: "Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organismo della Comunità può presentare un reclamo al GEPD senza seguire la via gerarchica per una asserita violazione delle norme del [regolamento (CE) n. 45/2001]".

([17]) Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze.

([18]) Cfr. l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 45/2001

reclamo chiedevano al GEPD di esaminare la questione e confermare che:

— l'interconnessione di due basi dati per scopi diversi da scopi storici, statistici o scientifici non riguarda specifici membri del personale;

— i dati raccolti sono adeguati e pertinenti;

— i dati raccolti sono effettivamente non eccedenti, tenuto conto delle numerose statistiche sulla produttività degli esaminatori già disponibili a fini di valutazione;

i dati raccolti sono esatti;

— i dati non sono conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario.

Il GEPD ha giudicato il reclamo ammissibile sia per il rappresentante del comitato del personale che per i membri del personale in base agli articoli 33 e 90 dello statuto ed ha confermato la propria competenza in merito. Ha concluso che *a priori* non sussiste violazione del principio della qualità dei dati, né delle norme sulla conservazione dei dati.

Tuttavia la procedura in esame serviva a valutare la qualità del lavoro svolto dagli esaminatori e in particolare fa parte della procedura di valutazione. Secondo il GEPD, quindi, la procedura è soggetta a controllo preventivo. Il controllo preventivo dovrebbe di norma aver luogo prima dell'istituzione di una procedura, anche quando si trattasse solo di una fase di prova e per un periodo di qualche mese. L'istituzione del nuovo sistema di controllo della qualità senza notificazione di controllo preventivo al GEPD costituirebbe quindi una violazione del regolamento (CE) n. 45/2001. In base ai poteri conferitigli dall'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il GEPD ha invitato l'organismo interessato a notificare il trattamento di dati personali che deriva dal sistema di controllo della qualità a fini di controllo preventivo in virtù dell'articolo 27, paragrafo 1.

L'autore di un altro reclamo sosteneva che il nome e cognome di tutto il personale in funzione presso le istituzioni europee di Lussemburgo era stato trasferito dalla Commissione europea alla società di trasporti della città di Lussemburgo (fascicolo 2008-421), per il rilascio di una tessera di trasporto gratuito che non reca né il nome né il cognome ma solo un numero. Egli sosteneva che questa soluzione non era necessaria, né proporzionale e che violava i principi di protezione dei dati.

Il GEPD ha effettuato accertamenti sulla questione ed ha rilevato che la Commissione aveva inviato una comunicazione ai membri del personale nel quale li informava, prima che il trattamento avesse luogo di tutti gli elementi necessari ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001. Gli interessati avevano la possibilità di accettare o di opporsi al trasferimento del proprio nome e cognome alla società di trasporti della città di Lussemburgo. Di conseguenza, in questo caso, l'elemento di consenso giustificava la legittimità del trasferimento in questione ai sensi dell'articolo 5, lettera d) del regolamento. Inoltre secondo il GEPD l'iniziativa della Commissione di rilasciare tessere di trasporto gratuito rientrava in un compito di interesse pubblico alla luce dello statuto che prevede la possibilità per le istituzioni di adottare misure a carattere sociale per il benessere del proprio personale. Questo elemento aggiunto poteva quindi giustificare la legittimità del trasferimento ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del regolamento.

Accesso ai dati

Un funzionario del Parlamento europeo ha presentato al GEPD un reclamo sostenendo che le era stato negato il diritto di accesso e rettifica del proprio fascicolo medico da parte dell'unità di gestione delle assenze per malattia presso il Parlamento (fascicolo 2007-681).

Nella sua valutazione giuridica il GEPD ha fornito tra l'altro un'interpretazione non restrittiva dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha sostenuto che l'autrice del reclamo aveva non solo il diritto di accedere al proprio fascicolo medico ma anche il diritto di ottenere una copia o fotocopia dei propri dati medici senza alcun limite di copie. Per quanto riguarda il diritto di rettifica dei dati, il GEPD ha sottolineato che, sebbene impossibile rettificare valutazioni mediche, l'autrice dovrebbe avere il diritto di tenere aggiornato il proprio fascicolo medico aggiungendovi altri pareri medici. Quanto alla richiesta di trasferire il proprio fascicolo medico al dottore da lei nominato, il GEPD ha giudicato che la necessità di tale trasferimento era dimostrata dal suo esplicito consenso che provava altresì che non avrebbe potuto recare pregiudizio ai legittimi interessi della persona in questione

La decisione del GEPD su questo reclamo ha presentato un interesse particolare per il sindacato SFIE del Parlamento europeo che ha inviato un messaggio di posta elettronica al personale di quella istituzione citando le raccomandazioni del GEPD.

Un altro reclamo ricevuto riguardava una presunta violazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte della Commissione europea e dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) in merito al rifiuto di accesso ai risultati di prove ottenuti in un concorso generale EPSO (fascicolo 2007-0250). Il GEPD ha ritenuto che l'autore del reclamo avesse diritto di accesso ai suoi risultati o voti ottenuti durante la preselezione, le prove scritte e orali del concorso generale EPSO, in base all'articolo 13 del regolamento. Questo diritto potrebbe essere soggetto a talune limitazioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento. In particolare si dovrebbero sopprimere o oscurare i nomi degli altri partecipanti contenuti nei risultati della prova comparativa dell'autore del reclamo, come pure, se necessario, rendere impossibile l'identificazione dei singoli membri della giuria. In seguito all'intervento del GEPD, l'EPSO ha accettato di comunicare i risultati richiesti all'interessato ed il caso è stato chiuso.

Un reclamo interessante sull'accesso a dati personali "inesistenti" è pervenuto da un ex membro del personale della Commissione europea (fascicolo 2008-0438). L'autore reclamava che, in una lettera inviatagli, la Commissione citava uno studio comparativo contenente i suoi dati personali. Alla richiesta di comunicare lo studio, la Commissione aveva rifiutato sostenendo che lo "studio" non era mai stato scritto e che si basava unicamente su una consultazione orale di un esperto. Dopo un'indagine sui fatti, il GEPD ha concluso che non vi era alcuna prova dell'esistenza di tale studio e che quindi non esisteva alcun dato personale e pertanto nemmeno la possibilità di accedervi.

Trattamento dei dati sensibili

Il GEPD ha ricevuto un reclamo di un ex dipendente della Commissione che lamentava il trattamento improprio riservato a dati sulla salute nel quadro della gestione dell'assicurazione infortuni (fascicolo 2007-0521). Secondo l'autore del reclamo, questa particolare categoria di dati personali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento era stata trasferita a un terzo senza sufficiente motivazione della necessità in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). Di fatto la Commissione aveva trasferito informazioni concernenti la "perizia psichiatrica" dell'interessato. Dopo un'analisi dei fatti il GEPD ha concluso che la Commissione non aveva motivo di divulgare quella perizia.

Un altro reclamo è pervenuto da un dipendente della Commissione in relazione al trattamento di dati personali concernenti la sua vita sessuale (fascicolo 2007-459). L'autore del reclamo lamentava anche la fuga di tali dati verso terzi. Successivamente agli accertamenti il GEPD è giunto alla conclusione che:

— i dati personali dell'autore del reclamo erano stati trattati in assenza di base giuridica;

— all'autore del reclamo non erano state fornite le informazioni necessarie relativamente al trattamento (o con motivazioni che ne giustificassero la comunicazione);

— le misure di sicurezza applicabili non erano consone ai rischi dovuti al trattamento e alla natura dei dati personali.

Il GEPD ha chiesto inoltre ai competenti servizi della Commissione di attuare misure destinate ad impedire violazioni del regolamento (CE) n. 45/2001 in futuro. A seguito della decisione del GEPD la Commissione si è impegnata ad adottare le azioni opportune per conformarsi alle disposizioni del regolamento.

Nel contesto della procedura per l'attribuzione di posti di parcheggio per il personale con disabilità un reclamo è stato presentato nei confronti della Commissione europea (fascicolo 2007-611). Un dipendente della Commissione lamentava che dati sensibili relativi al suo stato di salute erano stati inviati a mezzo posta elettronica a vari terzi senza ragione apparente. Dopo aver valutato i fatti il GEPD ha concluso che esisteva una base giuridica per la trasmissione a terzi del messaggio di posta elettronica al fine di prendere una decisione sul prolungamento dell'autorizzazione al parcheggio, ma che i dati medici avrebbero dovuto essere soppressi dal messaggio di posta elettronica per taluni destinatari. Il GEPD ha sottoposto la questione al responsabile del trattamento chiedendo la cancellazione dei dati medici da parte dei destinatari che li avevano ricevuti indebitamente.

In un altro reclamo la presunta violazione dei diritti alla protezione dei dati riguarda azioni intraprese sulla base di una richiesta di congedo straordinario per malattia grave del coniuge (fascicolo 2007-602). L'autore del reclamo sosteneva che i due certificati medici erano stati trasmessi, o quanto meno mostrati, dal capo del personale all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN), in violazione dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento.

Dopo aver dichiarato il reclamo ammissibile, la desisione del GEPD si è focalizzata sul fatto che i dati relativi alla salute erano stati trasmessi all'AIPN senza il consenso dell'interessato e in assenza di un fondamento nel trattato CE o in altro atto legislativo adottato sulla base dei trattati, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento.

In effetti, le norme d'applicazione sul congedo prevedono che, nel quadro di una richiesta di congedo speciale fino a tre giorni, occorra produrre, in linea di massima, un certificato medico al responsabile del servizio congedi. Le norme non prevedono che il certificato medico possa essere comunicato all'AIPN. Di fatto, l'intervento dell'AIPN è previsto esplicitamente soltanto in caso di malattia grave cronica per la quale l'AIPN può concedere proroghe fino a tre giorni. Inoltre, le norme d'applicazione prevedono che se l'interessato ritiene che le informazioni contenute nel certificato sono riservate, il certificato stesso può essere trasmesso solo al servizio medico e al responsabile del servizio congedi saranno comunicate soltanto le informazioni di base concernenti il congedo. Ne consegue che questa disposizione esclude esplicitamente la comunicazione di dati riservati al responsabile del servizio congedi e pertanto, *a maggior ragione,* all'AIPN. In mancanza di un servizio medico presso l'organismo in questione, l'autore del reclamo aveva trasmesso il certificato medico al capo delle risorse umane, facendo esplicita richiesta di riservatezza. La successiva comunicazione di tali dati all'AIPN non trovava pertanto alcuna giustificazione nelle norme d'applicazione.

Il GEPD ha anche rilevato che la procedura per la richiesta di congedo straordinario dovrebbe essere sottoposta al controllo preventivo del GEPD dal momento che comporta il trattamento di dati sulla salute.

In un altro caso l'autore del reclamo ha sostenuto che il trattamento di alcuni dati che lo riguardano, nel quadro della procedura di valutazione presso un'agenzia, costituisce una violazione dell'articolo 10 del regolamento (fascicolo 2008-124). I dati trattati dal suo valutatore per la procedura di valutazione si riferivano alla salute dell'autore del reclamo (numero di giorni in congedo di malattia), all'attività professionale del coniuge e al fatto che era un membro attivo del comitato del personale.

Quanto ai dati relativi alla salute, il GEPD ne ha constatato la pertinenza nella misura in cui risultavano necessari per calcolare l'effettivo periodo lavorato ai fini della valutazione. Sui dati relativi alle attività professionali del coniuge, il GEPD ha fatto notare che questa informazione era irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati. In merito all'appartenenza al comitato del personale, il GEPD ha giudicato tali dati non contemplati dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento, che fa esplicito riferimento al divieto di trattare dati che rivelino l'appartenenza sindacale ma non l'appartenenza al comitato del personale. È stato anche rilevato che tali dati sono pertinenti e non eccedenti per la finalità della procedura di valutazione in quanto il tempo dedicato a questa attività rientra nell'orario di lavoro, in conformità, quindi, con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.

Diritto di rettifica

Il GEPD ha ricevuto un reclamo relativo al diritto di rettifica di un funzionario della Commissione europea (fascicolo 2008-0353). L'autore aveva inviato svariate richieste a vari servizi della Commissione al fine di rettificare i suoi dati personali connessi con l'orario mobile nel sistema Sysper2 senza reazione da parte della Commissione. Successivamente all'introduzione di un reclamo presso il GEPD, la DG Personale e amministrazione ha in fine rettificato i dati errati nel pertinente archivio.

Obbligo di informazione

Un reclamo introdotto contro la Commissione europea da una persona riguardava il trattamento di dati relativi all'assicurazione infortuni (fascicolo 2007-0520). L'autore del reclamo sosteneva che i dati che lo concernevano, ottenuti dall'interessato stesso e da terzi, erano stati raccolti, conservati e trasferiti a terzi senza ne che fosse stato debitamente informato (articoli 11 e 12 del regolamento). L'interessato lamentava anche che l'accesso non era stato consentito a tutti i suoi dati personali trattati dalla Commissione. Inoltre, l'autore del reclamo

riteneva che la Commissione fornisse una presentazione parziale e tendenziosa del suo caso e desiderava pertanto esercitare il diritto di rettifica (articolo 14 del regolamento).

Dopo aver valutato il reclamo, il GEPD è giunto alla conclusione che il responsabile del trattamento non aveva rispettato gli obblighi imposti dagli articoli 11 e 12 del regolamento ed ha respinto il reclamo per altri motivi.

Un altro tra i reclami ricevuti dal GEPD è stato introdotto da un ex membro del personale dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Vi si sosteneva una presunta violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'agenzia, segnatamente un trasferimento illecito ed eccedente di dati finanziari dettagliati dell'interessato tra due destinatari interni all'agenzia (fascicolo 2007-0718).

]Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, il GEPD ha riscontrato che l'agenzia non aveva informato l'interessato dei suoi diritti in merito al trasferimento dei suoi dati finanziari, trasferimento peraltro necessario per la programmazione finanziaria di un progetto, prima che questo avvenisse, in conformità dell'articolo 12 del regolamento. Nella sua decisione, il GEPD ha pertanto raccomandato all'agenzia di mettere in pratica norme specifiche relative ai trasferimenti all'interno dell'agenzia, alla conservazione dei dati trasferiti e all'informazione da fornire agli interessati.

Pubblicazione nella relazione annuale 2005 – ulteriore aggiornamento

Nel luglio 2005, il GEPD ha ricevuto un reclamo contro l'OLAF che ha sollevato varie questioni nel quadro del regolamento (CE) n. 45/2001, segnatamente il trattamento scorretto dei dati personali e il trasferimento di dati inesatti riguardanti l'autore del reclamo da parte dell'OLAF, nel quadro di un'inchiesta su un presunto coinvolgimento in un caso di corruzione, nel corso del 2002 e all'inizio del 2004 (fascicolo 2005-0190).

Nel dicembre 2005, il GEPD aggiunto ha adottato una decisione in merito a tale reclamo. Pur riconoscendo la competenza a ricevere il reclamo, in quanto inerente a questioni che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento, il GEPD ha concluso di non poter adottare altre misure che modificherebbero la situazione a vantaggio dell'autore del reclamo. Questo caso è stato brevemente citato nella relazione annuale 2005.

Nel 2006 l'autore del reclamo ha presentato una denuncia al Mediatore europeo sul trattamento riservato al suo reclamo iniziale. In una seconda denuncia, ha anche contestato la breve presentazione del suo caso nella relazione annuale 2005, dichiarandola inesatta e prematura. Riguardo alla seconda denuncia, il GEPD ha accettato di procedere ad un aggiornamento del fascicolo, inclusivo di una descrizione corretta e completa del caso dell'autore del reclamo. L'aggiornamento in questione è stato pubblicato nella relazione annuale 2007. Inoltre, alla luce della decisione del Mediatore europeo sulla seconda denuncia, una nota corrispondente è stata aggiunta alla relazione annuale 2005 disponibile sul sito del GEPD.

Nell'aprile 2008, in merito alla prima denuncia il Mediatore europeo ha concluso che non fossero giustificate ulteriori indagini sulle affermazioni e richieste dell'autore della denuncia ed ha quindi chiuso il caso. In una successiva osservazione ha riconosciuto che alla luce dell'articolo 46, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 45/2001 il GEPD gode in effetti di un certo margine di discrezione quanto ai reclami su cui condurre accertamenti e svolgere indagini. Secondo il Mediatore europeo, inoltre, sarebbe opportuno e molto utile per i potenziali autori di futuri reclami che il GEPD annunciasse, in un documento di strategia generale, quali sono i criteri o gli orientamenti che intende applicare nell'esercizio del suo potere di discrezione all'apertura di indagini e allo svolgimento degli accertamenti relativi ai reclami che gli sono sottoposti. Questo suggerimento sarà seguito nel contesto dell'elaborazione di un manuale interno sul trattamento dei reclami e la successiva pubblicazione di informazioni sui principali elementi della procedura, oltre ad informazioni sull'ammissibilità dei reclami, sul sito web del GEPD (ved. punto 2.4.5).

2.4.3. Casi inammissibili: principali motivi di inammissibilità

Dei 91 reclami ricevuti nel 2008, 68 sono stati dichiarati inammissibili. La gran parte di tali reclami non riguardava il trattamento di dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo

comunitario, ma esclusivamente il trattamento a livello nazionale. In alcuni di detti reclami si chiedeva al GEPD di riesaminare una posizione adottata da un'autorità nazionale di protezione dei dati, il che esula dal suo mandato. In tali casi, i ricorrenti sono stati informati del fatto che la Commissione europea è competente nel caso in cui uno Stato membro non applichi la direttiva 95/46/CE.

Istituzioni e organismi comunitari non direttamente interessati

A titolo di esempio il GEPD ha ricevuto due reclami riguardanti il trattamento di dati personali di membri del personale CE, anche se il trattamento non è stato effettuato da un'istituzione o organismo comunitario, ma dai sindacati che operano all'interno di tali istituzioni. Un caso riguardava un membro del personale che lamentava di aver ricevuto da un sindacato informazioni politiche presso l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio. In tal caso il sindacato aveva utilizzato l'elenco di tutti gli indirizzi di posta elettronica forniti dall'istituzione. Tuttavia il reclamo riguardava un sindacato operante in virtù della legislazione nazionale e che aveva avuto accesso a tali informazioni (fascicolo 2008-724). Un altro esempio riguardava la divulgazione di dati personali a terzi da parte di un sindacato CE. Anche in questa occasione il GEPD ha riconosciuto la non applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 in quando il sindacato in questione è una persona giuridica ai sensi della legislazione nazionale (fascicolo 2008-071). Di conseguenza sono stati forniti i contatti delle autorità nazionali di protezione dei dati, insieme con una spiegazione del motivo per cui il GEPD non è competente per trattare il caso.

Violazioni non connesse con il trattamento dei dati personali

Il numero elevato di reclami inammissibili comprendeva anche presunte violazioni da parte di istituzioni e organismi comunitari ma i cui argomenti esulavano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. In effetti, alcuni degli autori dei reclami cercavano di ottenere la revisione o l'annullamento di singole decisioni dell'amministrazione comunitaria, sostenendo che contenessero dati personali e che occorresse rispettare il loro diritto alla rettifica di tali dati.

Il GEPD ha dichidarato tali reclami inammissibili per il motivo che, anche se una decisione dell'amministrazione comunitaria contiene dati personali, ciò non implica che il GEPD sia competente per accertare i fatti in merito a un reclamo contro le decisioni in questione. Per essere ammissibile il reclamo deve riguardare il trattamento di dati personali in quanto tali e non l'interpretazione dei dati personali quando un'istituzione esercita il suo potere discrezionale.

Gli stessi fatti sono già all'esame di altri organismi

Il GEPD di norma dichiara inammissibile un reclamo se la stessa questione (stesse circostanze fattuali) sono già state esaminate da un giudice, dal Mediatore europeo o da organi amministrativi analoghi. Un esempio di questi casi riguarda un membro del personale che lamentava la mancata applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 nel contesto di un'indagine amministrativa condotta da un organismo comunitario. L'indagine amministrativa, condotta per accertare i fatti relativi a una controversia su un presunto accesso non autorizzato alla casella di posta elettronica dell'autore del reclamo, era stata seguita da un procedimento disciplinare, tuttora in corso al momento della presentazione del reclamo. L'autore del reclamo aveva inoltre presentato una denuncia analoga al Mediatore europeo.

Secondo il GEPD l'assunzione di una decisione sulla questione della mancata applicazione del regolamento sarebbe stata prematura nell'attesa che l'amministrazione giungesse a conclusioni definitive nell'ambito del procedimento disciplinare. L'indagine sul caso da parte del GEPD avrebbe anche portato a una duplicazione di procedure con il Mediatore europeo.

2.4.4. Collaborazione con il Mediatore europeo

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organismi comunitari. Vi è una sovrapposizione di competenze tra il Mediatore e il GEPD per quanto riguarda il trattamento dei reclami, nel senso che alcuni casi di cattiva amministrazione possono riguardare il trattamento di

dati personali. Pertanto, le denunce presentate al Mediatore possono implicare questioni inerenti alla protezione dei dati. Analogamente, i reclami rivolti al GEPD possono riguardare denunce che hanno già formato oggetto, integralmente o in parte, di una decisione del Mediatore.

Per evitare doppioni inutili e assicurare un approccio coerente alle questioni inerenti alla protezione dei dati, di carattere sia generale che particolare, sollevate dai reclami, nel novembre 2006 il Mediatore e il GEPD hanno firmato un memorandum d'intesa. In pratica, il memorandum ha portato a un utile scambio di informazioni tra il GEPD e il Mediatore ove pertinente.

Il Mediatore ha consultato il GEPD sui casi che sollevavano questioni relative alla protezione dei dati e ha informato il GEPD delle sue decisioni in merito a casi che erano stati sottoposti anche al GEPD o che avevano implicazioni in materia di protezione dei dati. In un caso in cui l'autore del reclamo aveva scelto di presentare anche una denuncia al Mediatore, i risultati dell'inchiesta svolta dal GEPD sono stati trasmessi al Mediatore per evitare una duplicazione degli accertamenti.

2.4.5. Altre attività in materia di reclami

Il GEPD ha continuato a lavorare ad un manuale interno per il trattamento dei reclami da parte del suo personale. Nel 2009 saranno resi disponibili sul sito web del GEPD i principali elementi della procedura e un formulario tipo per la presentazione dei reclami, nonché informazioni sull'ammissibilità degli stessi. Questa pubblicazione dovrebbe aiutare i potenziali autori di un reclamo a presentare il loro reclamo, limitando al contempo il numero di reclami palesemente inammissibili e fornendo al GEPD le informazioni più complete e più pertinenti per il trattamento del reclamo.

2.5. Politica in materia di ispezioni

2.5.1. "Primavera 2007" e oltre

Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD ha il compito di controllare e assicurare l'applicazione del regolamento. Nel marzo 2007 il GEPD ha avviato una procedura nota come "Primavera 2007" nell'ambito di uno sforzo per valutare la conformità con il regolamento in diverse istituzioni e agenzie e per fare il punto dei progressi realizzati sinora.

La prima parte dell'operazione avviata nel 2007 è consistita nell'invio di lettere ai direttori delle istituzioni e agenzie per misurare il livello di conformità al regolamento. Sono stati trattati quattro gruppi di questioni, riguardanti: lo status del responsabile della protezione dei dati (RPD); l'inventario delle operazioni dl trattamento che riguardano i dati personali; l'inventario delle operazioni dl trattamento che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 27 del regolamento e l'ulteriore attuazione del regolamento in quanto tale. Questa operazione ha indotto le agenzie che ancora non vi avevano provveduto a nominare un RPD e a valutare le risorse ed il personale necessari per l'esercizio delle sue mansioni. L'operazione ha parimenti incoraggiato le istituzioni/agenzie ad individuare le operazioni di trattamento relative ai dati personali e a determinare quali operazioni siano soggette al controllo preventivo da parte del GEPD. L'operazione ha stimolato le istituzioni ed agenzie a recuperare l'arretrato dei casi di controllo preventivo "ex-post", e si è tradotta in un enorme aumento del numero di casi presentati al GEPD per il controllo preventivo nel 2007.

Sulla scorta delle risposte ricevute da istituzioni e agenzie, il GEPD ha elaborato una relazione generale sul livello di conformità. La relazione è stata pubblicata nel maggio 2008 ed è stata inviata a tutte le istituzioni e agenzie.

Come annunciato, l'operazione va vista come l'inizio di una costante attività del GEPD intesa ad assicurare la conformità con il regolamento, che si tradurrà in eventuali ispezioni sul posto e regolari richieste del GEPD ai direttori delle istituzioni ed agenzie, nell'ottica di valutare gli ulteriori progressi compiuti in questo settore. A questo proposito, nell'ottobre 2008 sono state inviate lettere con la richiesta di nuovi aggiornamenti sulla situazione nelle agenzie e nelle istituzioni. Sono emerse altre questioni riguardanti l'ulteriore applicazione del regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'esercizio dei diritti delle persone interessate e il numero di reclami presentati al RPD. Le risposte erano attese per dicembre 2008 e saranno oggetto di una relazione successiva nel corso della primavera 2009.

2.5.2. Ispezioni

Il GEPD ha recentemente iniziato a sviluppare ulteriormente la sua politica di ispezioni. L'esperienza precedente di indagini nell'ambito di un reclamo e l'attività "Primavera 2007" hanno evidenziato la necessità di rendere sistematiche le ispezioni del GEPD in base ai legittimi poteri conferiti al garante da diversi articoli del regolamento (CE) n. 45/2001.

Le ispezioni sono uno strumento fondamentale per il GEPD, in quanto autorità di controllo, verificare e garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento (articolo 41, paragrafo 2 e articolo 46, lettera c)). Gli ampi poteri di accedere a qualsiasi informazione e dati personali necessari per le indagini nonché a qualsiasi locale in cui il responsabile del trattamento o l'istituzione o l'organismo comunitario svolgano le proprie attività sono stati previsti per garantire che il GEPD disponga di mezzi efficaci per svolgere la sua funzione pubblica (articolo 47, paragrafo 2 del regolamento). Le ispezioni possono essere avviate a seguito di un reclamo o su iniziativa propria del GEPD (articolo 46, lettere a) e b) del regolamento).

Le istituzioni e gli organismi europei devono cooperare con il GEPD nello svolgimento delle sue mansioni e dovrebbero fornire le informazioni e accordare l'accesso richiesti (articolo 30 del regolamento).

Durante le ispezioni, il GEPD verifica i fatti e la realtà in loco con l'ulteriore scopo di assicurare la conformità con il regolamento nelle istituzioni e organismi comunitari. Inoltre, le ispezioni possono contribuire in misura sostanziale a sensibilizzare le istituzioni in cui esse vengono effettuate sulle questioni relative alla protezione dei dati, nonché a offrire un sostegno al lavoro dei responsabili della protezione dei dati.

Nel 2008 il GEPD ha definito la prima procedura globale per le sue attività d'ispezione nel settore del controllo. Si tratta di una procedura in tre fasi:

— in una prima fase sono state effettuate due visite di prova per verificare sul posto la metodologia del GEPD;

— nella seconda fase il GEPD ha perfezionato la sua metodologia pratica;

— nella terza fase, si è proceduto a due ispezioni in istituzioni europee scelte nell'ambito dell'esercizio "Primavera 2007".

Visite "di prova"

Queste visite in loco perseguivano una duplice finalità: oltre a verificare la metodologia di ispezione del GEPD, avevano lo scopo di controllare la reale conformità con il regolamento in determinati settori prestabiliti. Ciò ha quindi implicato che il GEPD formulasse raccomandazioni in diversi casi per migliorare il livello di protezione dei dati nei servizi visitati. In tali casi, è atteso un riscontro da parte dei responsabili del trattamento entro un determinato termine.

Consiglio dell'Unione europea

Nel luglio 2008, sono state effettuate tre visite negli uffici del Consiglio dell'Unione europea (fascicolo 2008-359). Oltre a perfezionare ulteriormente la sua metodologia pratica in materia di ispezioni, il GEPD ha verificato due operazioni di trattamento dei dati personali e ha condotto interviste in una direzione.

Nella prima visita il GEPD ha verificato alcuni punti contenuti nella notifica all'RPD (estratti dal registro dell'RPD) riguardanti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'istituzione dei diritti al momento di assunzione delle funzioni (*fixation du droits* in francese). A seguito delle raccomandazioni del GEPD posteriori alla visita, il responsabile del trattamento ha già informato il GEPD circa le misure adottate.

La visita successiva alla direzione dei sistemi di informazione e comunicazione aveva lo scopo di esaminare quali misure erano state adottate dal responsabile del trattamento per garantire che le operazioni di trattamento dei dati personali fossero notificate all'RDP (articolo 25 del regolamento). Il GEPD seguirà i progressi in questo settore e chiederà un riscontro sulla nomina in tale direzione di una persona di contatto in materia di protezione dei dati e collegata allo status delle notifiche.

La terza azione riguardava un'operazione di trattamento preventivamente controllata dal GEPD. Il personale del GEPD ha verificato le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla procedura di selezione di tirocinanti (fascicolo 2007-217) e l'applicazione delle raccomandazioni del GEPD. Il responsabile del trattamento ha già informato il GEPD circa l'attuazione di alcune raccomandazioni ricevute dopo la visita. Restano tuttavia in sospeso alcune questioni.

OLAF

Nell'ottobre 2008, il personale del GEPD ha proceduto ad una visita in loco negli uffici dell'OLAF per affinare maggiormente la metodologia pratica del GEPD per le ispezioni. Lo scopo era anche di verificare la concretezza delle misure adottate dall'OLAF per dare attuazione a talune raccomandazioni formulate dal GEPD in un'opinione sul controllo preventivo in merito alle indagini interne dell'OLAF (fascicolo 2005-418).

La visita del GEPD (fascicolo 2008-488) si è concentrata su alcune questioni importanti dal punto di vista della protezione dei dati, in particolare la prassi di identificare talune categorie di persone interessate nella linguetta "persone" del sistema di gestione dei fascicoli dell'OLAF. Il personale del GEPD ha anche avuto accesso a determinati fascicoli nel sistema di gestione dei fascicoli dell'OLAF per visionare le notificazioni inviate alle persone interessate, la prassi in materia di differimento dell'obbligo di notificazione e i trasferimenti di dati personali riguardo ai casi selezionati per la visita. Inoltre, il GEDP ha indagato sulle previste notificazioni all'RPD dell'OLAF nei casi riguardanti la posta elettronica o i documenti di carattere personale nell'ambito del protocollo OLAF delle procedure operative standard nello svolgimento di indagini di informatica legale.

Nel trasmettere all'OLAF un riscontro dopo la visita, il GEPD ha insistito sul suo approccio precedente nei settori esaminati. L'obbligo di informazione dovrebbe essere adempiuto e, qualora l'informazione fosse differita, ne dovrebbe rimanere traccia scritta nel fascicolo. In caso di trasferimento dei dati personali, ne dovrebbe essere data notificazione. Il GEPD ha incoraggiato l'OLAF a discutere la prassi dei trasferimenti orali. Ha esortato l'OLAF a utilizzare la linguetta "persone" nel sistema di gestione dei fascicoli per identificare le persone interessate, quale strumento utile per la corretta applicazione di altri obblighi.

Poiché il protocollo dell'OLAF sull' informatica legale è ancora allo stadio di progetto di documento, il GEPD ha incoraggiato questo organismo a fare il necessario per adottare il protocollo come documento OLAF e cominciare ad applicarlo.

In guisa di osservazione generale, il GEPD ha incoraggiato l'OLAF a elaborare progetti di dichiarazioni e/o notificazioni standard relative alla protezione dei dati, a disposizione degli addetti ai fascicoli, che questi ultimi potrebbero aggiungere al testo dei pertinenti documenti. Ha inoltre insistito sulla necessità di adottare le misure richieste per utilizzare l'intero modulo sulla protezione dei dati per soddisfare alle obbligazioni previste al regolamento (CE) n. 45/2001.

Perfezionamento della metodologia pratica

Le due visite "di prova" hanno consentito al GEPD di mettere a punto il suo manuale interno per le ispezioni e di stilare l'attuale versione degli orientamenti sulla politica in materia di ispezioni.

Il manuale per le ispezioni costituisce una guida pratica per il personale del GEPD che si occupa dei controlli e che partecipa alle missioni d'ispezione: contiene la descrizione della procedura amministrativa, i compiti degli ispettori, i moduli standard per la presentazione dei documenti d'ispezione e la politica di sicurezza per le ispezioni. Spiega le finalità di tali documenti e fornisce utili consigli preliminari a un'ispezione. L'attuale versione del manuale è soggetta a modifiche a seguito delle evoluzioni delle prassi ed esperienze del GEPD. Il manuale sarà adottato formalmente nel corso del 2009 e sarà riveduto e, se necessario, aggiornato, annualmente.

La versione attuale degli orientamenti sulla politica in materia di ispezioni è inviata alle istituzioni e agli organismi prima delle ispezioni. Questi orientamenti, dopo la messa a punto definitiva, saranno pubblicati sulla pagina web del GEPD. Essi descrivono, tra l'altro, le principali fasi di una procedura d'ispezione, le basi giuridiche delle ispezioni, i poteri del GEPD e il ruolo dell'RPD durante l'ispezione.

Le ispezioni collegate a "Primavera 2007"

Nel maggio 2008, il GEPD ha scelto di ispezionare tre istituzioni e un'agenzia, principalmente in base alle conclusioni tratte nel quadro dell'esercizio "Primavera 2007". Due ispezioni sono state effettuate nel novembre e dicembre 2008 e altre due sono previste per l'inizio del 2009.

Comitato economico e sociale europeo

Nel novembre 2008, il GEPD ha ispezionato il Comitato economico e sociale europeo (CESE) (fascicolo 2008-574). L'ispezione si è svolta per

verificare la concretezza delle misure adottate dal Comitato per conformarsi al regolamento in due settori principali:

— la situazione dell'inventario dell'RPD e l'obbligo dei responsabili del trattamento di notificargli le operazioni di trattamento dei dati personali (articolo 25 del regolamento);

— le operazioni di trattamento riguardanti la gestione di richieste relative a tirocini remunerati (fascicolo 2008-158) e quelle in materia di trattamento dei dati personali da parte del servizio medico (fascicolo 2007-0004). Entrambe le operazioni di trattamento erano state oggetto di un controllo preventivo del GEPD, che aveva formulato delle raccomandazioni per innalzare il livello di protezione dei dati personali da parte dei responsabili del trattamento.

Inventario e notificazioni: i responsabili del trattamento che a tutt'oggi non hanno ancora presentato all'RPD la notifica definitiva sul trattamento dei dati sono stati ascoltati dagli ispettori del GEPD circa i motivi alla base della situazione, le misure prese per garantire ulteriori progressi in questo campo e i termini previsti per la notifica all'RPD.

*Gestione di richieste relative a tirocini remunerati:*gli ispettori del GEPD hanno verificato e osservato diverse voci sia nei formulari elettronici che cartacei, tra cui i documenti (informazioni) ottenuti dai richiedenti nelle varie fasi dell'iter procedurale, le informazioni trattate in formato elettronico, le prassi di conservazione dei dati, le misure di sicurezza riguardanti i fascicoli cartacei, le informazioni richieste sul ruolo del consigliere del tirocinio e il suo accesso alle informazioni, nonché l'informazione richiesta sulla dichiarazione sulla tutela della vita privata.

*Trattamento dei dati da parte del servizio medico del CESE:*gli ispettori hanno esaminato, tra l'altro, le prassi del servizio medico del CESE, a seguito della separazione dei servizi medici del CESE e del CdR, controllando le misure di sicurezza dei fascicoli cartacei, le informazioni richieste sull'obbligo del segreto professionale del personale non medico; hanno controllato le eventuali informazioni riguardanti lo stato di salute che i medici del CESE possono ricevere quando un membro del personale decida di recarsi da un medico di sua scelta, hanno posto domande sulle prassi riguardanti la presentazione delle parcelle e il diritto delle persone interessate di accedere ai propri dati, nonché sui mezzi di informazione delle persone interessate.

Il GEPD ha fornito un riscontro dettagliato dopo l'ispezione, chiedendo ulteriori progressi in alcuni settori ispezionati.

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Nel dicembre 2008, gli ispettori del GEPD hanno effettuato un'ispezione nei locali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (2008-575). Lo scopo dell'ispezione era di verificare le misure adottate dall'EFSA per conformarsi al regolamento nei seguenti settori principali:

— l'obbligo dei responsabili del trattamento di notificare al responsabile della protezione dei dati (RPD) le operazioni di trattamento dei dati personali (articolo 25 del regolamento);

— controllo di una procedura, inventariata ma non ancora notificata, per il trattamento di dati personali riguardanti la politica di formazione del personale;

— controllo dell'applicazione delle raccomandazioni che il GEPD aveva formulato nel parere sul controllo preventivo riguardante lo sviluppo della carriera e il ciclo di valutazione (2007-585) (articolo 27 del regolamento).

Riferendosi all'esercizio "Primavera 2007", il GEPD ha indagato altresì sull'incremento dell'orario di lavoro dell'RPD e sul sostegno amministrativo o di segreteria fornitogli.

Le conclusioni dell'ispezione saranno comunicate all'EFSA all'inizio del 2009.

Conclusioni

Nel corso di queste ispezioni, il GEPD si è focalizzato su alcuni aspetti, come verificare la situazione dell'inventario dell'RPD e delle notifiche all'RPD (uno dei punti richiesti durante l'esercizio "Primavera 2007") e la procedura di trattamento specifica, risultante dall'inventario o registro dell'RPD, nonché verificare il follow-up concreto delle raccomandazioni presentate dal GEPD nei pareri sul controllo preventivo.

Le prime esperienze di ispezioni hanno dimostrato che si tratta uno strumento utile non solo per controllare la situazione concreta nelle istituzioni e organismi della Comunità, ma anche come mezzo

per una migliore sensibilizzazione. Il GEPD ha colto l'occasione delle ispezioni per incontrare diversi responsabili del trattamento e precisare le loro obbligazioni a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. Le interviste con i vari attori in causa e la valutazione dei progressi compiuti hanno permesso al GEPD di cogliere con chiarezza il grado di cooperazione tra i responsabili del trattamento e l'RPD. In proposito, le ispezioni possono anche essere considerate come un mezzo per sostenere il lavoro dell'RPD.

2.6. Misure amministrative

L'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede il diritto del GEPD di essere informato dei provvedimenti amministrativi in tema di trattamento dei dati personali. Il GEPD può emettere il suo parere, rispondendo a una richiesta di una istituzione o di un organismo interessato ovvero di propria iniziativa. L'espressione "misura amministrativa" non deve essere intesa come una decisione dell'amministrazione di applicazione generale per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'istituzione o organismo in questione. Ciò potrebbe essere il caso di misure di applicazione del regolamento, o delle disposizioni interne o delle politiche di applicazione generale adottate dall'amministrazione in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, l'articolo 46, lettera d) del regolamento prevede un ambito di applicazione molto vasto per le consultazioni, ampliandolo "in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali". Questa è la base che consente al GEPD di formulare pareri per le istituzioni e gli organismi comunitari su casi precisi che comportano attività di trattamento o questioni generali di interpretazione del regolamento.

Nel quadro delle consultazioni sulle misure amministrative ([19]) previste dalle istituzioni o dagli organismi comunitari sono state sollevate varie questioni cruciali, tra cui, per esempio:

— nuovo modello di certificato medico;

— accesso a documenti contenenti dati personali;

— legislazione applicabile a talune attività di trattamento;

— trasferimento di un fascicolo medico a un tribunale nazionale;

— mantenimento delle sanzioni disciplinari collegate ai dati;

— norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 adottate dalla Corte di giustizia;

— reclami trattati dal mediatore europeo.

2.6.1. Nuovo modello di certificato medico

Il collegio medico interistituzionale ha presentato al GEPD un progetto di un nuovo modello di certificato medico che costata l'inattitudine al lavoro per motivo di malattia o di incidente. Lo scopo del nuovo modello di certificato è di semplificare e modernizzare il servizio medico della Commissione e offrire alcuni vantaggi al personale (sarà disponibile in intranet e utilizzato se necessario quando si consulta un medico).

Il GEPD ha raccomandato, tra l'altro, di rivedere, nel progetto di certificato, il contenuto dei dati medici alla luce dei principi di pertinenza e adeguatezza. Inoltre, il GEPD ha raccomandato di stilare una nota informativa che fornisca informazioni specifiche sul trattamento e informazioni esaurienti sui diritti di accesso e rettifica, nonché sulla conservazione dei dati, a norma degli articoli 11e 12 del regolamento. Questa informazione dovrebbe figurare anche sul retro del certificato medico in modo che sia i pazienti che i medici siano al corrente dei propri diritti (fascicolo 2008-312).

2.6.2. Accesso ai documenti

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) della Commissione europea ha consultato il GEPD in merito alla domanda di accesso ai documenti contenenti dati di carattere personale che sembravano pertinenti nell'ambito di una causa pendente in sede giudiziaria nazionale.

Inizialmente la Commissione aveva rifiutato di fornire al richiedente la posizione nella professione di una determinata persona in seno alla Commissione, segnatamente se era dipendente a tempo pieno nella sua DG e se lavorava alla Commissione in alcuni periodi specificati.

([19]) Anche se si sono verificate alcune sovrapposizioni e differenze tra le consultazioni effettuate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 46, lettera d), nella presente relazione esse sono entrambe chiamate "consultazioni sulle misure amministrative".

La Commissione ha invocato l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha sostenuto:

— che il richiedente non ha giustificato la necessità del trasferimento di tali dati;

— che vi era un rischio di pregiudizio a danno della persona interessata basato sul fatto che quest'ultima rifiutava di acconsentire alla divulgazione e al coinvolgimento nell'azione legale.

Tuttavia, la persona che aveva chiesto l'accesso ai documenti ha presentato un reclamo al Mediatore europeo. Quest'ultimo ha adottato una proposta di soluzione amichevole del caso proponendo che la Commissione riesaminasse il diniego di accesso impugnato e fornisse all'autore del reclamo la documentazione/informazione […] invano richiesta, a meno che non venissero invocati motivi validi e adeguati per non ottemperarvi.

Poiché l'informazione richiesta conteneva dati personali, è stato esaminato se era d'applicazione l'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1), lettera b) del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il GEPD ha seguito la metodologia descritta nel suo documento di base, "Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati" ([20]), per valutare se in questo caso la vita privata dell'individuo fosse lesa. Il GEPD ha ritenuto che non gli siano state addotte ragioni sufficienti, né egli stesso ne vede, per cui la vita privata e l'integrità del soggetto interessato sarebbero in pericolo e, comunque, che dimostrino perché l'interesse per l'accesso del pubblico ai documenti non prevalga in questo caso sull'interesse dell'individuo alla protezione dei suoi dati. Pertanto, il GEPD ha concluso che non vi erano ragioni per negare tale accesso a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera b) del regolamento (CE) n. 1049/2001 (fascicolo 2008-427).

2.6.3. Categorie particolari di dati: diritto applicabile

L'RPD dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha consultato il GEPD su un'operazione di trattamento che riguarda un collettivo di persone interessate negli Stati membri dell'UE che volevano partecipare a indagini riguardanti i diritti fondamentali, come la discriminazione e la vittimizzazione criminale lamentati da immigrati selezionati e altri gruppi minoritari. È stato concluso un contratto tra la FRA e un contraente esterno. Uno degli scopi del contratto era di raccogliere particolari categorie di dati, soprattutto dati di origine razziale o etnica. La questione sollevata era se vi fosse una deroga all'articolo10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 per passare oltre la necessità di ottenere l'autorizzazione dalle autorità degli Stati membri per procedere all'attività di trattamento.

Il GEPD ha spiegato che poiché la normativa applicabile all'attività di trattamento in questione è il regolamento (CE) n. 45/2001 (la FRA è un organismo europeo e l'operazione rientra nell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento), non occorre l'autorizzazione delle autorità degli Stati membri. Tuttavia, il diritto applicabile agli obblighi in materia di sicurezza e riservatezza è la legge belga (luogo di stabilimento dell'incaricato del trattamento dei dati, dove quest'ultimo è soggetto alla legge nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE). Queste obbligazioni dovrebbero pertanto essere indicate nel contratto. Per quanto attiene alla sensibilità dei dati, il GEPD ha raccomandato di prestare particolare attenzione al tipo di consenso di cui all'articolo 2, lettera h) del regolamento. Inoltre, si raccomanda di stilare una dichiarazione sulla tutela della vita privata che sia rigorosamente in linea con l'articolo 11 del regolamento. Come è stato fatto notare, ciò riguardava anche il rispetto dell'obbligo di ottenere un consenso "informato" (fascicolo 2008 331).

2.6.4. Richiesta della cartella medica completa di un funzionario da parte di un tribunale

Il GEPD è stato consultato dall'RPD di un'agenzia in merito alla richiesta di un tribunale rivolta al servizio medico dell'agenzia stessa di una copia della cartella medica completa di un funzionario ai fini di una causa di divorzio.

Il GEPD ha considerato che nella fattispecie il responsabile del trattamento era soggetto all'obbligo di cooperare con gli organismi giudiziari nazionali e pertanto l'attività di trattamento sarebbe giustificata in questa prospettiva (alla luce dell'articolo 5, lettera b) del regolamento che stabilisce che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto se ciò "è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il

([20]) Luglio 2005, disponibile su www.edps.europa.eu. Vedasi in particolare la sezione 4.3.

responsabile del trattamento"). Tuttavia, il servizio medico è soggetto alle obbligazioni derivanti dalle normative sul segreto medico. Pertanto, la cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali deve effettuarsi conformemente ai requisiti e ai meccanismi imposti dai regolamenti nazionali sul segreto medico nei casi di informazioni richieste da tribunali nell'ambito di procedimenti giuridici.

Il GEPD ha indicato che, data la sensibilità del tipo di dati di cui trattasi, sarebbe raccomandabile ottenere il consenso della persona interessata come ulteriore base di legittimità (articolo 5, lettera d) del regolamento). Tuttavia, il rifiuto del consenso da parte della persona interessata non invaliderebbe la legittimità ai sensi dell'articolo 5, lettera b), come spiegato sopra. In ogni caso, si deve tener conto del rifiuto di consenso dal punto di vista della proporzionalità e della qualità dei dati in generale.

Il GEPD ha ulteriormente indicato che, prima di trasferire la cartella medica, il responsabile del trattamento doveva accertarsi che venissero trasferiti soltanto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti. Poiché la richiesta del tribunale non specificava la finalità del trattamento richiesto, era legittimo, in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), chiedere ulteriori precisazioni in proposito (fascicolo 2008-145).

Prima di trasferire la cartella medica a un'autorità giudiziaria, il responsabile del trattamento dei dati deve accertarsi che sia rispettato il principio della qualità dei dati.

2.6.5. Mantenimento delle sanzioni disciplinari collegate ai dati

Il GEPD ha fatto conoscere la sua posizione al presidente del Collegio dei capi dell'amministrazione riguardo al termine di conservazione delle registrazione delle sanzioni nei fascicoli disciplinari dopo che siano stati eseguite. È stato fatto notare che vi è incompatibilità tra l'attuale interpretazione dello statuto dei funzionari e i diritti fondamentali, come la protezione dei dati.

In particolare, il GEPD ha sottolineato il fatto che, prima di tutto, l'articolo 27 dell'allegato IX dello statuto contrasta con il regolamento (CE) n. 45/2001, in quanto le disposizioni dello statuto indicano il carattere discrezionale della decisione di cancellazione che spetta all'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il regolamento stipula tra l'altro che i dati devono essere conservati "per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati". Quindi, nella fattispecie, il GEPD ha raccomandato che, in una futura revisione dello statuto, sarebbe auspicabile riesaminare le attuali scadenze su questa base e rendere obbligatoria la cancellazione di tutti i riferimenti a misure disciplinari dopo termini fissati.

In secondo luogo, il GEPD ha raccomandato che un'interpretazione corretta dell'articolo 10, lettere h) e i) non dovrebbe portare a contraddizioni con il vero scopo dell'articolo 27. Pertanto, il primo dovrebbe essere letto "fatto salvo" l'altro, e non viceversa, per escludere qualsiasi violazione dei diritti fondamentali del personale.

Terzo, i fascicoli disciplinari non dovrebbero essere mantenuti sine die, anche dopo che il riferimento alla sanzione è stato cancellato dal fascicolo personale. Ciò è in violazione non solo dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, ma anche del principio di non

conservare fascicoli paralleli, conformemente alla giurisprudenza del tribunale di primo grado.

Infine, il GEPD ha indicato che l'articolo 13 dell'allegato IX utilizza i termini "fascicolo personale" per indicare il fascicolo disciplinare dell'interessato. Qualsiasi altra interpretazione non aggiungerebbe nulla all'articolo 26 dello statuto e svuoterebbe di contenuto l'articolo 13 riguardo, per esempio, al diritto dell'interessato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (fascicolo 2006-075).

2.6.6. Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) presso la Corte di giustizia delle Comunità europee ha consultato il GEPD in merito a un progetto di decisione del Comitato amministrativo della Corte di giustizia sulle norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. Il progetto si riferisce soltanto ad aspetti collegati all'articolo24, paragrafo 8 e all'allegato del regolamento (compiti e obbligazioni dell'RPD e dei responsabili del trattamento) e non a quelli riguardanti le persone interessate, come previsto da altre norme di applicazione. Nel quadro di questa portata limitata, sono state evidenziate alcune carenze, come la durata del mandato dell'RPD e la sua valutazione. È stato anche consigliato un certo ampliamento della portata delle indagini dell'RPD. Malgrado ciò, il GEPD si è compiaciuto per il progetto, in quanto introduce alcune buone prassi che esso incoraggia, come la relazione tra l'RPD e i servizi di tecnologie dell'informazione della Corte (fascicolo 2008-0658).

2.6.7. Reclami trattati dal Mediatore europeo

Il GEPD ha consigliato il Mediatore europeo sulle implicazioni per la protezione dei dati della trasmissione alle istituzioni comunitarie interessate delle decisioni del Mediatore di non avviare un'indagine in merito a taluni reclami e relative motivazioni (fascicolo 2008 608). In questo caso specifico, e poiché la regola generale dell'ufficio del Mediatore è di trattare pubblicamente i reclami, il GEPD ha raccomandato di informare l'autore del reclamo che se quest'ultimo è dichiarato inammissibile può, dopo aver ricevuto la decisione, scegliere il trattamento riservato, a meno non l'abbia già fatto.

2.7. Videosorveglianza

2.7.1. Orientamenti

Nel 2008 il GEPD ha continuato a lavorare ai suoi orientamenti in materia di videosorveglianza per fornire alle istituzioni e agli organismi dell'UE una guida pratica sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati in relazione all'uso dei sistemi di videosorveglianza. Il primo progetto interno di orientamenti è stato elaborato alla fine del 2008 e sarà consultabile dal pubblico entro la metà del 2009.

Questi orientamenti intendono fornire un parere concreto anziché esporre la dottrina; vogliono essere flessibili, ma anche essere chiari su quali usi dei dati così raccolti il GEPD considererà probabilmente contestabili; quali misure le istituzioni debbono adottare prima di installare un sistema di videosorveglianza o aggiornarne uno già esistente; quali misure debbono adottare su una base di continuità per garantire che il controllo della protezione dei dati continui ad essere effettuato adeguatamente durante l'operatività di un sistema di videosorveglianza.

Gli orientamenti raccomandano che le istituzioni:

— fissino chiaramente lo scopo perseguito con questo sistema;

— analizzino attentamente se la tecnologia di videosorveglianza sia un mezzo efficace e proporzionato per ottenere tale scopo;

— cerchino soluzioni alternative prima di decidere l'uso delle telecamere; nonché

— lavorino con l'RPD dell'istituzione per decidere l'ubicazione delle telecamere, il loro utilizzo e quali garanzie e limitazioni introdurre per aiutare a proteggere la vita privata delle persone riprese dalle telecamere.

Si chiede alle istituzioni altresì di conservare i filmati per il tempo strettamente necessario; di limitare rigorosamente il numero di destinatari delle immagini; di documentare qualsiasi uso e

Per assicurare l'uso sicuro della videosorveglianza sono necessarie garanzie in materia di tutela dei dati

trasferimento dei filmati e di adottare le opportune misure di sicurezza per ridurre il rischio di accesso non autorizzato. Inoltre, si chiede alle istituzioni di informare il pubblico in modo adeguato. Il GEPD incoraggia una approccio pluriarticolato per questa informazione, che includa, oltre a pannelli informativi in loco, notizie più dettagliate sul sito web dell'istituzione. Si chiede a ciascuna istituzione di prevedere anche un sistema per rispondere alle domande di accesso provenienti da membri del pubblico che desiderino sapere quali dati video li concernano.

Gli orientamenti forniscono linee guida dettagliate alle istituzioni più piccole, tra cui molte agenzie, dotate di sistemi di videosorveglianza relativamente semplici e standardizzati.

2.7.2. Controllo preventivo

Nel 2008 il GEPD ha ricevuto due altre notificazioni di controllo preventivo *ex post* sulla videosorveglianza dal CCR-IE di Petten e dal CCR ITU di Karlsruhe. Come per le quattro notificazioni di controllo preventivo *ex post* ricevute nel 2007, questi casi sono stati sospesi, in attesa dell'adozione degli orientamenti del GEPD in materia di videosorveglianza.

Tuttavia il GEPD ha esaminato le pratiche di televisione a circuito chiuso dell'OLAF, che sono soggette a una opportuna procedura di notificazione preventiva (fascicolo 2007-634). Si tratta del primo parere del GEPD sul controllo preventivo in tema di videosorveglianza. Il caso riguarda il sistema di televisione a circuito chiuso dell'OLAF nei suoi locali di Bruxelles a fini di sicurezza.

Globalmente, il GEPD è soddisfatto della proporzionalità del sistema di televisione a circuito chiuso e delle garanzie in materia di protezione dei dati applicate dall'OLAF. Gli obiettivi del sistema sono chiaramente definiti, relativamente circoscritti e legittimi. Inoltre, l'ubicazione, il campo di copertura e la risoluzione, e altri aspetti dell'installazione del sistema di televisione a circuito chiuso risultano adeguati, pertinenti e non eccedenti in relazione al perseguimento degli obiettivi specificati, tenuto conto altresì della sensibilità delle informazioni in possesso dell'OLAF.

Il GEPD ha tuttavia formulato importanti raccomandazioni all'OLAF di riesaminare il periodo di conservazione previsto per garantire che i dati non siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario per i fini inizialmente previsti. Il GEPD ha anche raccomandato che l'OLAF adotti un documento interno che descriva il sistema di televisione a circuito chiuso e preveda le opportune garanzie in materia di protezione dei dati. Infine, il GEPD ha incoraggiato nuovamente l'OLAF a fornire informazioni più specifiche e più accurate sulle persone interessate.

2.7.3. Reclami

Nel 2008 il GEPD ha proseguito il seguito a un reclamo di un cittadino contro la prassi del sistema di televisione a circuito chiuso del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo effettuato all'esterno dei palazzi del Parlamento ((fascicolo 2006-0185).

Vi sono stati progressi su determinati aspetti importanti del rispetto della protezione dei dati. Il

Parlamento ha rivisto l'ubicazione delle telecamere e, laddove è risultato che aree private dei palazzi circostanti rientravano nel loro campo di registrazione, ha adottato le misure tecniche necessarie per ovviare o minimizzare tale fatto. Il Parlamento ha altresì convenuto di fornire informazioni più dettagliate alle persone interessate per quanto riguarda la prassi del sistema di televisione a circuito chiuso, compresa una notificazione sul suo sito Internet. Il Parlamento ora tiene anche un registro di tutti i trasferimenti di immagini della televisione a circuito chiuso dall'unità di sicurezza ad altri destinatari ad hoc sia all'interno che all'esterno delle istituzioni (per es. tutti i trasferimenti alla polizia sono ora riportati in un registro).

Detto questo, il GEPD non ritiene che le misure adottate dal Parlamento siano pienamente soddisfacenti. Per esempio, auspica un periodo di conservazione delle immagini esterne ai palazzi del Parlamento molto più breve di quanto non sia attualmente. Malgrado ciò, il GEPD ha tuttavia chiuso il caso, avvisando comunque il Parlamento che dopo l'adozione degli orientamenti in materia di videosorveglianza, quest'ultimo dovrebbe prendere delle iniziative per allineare le sue prassi sulle raccomandazioni del GEPD. Il GEPD ha rilevato anche la possibilità di un ulteriore seguito per assicurare il rispetto delle norme in una procedura formale di controllo preventivo ex-post o mediante ispezioni.

2.7.4. Altre richieste

Il GEPD ha anche fornito, su richiesta, orientamenti informali agli RPD sulle pratiche di videosorveglianza Le domande più frequenti riguardavano le modalità di informare le persone interessate e le ubicazioni adeguate e proporzionate per installare le telecamere.

In un caso, un'agenzia ha sollevato il quesito della proporzionalità dell'uso di una telecamera nascosta per scoprire l'autore di furti ripetuti di approvvigionamenti da un particolare ufficio. Il GEPD ha ritenuto sproporzionato l'uso di telecamere nascoste ed ha raccomandato all'agenzia di ricorrere ad altri sistemi per scoprire o scoraggiare tale comportamento.

Alla fine del 2008, è stato chiesto al GEPD di esprimersi circa la proporzionalità dell'uso delle telecamere a circuito chiuso nella sala d'aspetto di un servizio medico. Il caso è attualmente all'esame del GEPD.

2.8. Eurodac

L'Eurodac è una grande base di dati in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigranti clandestini sorpresi nel territorio dell'UE. La base di dati contribuisce all'efficace applicazione della convenzione di Dublino sul trattamento delle domande d'asilo. Eurodac è stato creato entro i limiti di norme specifiche a livello europeo, compreso in materia di protezione dei dati ([21]).

Il GEPD controlla il trattamento dei dati personali nella base di dati centrale, gestita da un'unità centrale in seno alla Commissione, e la loro trasmissione agli Stati membri. Le autorità degli Stati membri garanti della protezione dei dati controllano il trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali, nonché la loro trasmissione alla suddetta unità centrale. Per garantire un approccio coordinato, il GEPD e le autorità nazionali si riuniscono periodicamente per discutere problemi comuni concernenti il funzionamento di Eurodac e raccomandare soluzioni comuni. Questo approccio di "controllo coordinato" si è rivelato finora molto efficace ed ha ricevuto la massima attenzione nel 2008 (vedasi sezione 4.3.).

Altre attività del GEPD relative a Eurodac riguardavano l'interfaccia per consultazioni su temi collegati, come la gestione delle frontiere (vedasi sezioni 3.4 e 3.6) e i lavori in preparazione della revisione dei regolamenti Eurodac e Dublino, su cui il GEPD ha formulato pareri nel febbraio 2009.

([21]) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1

3. Consultazione

3.1. Introduzione

Il 2008 è già il quarto anno in cui il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) esercita appieno le sue funzioni consultive come consulente delle istituzioni comunitarie su proposte di legislazione (e documenti correlati). È stato altresì un anno importante in cui il GEPD ha fatto fronte a un aumento delle sue attività, sviluppando e migliorando ulteriormente le sue funzioni e presentando pareri su un numero crescente di proposte legislative. Nel 2008 ha ampliato la portata dei suoi interventi ad altri settori dell'Unione europea (UE). Ha esteso inoltre il suo coinvolgimento a tutte le fasi della procedura legislativa, dall'inizio, reagendo al Libro verde sul patrimonio del debitore, fino alla fase ultima, seguendo attivamente e talvolta partecipando alle discussioni del Parlamento europeo e del Consiglio su temi importanti, come il sistema europeo di codice di prenotazione e la direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (e-privacy).

L'obiettivo della partecipazione del GEPD al processo legislativo dell'UE è di promuovere attivamente il fatto che le misure legislative siano adottate soltanto dopo aver debitamente esaminato l'impatto di tali misure sulla protezione dei dati e della vita privata. Il parere del GEPD è presentato ufficialmente ed è quindi parte del processo legislativo. Sono stati presentati vari pareri alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (commissione LIBE) e ai gruppi pertinenti del Consiglio.

Come nel passato, il GEPD ha utilizzato l'inventario delle sue intenzioni per l'anno successivo. L'"Inventario 2008" è stato pubblicato sul sito del GEPD nel dicembre 2007: esso contiene una breve analisi dei maggiori sviluppi e le priorità per il 2008.

Il numero dei pareri del GEPD è aumentato regolarmente da quando esso ha iniziato i suoi lavori: nel 2008 sono stati formulati 14 pareri. Essi riflettono anche i temi pertinenti dell'agenda politica della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio. La maggioranza dei pareri verteva su questioni attinenti al settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, compreso il cosiddetto "terzo pilastro" dell'UE (cooperazione di polizia e giudiziaria), nonché la gestione delle frontiere (nell'ambito del "primo pilastro"). Le proposte in questo settore possono promuovere, per esempio, lo scambio di informazioni tra autorità per lottare contro il terrorismo e altri reati, che possono implicare basi di dati di vasta portata che riguardano milioni di persone. Uno sviluppo importante in questo campo è stata l'adozione, nel novembre 2008, della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. ([22]).

Diversi pareri riguardavano lo scambio transfrontaliero di informazioni ma fuori dal contesto della lotta contro il terrorismo, come la proposta di direttiva del dicembre 2008 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti nel settore dell'assistenza sanitaria. In genere, il GEPD ha ritenuto che le proposte fornissero una giustificazione sufficiente per l'istituzione dei sistemi proposti. Egli ha però

([22]) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60

L'Unità di controllo discute un parere legislativo.

formulato delle raccomandazioni per migliorare le proposte per quanto riguarda gli elementi principali relativi alla protezione dei dati.

Il GEPD non si avvale soltanto dei pareri per consigliare le istituzioni dell'UE nel loro compito legislativo, ma fa uso anche di altri strumenti d'intervento, come le osservazioni: uno di questi casi è rappresentato dalle sue osservazioni preliminari sul pacchetto della Commissione relativo alla gestione delle frontiere dell'UE.

Il presente capitolo riepilogherà le attività del GEPD in veste consultiva nel 2008. I singoli pareri pubblicati nel 2008 sono sintetizzati nella sezione 3.3.2. Il presente capitolo descrive altresì le conseguenze per il GEPD dei nuovi progressi tecnologici e dei nuovi sviluppi in campo politico e legislativo.

3.2. Quadro politico e priorità

3.2.1. Attuazione della politica di consultazione

Il documento orientativo intitolato "Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi" ([23]) illustra per sommi capi il modo in cui il GEPD intende operare nell'ambito della consultazione. Questo documento precisa come opera il GEPD per assolvere il proprio compito in maniera efficace quando è consultato su proposte legislative.

Con questo documento orientativo il GEPD intende affermarsi come attore affidabile e solido nel processo legislativo dell'UE, nelle materie che riguardano il trattamento dei dati personali. Il documento orientativo è stato adottato nel marzo 2005 e si è dimostrato una base sicura per le attività del GEPD.

Gli orientamenti definiti in tale documento si articolano nei tre elementi in appresso:

— Questioni per cui è obbligatoria la consultazione del GEPD: di ampia portata, poiché molte sono le tematiche in merito alle quali le proposte possono avere un'incidenza sulla protezione dei dati personali.

— Sostanza degli interventi del GEPD: questi si basano sull'assunto generale che i contributi al processo legislativo non dovrebbero essere solo critici, ma anche costruttivi.

— Ruolo che il GEPD desidera svolgere nell'ambito istituzionale dell'UE: il compito consultivo del GEPD è sempre più ovvio per le istituzioni.

Il documento orientativo prevede vari momenti di intervento. I servizi della Commissione europea di solito coinvolgono il GEPD prima dell'adozione formale di una proposta dell'istituzione, spesso parallelamente alle consultazioni interne tra servizi. In questa fase, il GEPD formula osservazioni informali. Dopo l'adozione del suo parere, il GEPD mantiene anche contatti informali con il Consiglio, tramite la presidenza e il Segretariato generale. In varie occasioni, il GEPD ha chiarito e discusso i suoi pareri nell'ambito dei gruppi del Consiglio che discutevano la proposta legislativa in questione. Le stesse attività sono state svolte nell'ambito della commissione LIBE e altre commissioni parlamentari implicate nell'iniziativa. Inoltre, il GEPD ha avviato contatti informali con il Parlamento europeo, sia con i parlamentari che con le segreterie, pur rimanendo aperto a discussioni più generali, come nelle udienze pubbliche. Un nuovo sviluppo nel 2008 ha interessato un maggior coinvolgimento nei fascicoli legislativi in fasi successive dell'iter, soprattutto per quanto riguarda il sistema europeo di codice di prenotazione e la direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy).

([23]) Disponibile sul sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PolicyP/05-03-18_PP_EDPSadvisor_IT.pdf).

Nel 2009 si presterà particolare attenzione a come consigliare la Commissione qualora non presenti una proposta (al Consiglio e /o al Parlamento europeo) ma decida essa stessa. Questa situazione si verifica nei seguenti casi:

— legislazione di attuazione da parte della Commissione (con o senza la "procedura di comitato");

— decisioni della Commissione che stabiliscono il livello adeguato di protezione dei dati in un paese terzo, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE;

— pubblicazione di una comunicazione della Commissione.

In questi casi specifici, un parere formale posteriore all'adozione da parte della Commissione non può influenzare il testo dello strumento.

Il 28 aprile 2008, il GEPD ha presentato un altro documento orientativo sul Garante e la ricerca e sviluppo tecnologico nell'UE ('The EDPS and EU research and technological development'). Il GEPD ha deciso di seguire da vicino il settimo programma quadro (7º PQ) di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), varato dalla Commissione alla fine del 2006, convenendo di sviluppare varie possibilità di contribuire ai progetti di ricerca individuati dal 7º PQ in corso. Lo scopo di queste modalità di contributo è di consigliare la Commissione e/o i promotori di progetti nei loro sforzi per utilizzare metodologie di RST in grado di offrire una maggiore tutela della vita privata e dei dati personali, nonché incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e procedimenti che promuoveranno e rafforzeranno l'efficacia del quadro legislativo dell'UE in materia di protezione dei dati. Il documento orientativo fissa i principali elementi della politica del GEPD in questo campo (cfr. sezione 3.6.5).

3.2.2. Inventario 2008

Ogni anno il GEPD pubblica un inventario delle sue intenzioni per l'anno successivo. L'"Inventario 2008" è stato pubblicato sul sito Internet del GEPD nel dicembre 2007:

Tale inventario fa parte del ciclo annuale dei lavori del GEPD. Una volta all'anno, il GEPD riferisce retroattivamente sulle sue attività nella relazione annuale. Inoltre, pubblica un inventario nel settore della consultazione per l'anno successivo. Ne consegue che il GEPD riferisce due volte all'anno sulle sue attività al riguardo. Una parte importante della sua metodologia di lavoro è la selezione e la programmazione necessarie per svolgere efficacemente il suo compito di consigliere.

Le fonti principali dell'inventario sono il programma legislativo e di lavoro della Commissione e vari documenti di programmazione pertinenti della Commissione. Durante la preparazione, vari soggetti interessati nell'ambito della Commissione hanno avuto la possibilità di fornire il loro contributo.

L'inventario 2008 consta dei seguenti elementi:

— una parte introduttiva, che comprende un'analisi succinta del contesto e le priorità del GEPD per il 2008;

— un allegato con le proposte pertinenti della Commissione e altri documenti adottati ultimamente o programmati, che richiedono l'attenzione del GEPD.

L'allegato relativo al 2008 e pubblicato nel dicembre 2007, è stato aggiornato due volte nel corso del 2008 (a maggio e a ottobre).

Risultati

Nell'allegato dell'inventario 2008 erano elencati 34 documenti importanti (evidenziati come "rossi") sui cui il GEPD intendeva formulare un parere. Tale intenzione si è concretizzata nel modo seguente:

Parere formulato	13 documenti (compresi 3 entro la fine del dicembre 2007)
Osservazioni/altri atti del GEPD	4 documenti
Reazione tramite il Gruppo dell'articolo 29	1 documento
Proposte della Commissione e/o pareri del GEPD rinviati al 2009	14 documenti [1]
Senza altre azioni da parte del GEPD	2 documenti

([1]) Sette dei quali riguardano il settore Eurodac e SIS e sono ripresi nell'Inventario 2009.

Inoltre, l'elenco contiene altri 33 argomenti con una priorità meno elevata e sui quali il GEPD avrebbe potuto formulare un parere o reagire in un altro modo. Alla fine del 2008 la situazione si presentava in modo diverso:

Attenzione permanente del GEPD (programmi di ricerca, temi generali come la sanità pubblica o i sistemi d'informazione su vasta scala)	17 documenti
Temi oggetto di iniziative del GEPD nel 2008 (osservazioni o altre azioni)	3 documenti
cancellati dall'elenco senza ulteriore intervento del GEPD	7 documenti
Iniziative della Commissione rinviate al 2009	4 documenti
Temi riqualificati "rossi" (pareri rilasciati nel 2008)	2 documenti

Priorità per il 2008

Priorità 1: Nel 2008 il GEPD ha seguito da vicino e presentato osservazioni sugli effetti del trattato di Lisbona, benché *la sua entrata* in vigore dipenda ora, tra l'altro, da un secondo referendum in Irlanda Il trattato avrà un grande impatto sulla protezione dei dati.

Priorità 2: Il GEPD ha mantenuto l'attenzione sulla conservazione e lo scambio di informazioni nel settore relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sottolineando tra l'altro la necessità di garantire un quadro giuridico adeguato per la protezione dei dati in questo campo, tenuto conto della portata limitata della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Priorità 3: Gli sviluppi attualmente in corso nel settore della società dell'informazione sono stati ancora una volta seguiti ed esaminati, quali la RFID e l'intelligenza ambientale, come seguito della comunicazione della Commissione europea sulla RFID ed il relativo parere del GEPD. In questo contesto, grande attenzione è stata rivolta alla revisione della direttiva e privacy.

Priorità 4: È stato tenuto conto del parere del GEPD sul futuro della direttiva 95/46/CE. Esso ha partecipato alle attività riguardanti la piena attuazione della direttiva ed è strettamente implicato nelle varie discussioni sul futuro della medesima.

Priorità 5: L'attenzione si è concentrata su alcuni settori specifici dell'azione dell'UE, come la sanità pubblica, il nesso tra protezione dei dati e raccolta ed utilizzo di dati statistici, e ulteriori attività riguardanti l'accesso pubblico ai documenti.

Priorità 6: Diverse attività riguardanti il trasferimento di dati a paesi terzi, soprattutto il trasferimento dei dati dei passeggeri, e gli sviluppi in materia di possibili principi transatlantici comuni (principalmente comuni all'UE e agli USA) sullo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione della legge.

3.2.3. Inventario 2009

Priorità del GEPD per il 2009

La politica del GEPD non si discosterà dagli orientamenti menzionati nell'inventario 2008. Va osservato che nel 2008 le valutazioni d'impatto citate nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 hanno prestato un'adeguata attenzione alla protezione dei dati e della vita privata.

Le priorità per il 2009 muoveranno da quelle del 2008, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel frattempo. A parte le nuove proposte, verrà prestata particolare attenzione alla comunicazione della Commissione sul programma di Stoccolma nel settore relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ([24]). Lo scopo principale di questa iniziativa è la definizione di priorità e obiettivi per il futuro sviluppo dell'UE in questo settore nonché delle modalità e iniziative per conseguirli nel migliore dei modi. Tale iniziativa comprenderebbe un patto globale sulla migrazione, la giustizia elettronica e un piano d'azione sulle droghe. Ciò permette al GEPD di riflettere sulle sue priorità per i prossimi cinque anni. Esso reagisce nella fase preparatoria e formulerà un'opinione dopo l'adozione. Questo

([24]) Comunicazione della Commissione sul programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia, 2008/JLS/119.

presenta il vantaggio di coincidere con il nuovo mandato del GEPD che inizierà nel 2009.

3.3. Pareri legislativi

3.3.1. Osservazioni generali

Nel 2008 il GEPD ha adottato 14 pareri legislativi. Come negli anni precedenti, buona parte di essi riguarda il settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, sia nel primo che nel terzo pilastro. Questo settore rappresenta quasi la metà dei pareri pubblicati in materia legislativa, ossia 6 su 14. Anche la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è stata esaminata attentamente dal GEPD. Altre importanti iniziative in merito alle quali il GEPD ha formulato pareri riguardavano i seguenti campi: il sistema di informazione del mercato interno (IMI), i sistemi telematici di prenotazione (CRS), la sicurezza stradale, le statistiche europee e l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Dall'esame dei 14 pareri si può concludere che, nella maggior parte dei casi, il GEPD ha sostenuto le proposte, ma ha richiesto garanzie supplementari in materia di protezione dei dati.

Scambio di informazioni

Una questione centrale per il GEPD è costituita dallo scambio di informazioni, in particolare l'istituzione di sistemi di scambio di informazioni e l'accesso a questi ultimi da parte di diverse autorità per scopi specifici. Attualmente, lo scambio transfrontaliero di informazioni è sempre più frequente.

Nel 2008 il GEPD ha adottato pareri sui sistemi di scambio di informazioni proposti nel quadro del sistema d'informazione del mercato interno (IMI), di Eurojust, della sicurezza stradale, della protezione dei bambini che usano internet, di ECRIS, del Gruppo di contatto ad alto livello UE-Stati Uniti sulla condivisione delle informazioni e sulla strategia europea in materia di giustizia elettronica. Il GEPD ha analizzato le conseguenze legali connesse con lo sviluppo di diversi sistemi informatici e tecnologici su vasta scala, concludendo che è necessario valutare in modo appropriato e attento in ciascun caso la necessità dello scambio di informazioni. Inoltre, allorché tale scambio è istituito, occorre prevedere garanzie specifiche in materia di protezione dei dati.

Gli obblighi giuridici che conducono alla creazione di consistenti banche dati comportano particolari rischi per la persona interessata, tra cui quelli derivanti da un uso illecito dei medesimi. Un'altra causa di particolare preoccupazione per il GEPD riguarda la carenza di garanzie applicate allo scambio di dati personali con i paesi terzi. Varie proposte contengono disposizioni che disciplinano tali scambi e il GEPD ha sottolineato che dovrebbero essere istituiti meccanismi che assicurino norme comuni e decisioni coordinate sull'adeguatezza. Gli scambi con i paesi terzi dovrebbero essere permessi soltanto se garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali o se i trasferimenti ricadono in una delle deroghe previste dalla direttiva 95/46/CE.

Nuove tecnologie

Il GEPD ha esaminato a diverse riprese la questione dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Ha ripetutamente invitato a garantire che gli aspetti inerenti alla protezione dei dati siano tenuti in considerazione nelle primissime fasi ("privacy-by-design"). Ha inoltre rilevato che gli strumenti tecnologici dovrebbero essere utilizzati non solo per garantire lo scambio di informazioni, ma anche per rafforzare i diritti degli interessati. Nel caso dell'ECRIS e della giustizia elettronica, il GEPD si è compiaciuto della possibilità per l'interessato di richiedere informazioni sui propri dati all'autorità centrale di uno Stato membro, a condizione che sia o sia stato residente nello Stato membro richiesto o richiedente oppure che sia cittadino di tale Stato. Il GEPD ha altresì proposto, nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di utilizzare come "sportello unico" l'autorità più vicina all'interessato. Pertanto, il GEPD incoraggia la Commissione a promuovere gli strumenti tecnologici – segnatamente l' accesso in linea – per consentire ai cittadini di controllare meglio i loro dati personali anche quando si spostano da uno Stato membro all'altro.

Qualità dei dati

La qualità dei dati è stato un altro tema importante. Un livello elevato di accuratezza dei dati è necessario se si vogliono evitare ambiguità riguardo al contenuto delle informazioni trattate. È pertanto fondamentale che l'accuratezza sia verificata regolarmente e adeguatamente. Un livello elevato di qualità dei dati rappresenta inoltre non soltanto una garanzia di base per l'interessato, ma facilita inoltre l'uso efficiente da parte di coloro che si occupano del trattamento dei dati in questione.

3.3.2. Singoli pareri

Sistema d'informazione del mercato interno

Il 22 febbraio 2008, il GEPD ha presentato un parere sulla decisione della Commissione relativa all'attuazione del sistema di informazione del mercato interno (IMI) ([25]). Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento informatico che consente alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi informazioni nell'attuare la legislazione sul mercato interno. L'IMI è finanziato attraverso il programma IDABC (erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini) .

La raccomandazione principale del GEPD riguardava la necessità di una base giuridica rigorosa per la decisione dell'IMI. Il GEPD era del parere che l'attuale base giuridica (una decisione a norma del programma IDABC) non fornisse la certezza del diritto necessaria, poiché sussistono dubbi circa il carattere vincolante di tale strumento. Il GEPD ha inoltre presentato vari suggerimenti sulle disposizioni che disciplinano l'aspetto della protezione dei dati dell'IMI: sono quelle relative alla trasparenza e alla proporzionalità, al controllo congiunto e alla ripartizione delle competenze, alla notificazione alle persone interessate, ai diritti di accesso, di opposizione e di rettifica, alla conservazione dei dati, alle misure di sicurezza e alla sorveglianza congiunta.

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei passaporti

Il 26 marzo 2008 il GEPD, anche se non era stato consultato in merito, ha presentato un parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. ([26]).

Insieme agli elementi di sicurezza, i dati biometrici hanno lo scopo di rafforzare il legame tra il passaporto e il suo titolare. Per armonizzare le deroghe al passaporto biometrico, la proposta ha aggiunto le misure seguenti: i bambini al di sotto di sei anni sono esentati dall'obbligo di fornire impronte digitali e le persone per cui tale rilevamento sia fisicamente impossibile dovrebbero esserlo anch'esse. La proposta introduce altresì il principio cogente "una persona – un passaporto", definito come ulteriore misura di sicurezza e tutela supplementare per i bambini.

Il GEPD raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata al fine di:

— stabilire il limite d'età dei bambini mediante uno studio approfondito e coerente che individui in modo adeguato la precisione dei sistemi in condizioni reali e che rifletta la diversità dei dati trattati. Lo studio dovrebbe essere eseguito da un'istituzione europea di provata competenza e che disponga delle infrastrutture adeguate in questo settore;
— introdurre un limite di età per le persone anziane, che si può basare su esperienze analoghe (US Visit: 79 anni), come deroga supplementare. Tali deroghe non dovrebbero in nessun caso ledere o discriminare le persone interessate;
— applicare il principio di "una persona – un passaporto" soltanto ai bambini di età superiore al limite pertinente;
— per quanto riguarda i documenti "originatori": proporre misure supplementari per armonizzare la produzione e l'uso dei documenti richiesti negli Stati membri per rilasciare il passaporto (documenti originatori);

Dati biometrici nei passaporti: un sistema di autenticazione che richiede garanzie rigorose.

([25]) Parere del 22 febbraio 2008 sulla decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (2008/49/CE)) (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 1).

([26]) Parere del 26 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU C 200del 6.8.2008, pag. 1

— armonizzare meglio l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2252/2004: dovrebbero essere applicati soltanto la memoria decentrata dei dati biometrici raccolti per i passaporti degli Stati membri e i tassi di errore comuni per le procedure di registrazione e corrispondenza.

Direttiva e-privacy

Il 10 aprile 2008, il GEPD ha formulato un parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica, tra l'altro, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, detta "direttiva e-privacy"). ([27])

La proposta mira a rafforzare la tutela della vita privata e dei dati personali dei singoli nel settore delle comunicazioni elettroniche. Ciò è ottenuto non ristrutturando interamente la vigente direttiva e-privacy, ma piuttosto proponendo modifiche ad hoc di tale direttiva, principalmente nell'intento di rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza e di migliorare i meccanismi di controllo dell'attuazione.

Detto parere tratta le questioni seguenti:

— il campo di applicazione della direttiva e-privacy, in particolare dei servizi interessati (proposta di modifica dell'articolo 3, paragrafo 1);

— la notifica delle violazioni di sicurezza (proposta di aggiunta dei paragrafi 3 e 4 all'articolo 4);

— le disposizioni su marcatori ("cookie"), software spia e dispositivi simili (proposta di modifica dell'articolo 5, paragrafo 3);

— i ricorsi promossi dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e altre persone giuridiche (proposta di aggiunta del paragrafo 6 all'articolo 13); nonché

— il rafforzamento delle disposizioni di applicazione (proposta di aggiunta dell'articolo 15 bis).

Alla formulazione del parere ha fatto seguito un intenso coinvolgimento del GEPD nel seguito della procedura legislativa (cfr. sezione 3.6).

Sistemi telematici di prenotazione

L'11 aprile 2008 il GEPD ha presentato un parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione. ([28])

L'obiettivo della proposta è aggiornare le disposizioni del codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione stabilito nel 1989 con il regolamento 2299/89. Il codice sembra sempre più inadatto alle nuove condizioni del mercato e sarebbe necessario semplificarlo in modo da rafforzare la concorrenza, mantenendo nel contempo le fondamentali misure di salvaguardia e garantendo la fornitura di informazioni neutrali al consumatore.

Le conclusioni del GEPD sono state le seguenti:

— si è compiaciuto per l'integrazione nella proposta dei principi della protezione dei dati, che precisano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Tali disposizioni rafforzano la certezza del diritto e potrebbero essere proficuamente completate da misure di salvaguardia su tre aspetti: garantire il consenso pienamente informato delle persone interessate per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili; prevedere misure di sicurezza che tengano conto dei diversi servizi forniti dai CRS e proteggere le informazioni di marketing.

— In relazione alla portata della proposta, i criteri che la rendono applicabile ai CRS stabiliti in paesi terzi sollevano la questione della sua attuazione pratica, coerentemente con l'applicazione *della lex generalis,*ossia la direttiva 95/46/CE.

— Al fine di garantire l'effettiva attuazione della proposta, il GEPD ritiene che sia necessaria una visione chiara e completa sull'intera problematica dei CRS, che tenga conto della complessità della rete dei CRS e delle condizioni di accesso di terzi ai dati personali da essi trattati.

Eurojust

Il 25 aprile 2008 il GEPD ha formulato un parere sull'iniziativa di alcuni Stati membri in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio rela-

([27]) Parere del 10 aprile 2008 sulla proposta di direttiva recante modifica, tra l'altro, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1

([28]) Parere dell'11 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU C 233 dell'11.9.2008, pag. 1

tiva al rafforzamento di Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI ([29])

L'iniziativa mira a rafforzare ulteriormente l'efficacia operativa di Eurojust.

Il GEPD ha suggerito varie modifiche alla proposta, tra cui:

— Occorre un riferimento alla decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Gli elenchi dei dati personali che possono essere trattati a norma della decisione del Consiglio dovrebbero restare elenchi chiusi.
— Si dovrebbe inserire una disposizione analoga a quella dell'articolo 38, paragrafo 5bis della proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) in modo da stabilire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano al trattamento dei dati personali relativi al personale Eurojust.

Sicurezza stradale

L'8 maggio 2008 il GEPD ha presentato un parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale. ([30]) La proposta è un provvedimento preso nell'ottica generale di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali provocati da incidenti stradali. A tal fine, essa intende istituire un sistema per agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per determinate infrazioni al codice della strada. Per contribuire ad un'applicazione non discriminatoria e più efficace nei confronti dei trasgressori, la proposta prevede l'istituzione di un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni tra Stati membri.

Il parere conteneva le seguenti raccomandazioni:

— in merito all'informazione degli interessati: il modo in cui le persone interessate sono informate del fatto che godono di diritti specifici dipende dal formato della notifica di infrazione. È dunque importante che la proposta contenga tutte le informazioni pertinenti per l'interessato in una lingua da questi compresa.
— Per quanto riguarda la sicurezza: il GEPD, pur non avendo obiezioni sull'uso di una infrastruttura già esistente per lo scambio di informazioni, insiste sul fatto che ciò non dovrebbe condurre all'interoperabilità con altre basi di dati. Il GEPD si compiace del fatto che la proposta limiti le possibilità di utilizzazione dei dati da parte di Stati membri diversi da quello in cui è stata commessa l'infrazione.
— Il GEPD resta disponibile per altre consultazioni per quanto riguarda le regole comuni relative alle procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri che devono essere elaborate dalla Commissione, ed in particolare per quanto attiene agli aspetti di tali regole connessi con la sicurezza.

Statistiche europee

Il 20 maggio 2008 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta di regolamento relativo alle statistiche europee. ([31]) La proposta si prefigge come obiettivo la revisione dell'attuale quadro giuridico di base che disciplina la produzione di statistiche a livello europeo, in vista del suo adeguamento all'odierna realtà nonché del suo miglioramento per far fronte alle sfide e agli sviluppi futuri.

Il GEPD ha accolto con soddisfazione la proposta, in quanto tale iniziativa darà una base giuridica solida e generale allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche a livello europeo. Egli ha nondimeno sottolineato quanto segue:

— il GEPD auspica di essere consultato sulla normativa settoriale che la Commissione potrebbe adottare sulle statistiche per attuare il presente regolamento, non appena esso sarà adottato;
— il concetto proposto di "soggetto dei dati statistici" dovrebbe essere riconsiderato per evitare qualsiasi confusione con i concetti di protezione dei dati;
— il principio della qualità dei dati dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione della qualità effettuata dalla Commissione;
— si dovrebbe esaminare l'ambiguità del concetto di "anonimizzazione" dei dati nel contesto della diffusione dei dati.

([29]) Parere del 25 aprile 2008 sull'iniziativa di 14 Stati membri in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento di Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (GU C 310 del 5.12.2008, pag. 1

([30]) Parere dell'8 maggio 2008 in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9).

([31]) Parere del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (COM(2007) 625 definitivo) (GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1).

I bambini sono un facile bersaglio nell'internet. Per proteggerli sono necessarie misure di protezione dei dati appropriate.

La protezione dei minori che usano Internet

Il 23 giugno 2008 il GEPD ha adottato un parere sulla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione. ([32])

Si è compiaciuto del fatto che tale programma intende concentrarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie e sull'elaborazione di azioni concrete volte a migliorare l'efficacia della protezione dei minori. La protezione dei dati personali è una condizione preliminare essenziale per la sicurezza dei minori in linea. Deve essere prevenuto l'abuso delle informazioni personali dei minori utilizzando gli orientamenti proposti nel programma e in particolare i seguenti:

— garantire la sensibilizzazione dei minori e degli altri soggetti interessati, quali i genitori e gli educatori;

— promuovere lo sviluppo di buone pratiche da parte dell'industria;

— promuovere lo sviluppo di strumenti tecnologici rispettosi della vita privata;

— favorire lo scambio di buone prassi e di esperienza pratica tra le autorità pertinenti, ivi comprese le autorità per la protezione dei dati.

Tali azioni dovrebbero essere sviluppate senza trascurare il fatto che la protezione dei minori ha luogo in un ambiente in cui potrebbero essere in gioco i diritti di altri soggetti. In particolare, il GEPD ha rammentato che il controllo delle reti di telecomunicazione dovrebbe essere compito delle autorità di contrasto.

Il GEPD ha preso atto che questo programma costituisce un quadro generale per ulteriori azioni concrete. Ha raccomandato di coinvolgere strettamente le autorità per la protezione dei dati per definire tali progetti pratici.

Accesso del pubblico ai documenti

Il 30 giugno 2008, il GEPD ha presentato un parere sulla proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. ([33]) La proposta è stata preceduta da una consultazione pubblica. Dopo l'adozione della proposta nel giugno 2008, si è svolta un'udienza pubblica nella commissione LIBE del Parlamento. In quell'occasione i rappresentanti della Commissione hanno sottolineato che la proposta riflette l'attuale corrente di pensiero, ma che la Commissione è disponibile a discutere il testo e a considerare contributi volti a migliorare la proposta, senza escludere alternative.

Per il GEPD questo approccio aperto rappresentava un'opportunità e ha voluto arricchire la discussione con un testo alternativo per l'articolo 4, paragrafo 5 proposto, una disposizione che tratta la delicata relazione tra l'accesso ai documenti e

([32]) Parere del 23 giugno 2008 sulla proposta di decisione relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU C 2 del 7.1.2009, pag. 2).

([33]) Parere del 30 giugno 2008 su una proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C 2 del 7.1.2009, pag. 7).

i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Questa disposizione intende dare attuazione alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager (Causa T-194/04). Il GEPD ha sostenuto in certa misura i motivi della sostituzione dell'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b) con una nuova disposizione, ma non la disposizione stessa.

Le critiche a questa disposizione sono così motivate:

— Il GEPD non è convinto che sia il momento opportuno per una modifica, mentre un ricorso su questioni fondamentali è pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

— La proposta non costituisce la soluzione adeguata, in quanto si tratta di una norma generale (seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5) che:

  ○ non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager;

  ○ non risponde alla necessità di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco;

  ○ non risponde alla necessità di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco;

— Consiste di una norma specifica (prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5) che è in linea di massima ben definita, ma con un campo di applicazione che è troppo limitato.

ECRIS

Il 16 settembre 2008 il GEPD ha presentato un parere sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI. ([34])

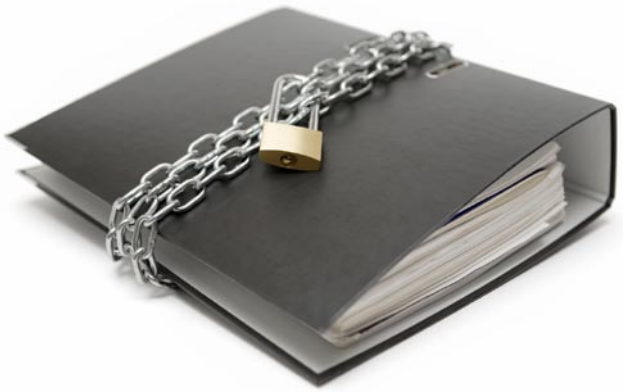

Il GEPD contribuisce al giusto equilibrio tra l'accesso del pubblico ai documenti dell'UE e la privacy.

Obiettivo della proposta è dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri. Essa istituisce ECRIS e definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni e altre modalità generali e tecniche di attuazione per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni.

Il GEPD ha appoggiato la proposta e ha presentato alcune osservazioni:

— dovrebbe essere chiarita la responsabilità della Commissione riguardo all'infrastruttura comune del sistema, nonché l'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire meglio la certezza del diritto;

— la Commissione, e non gli Stati membri come previsto nella proposta dovrebbe essere responsabile anche del software di interconnessione dell'ECRIS per accrescere l'efficacia dello scambio e consentire una migliore supervisione del sistema;

— occorrerebbe definire e circoscrivere precisamente l'uso della traduzione automatica, al fine di favorire la reciproca comprensione dei reati penali senza rischiare di compromettere la qualità delle informazioni trasmesse.

Trasparenza della situazione patrimoniale del debitore

Nel marzo 2008, la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sulla la trasparenza della situazione patrimoniale del debitore. ([35]) Il Libro verde analizzato è incentrato sulle eventuali misure adottabili a livello UE al fine di "migliorare la trasparenza della situazione patrimoniale del debitore e il diritto dei creditori di ottenere

([34]) Parere del 16 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (GU C 42 del 20.2.2009, pag. 1)

([35]) COM(2008) 128 definitivo.

informazioni, rispettando in pari tempo il principio della tutela della privacy del debitore" ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Il 22 settembre 2008 il GEPD ha presentato un parere al riguardo ([36]) raccomandando che eventuali azioni legislative derivanti dal Libro verde prevedano che il trattamento dei dati personali effettuato dall'intera categoria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge sia chiaramente basato su almeno uno dei fondamenti giuridici stabiliti dall'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Ha altresì chiesto che si tenga in debita considerazione il principio di proporzionalità, che le misure in materia di trasparenza del patrimonio del debitore rispettino il principio di limitazione delle finalità e che qualsiasi deroga necessaria soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 13 della direttiva 95/46.

Gruppo di contatto ad alto livello UE-Stati Uniti sulla condivisione delle informazioni

L'11 novembre 2008 il GEPD ha formulato un parere sulla relazione finale del Gruppo di contatto ad alto livello UE-USA sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. ([37]) La relazione intende identificare principi comuni relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati come un primo passo verso uno scambio di informazioni con gli Stati Uniti ai fini della lotta al terrorismo ed alle forme gravi di criminalità transnazionale.

Nel suo parere il GEPD ha rilevato che l'impatto di uno strumento transatlantico sulla protezione dei dati dovrebbe essere esaminato attentamente in relazione al quadro giuridico vigente e alle conseguenze per i cittadini. Pertanto ha affermato di preferire un accordo giuridicamente vincolante per assicurare una sufficiente certezza del diritto.

Il GEPD ha chiesto inoltre maggiore chiarezza e disposizioni concrete, in particolare sugli aspetti seguenti:

— una valutazione approfondita dell'adeguatezza, basata su requisiti essenziali incentrati sugli aspetti del sistema attinenti al contenuto, al carattere specifico e alla vigilanza; il GEPD ritiene che l'adeguatezza dello strumento generale potrebbe essere riconosciuta soltanto se combinata con adeguati accordi specifici conclusi caso per caso;

— un campo d'applicazione circoscritto, con una chiara definizione comune delle pertinenti finalità di contrasto;

— meccanismi di vigilanza e mezzi di ricorso efficaci e accessibili per le persone interessate, compresi i mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari;

— misure efficaci che garantiscano l'esercizio dei propri diritti a tutte le persone interessate, a prescindere dalla loro nazionalità;

— coinvolgimento di autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la vigilanza e l'assistenza alle persone interessate.

Il GEPD ha inoltre raccomandato la messa a punto di una tabella di marcia in vista di un eventuale accordo in una fase successiva. Il GEPD ha poi invitato a una maggiore trasparenza per quanto riguarda il processo di elaborazione dei principi per la protezione dei dati. Solo con la partecipazione di tutti gli attori interessati, compreso il Parlamento europeo, lo strumento potrà beneficiare di un dibattito democratico e ottenere il necessario sostegno e riconoscimento.

Assistenza sanitaria transfrontaliera

Il 2 dicembre 2008 il GEPD ha dato un parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. ([38]) La proposta mira a istituire un quadro comunitario per la prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE laddove l'assistenza di cui i pazienti hanno bisogno venga prestata in uno Stato membro diverso dal loro paese di origine.

Il GEPD sostiene le iniziative volte a migliorare le condizioni dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Esprime tuttavia perplessità sul fatto che le

([36]) Parere del 22 settembre 2008 sul Libro verde della Commissione relativo all'esecuzione effettiva delle sentenze nell'Unione europea – la trasparenza della situazione patrimoniale del debitore – COM(2008) 128 definitivo. (GU C 20 del 27.1.2009, pag. 1).

([37]) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2008/08-11-11_High_Level_Contact_Group_IT.pdf

([38]) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2008/08-12-02_Crossborder_Healthcare_IT.pdf

iniziative CE in materia di assistenza sanitaria non siano sempre ben coordinate per quanto riguarda l'uso delle TIC, la tutela della vita privata e la sicurezza dei dati, ostacolando in tal modo l'adozione di un approccio universale in materia di protezione dei dati nell'ambito dell'assistenza sanitaria.

Il GEPD si è rallegrato che nell'attuale proposta sia fatto riferimento alla tutela della vita privata. Egli ha rilevato che:

— dovrebbe essere inserita una definizione di dati sanitari, che contempli tutti i dati personali che possono avere uno stretto ed esplicito legame con la descrizione dello stato di salute di una persona; questo dovrebbe includere in linea di massima i dati medici, nonché i dati amministrativi e finanziari riguardanti la salute;

— un articolo specifico sulla protezione dei dati dovrebbe stabilire chiaramente il quadro generale, descrivendo le competenze degli Stati membri di affiliazione e di cura e individuando i principali settori di ulteriore sviluppo, per esempio l'armonizzazione in materia di sicurezza dei dati e l'integrazione della tutela della vita privata, specialmente nelle applicazioni di sanità elettronica;

— il concetto di "privacy by design" è contenuto nel modello comunitario proposto per le prescrizioni elettroniche.

Strategia europea in materia di giustizia elettronica

Il 19 dicembre 2008 il GEPD ha emesso un parere in merito a una comunicazione della Commissione su una strategia europea in materia di giustizia elettronica. ([39]) La comunicazione vuole proporre una strategia volta ad accrescere la fiducia dei cittadini nello spazio europeo di giustizia. Il primo obiettivo della giustizia elettronica dovrebbe essere quello di potenziare l'efficacia della giustizia ovunque in Europa, a vantaggio dei cittadini. L'azione dell'Unione europea dovrebbe permettere ai cittadini di accedere all'informazione superando le barriere linguistiche, culturali e giuridiche derivanti dalla molteplicità degli ordinamenti.

([39]) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2008/08-12-19_eJustice_IT.pdf

Il GEPD ha appoggiato la proposta, tenuto conto delle osservazioni avanzate nel suo parere, che invitano, tra l'altro:

— a prendere in considerazione la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

— a includere nella giustizia elettronica le procedure amministrative;

— a far sì che il trattamento di dati personali per fini diversi da quelli per i quali sono stati raccolti debba rispettare le condizioni specifiche fissate nella legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

— a far sì che il trattamento di dati personali per fini diversi da quelli per i quali sono stati raccolti debba rispettare le condizioni specifiche fissate nella legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

— a far sì che il trattamento di dati personali per fini diversi da quelli per i quali sono stati raccolti debba rispettare le condizioni specifiche fissate nella legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

3.4. Osservazioni

Le osservazioni sono uno strumento d'intervento più semplice dei pareri legislativi. Il GEPD utilizza questo strumento quando non si ritiene utile un'analisi giuridica a pieno titolo. Le osservazioni contengono un'analisi della politica e offrono raccomandazioni costruttive per far sì che le azioni proposte siano conformi ai principi della protezione dei dati e li promuovano.

Gestione delle frontiere

Il 3 marzo 2008, il GEPD ha presentato osservazioni preliminari su tre comunicazioni della Commissione europea intese a sviluppare la gestione delle frontiere esterne dell'UE. ([40]). Le osservazioni riguardavano quelle misure che hanno sollevato preoccupazioni in materia di protezione dei dati, soprattutto la creazione di sistema di ingresso/uscita che comprenderebbe a registrazione delle informazioni sui viaggiatori, l'uso di dati biometrici ed eventualmente la creazione di basi dati comunitarie su larga scala per archiviare questi dati.

([40]) COM(2008) 69, COM(2008)68 e COM(2008)67

Il GEDP ha precisato che, benché tese ad un fine legittimo, ossia rafforzare la sicurezza delle frontiere dell'UE agevolando al tempo stesso gli spostamenti dei viaggiatori in buona fede, le misure proposte necessitano di un esame accurato in quanto implicano molte operazioni di trattamento dei dati personali, con importanti intrusioni nella vita privata. Il GEPD ha rilevato che è fondamentale tenere debitamente conto delle conseguenze sul diritto alla tutela della vita privata delle persone che attraversano le frontiere dell'UE. Garanzie insufficienti in materia di protezione dei dati comporterebbero non solo che le persone interessate rischiano di essere indebitamente lese dalle misure proposte, ma anche che queste ultime sarebbero meno efficaci, o addirittura controproducenti, a motivo della minor fiducia nell'azione governativa.

Le osservazioni del GEPD comprendono anche commenti generali riguardanti l'accumulo di proposte legislative in questo settore, la forte dipendenza dai dati biometrici e la mancanza di prove che suffraghino la necessità di nuovi sistemi di raccolta di dati.

Decisione della Commissione sull'IMI – Seguito del parere del GEPD del 22 febbraio 2008

Il 14 luglio 2008, il GEPD ha risposto a una lettera della Commissione che proponeva un ulteriore passo verso l'attuazione più piena delle necessarie garanzie di protezione dei dati per il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Il GEPD ha convenuto che l'adozione di orientamenti in materia di protezione dei dati sotto forma di una raccomandazione della Commissione rappresenta un importante passo avanti , di cui rallegrarsi, verso la creazione di un quadro globale di protezione dei dati per l'IMI. Ha rilevato che l'IMI, la cui portata è attualmente limitata agli scambi di informazioni a norma delle direttive sui servizi e le qualifiche professionali, dovrebbe ampliare gradualmente il suo campo di applicazione ad altri settori della normativa sul mercato interno. Ciò comporterebbe una maggiore complessità e un maggior numero di autorità partecipanti, nonché un maggior volume di dati scambiati. Il GEPD ritiene pertanto che sarà necessario prevedere garanzie specifiche in materia di protezione dei dati che vadano oltre l'attuale legislazione in questa materia, mediante uno strumento comunitario giuridicamente vincolante.

Servizio universale e e-privacy – Seguito del parere del GEPD del 10 aprile 2008

Per quanto riguarda le direttive sul servizio universale e l'e-privacy, il GEPD ha espresso il suo parere su quesiti specifici emersi dalla relazione IMCO sulla revisione della direttiva 2002/22/CE. Il 2 settembre 2008 il GEPD ha manifestato la sua preoccupazione per alcune modifiche puntuali contenute nella relazione IMCO che, se adottate, comporterebbero un indebolimento della protezione dei dati personali e della vita privata dei singoli che utilizzano Internet (vedasi anche sezione 3.6).

3.5. Interventi dinanzi alla Corte

Il GEPD ha il diritto di intervenire in cause davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee che rientrino nelle sue competenze. Questo diritto copre tutte le materie comunitarie attinenti al trattamento dei dati personali.

Il diritto di intervenire si basa sull'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 e riguarda il tribunale di primo grado e il tribunale della funzione pubblica. Nei suoi interventi, il GEPD intende chiarire la prospettiva della protezione dei dati.

Il 1º luglio 2008, il GEPD ha partecipato a un'audizione nella causa C-301/06, Irlanda c/ *Consiglio e Parlamento*. Il GEPD ha sostenuto che la direttiva sulla conservazione dei dati (2006/24/CE) è fondata correttamente sull'articolo 95 del trattato CE ([41])...

Il GEPD è inoltre intervenuto nelle seguenti cause:

— Causa C-518/07 (*Commissione* c/ *Germania*) dinanzi alla Corte di giustizia sull'indipendenza delle autorità per la protezione dei dati;

— Causa T-3/08 (*Coédo Suárez* c/ *Consiglio*) dinanzi al tribunale di primo grado sul diritto di accesso nel regolamento sulla protezione dei dati;

— Causa F-35/08 (Pachtitis c/ *Commissione)* dinanzi al tribunale della funzione pubblica sul diritto di accesso nel regolamento sulla protezione dei dati;

— Causa F-48/08 *Ortega Serrano* c/ *Commissione)* dinanzi al tribunale della funzione pubblica sul diritto di accesso nel regolamento sulla protezione dei dati;

([41]) Le memorie del GEPD si trovano sul sito web del Garante.

— Causa T-382/08 (*Advance Magazine Publishers* c/ *UAMI*) dinanzi al tribunale di primo grado sull'accesso del pubblico ai documenti.

I tribunali hanno ammesso il GEPD a intervenire nelle prime tre cause. Per quanto riguarda la causa F-48/08, il ricorso stesso è stato dichiarato inammissibile, mentre per la causa T-382/08 il tribunale non ha ancora deliberato circa la richiesta del GEPD.

Il GEPD ha presentato dichiarazioni sostanziali in tre cause:

— nella causa C-518/07 ha presentato una dichiarazione in un intervento a sostegno della Commissione;

— nella causa C-28/08 P (*Commissione* c/ *Bavarian Lager*), il GEPD ha dato una risposta al ricorso della Commissione (causa C-28/08 P) contro la sentenza dell'8 novembre 2007 del tribunale di primo grado nella causa T-194/04 Bavarian Lager. Ha anche reagito, in qualità di parte nel procedimento, alle presentazioni degli intervenenti;

— nella causa T-374/07 (*Pachtitis* c/ *Commissione e EPSO*) ha presentato una dichiarazione in un intervento a sostegno della Commissione.

3.6. Altre attività

3.6.1. Tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (e-privacy)

La proposta della Commissione di revisione della direttiva e-privacy è stata oggetto della costante attenzione del GEPD durante tutto l'anno ([42]).

Il 2 settembre 2008 il GEPD ha presentato osservazioni su quesiti specifici riguardanti il trattamento dei dati relativi al traffico e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale . ([43]) Alla fine dello stesso mese il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa sulla direttiva e-privacy ([44]). Tra le importanti modifiche figura l'inclusione dei fornitori di servizi della società dell'informazione tra coloro che hanno l'obbligo di notificare le violazioni di sicurezza.

Il GEPD ha fornito ampi contributi alla Commissione europea, al Parlamento e al Consiglio sul riesame della direttiva e-privacy.

Il GEDP si è compiaciuto per questa modifica e per la possibilità ora prevista di consentire alle persone fisiche e giuridiche di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione di qualsiasi disposizione della direttiva e-privacy. Il 17 settembre 2008, il GEPD ha presentato il suo parere a un'audizione organizzata da membri di vari gruppi politici del Parlamento europeo. In altre occasioni, ha avuto scambi di opinioni con membri del Parlamento europeo e altri attori su temi come la notifica delle violazioni di sicurezza, il trattamento degli indirizzi IP e la normalizzazione per la definizione dei prodotti rispettosi della vita privata.

Nel novembre 2008, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul riesame delle norme riguardanti il pacchetto telecomunicazioni, compresa la direttiva e-privacy. Il Consiglio ha modificato elementi essenziali della proposta e non ha accettato molti degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Il GEPD ha espresso preoccupazione per il contenuto della posizione comune in quanto le garanzie per i cittadini sono soppresse o profondamente limitate. Ne risulta una sostanziale riduzione del livello di protezione offerto alle persone dalla posizione comune.

Per questi motivi il GEPD ha annunciato un secondo parere che è stato infine adottato il 9 gennaio 2009 (e sarà discusso nella relazione annuale del 2009).

([42]) Vedasi anche la sezione 3.3.2. sui singoli pareri.
([43]) Si veda il punto 3.4.
([44]) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, sulla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e sul regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)).

3.6.2. PNR

Come nei primi anni, il GEPD è stato strettamente implicato nelle questioni legate al PNR. Nel 2008 si è posto grande impegno nel seguito della proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto ([45]), il sistema interno dell'UE per raccogliere e utilizzare i dati relativi a passeggeri di vettori aerei che entrano o escono dall'UE. Il GEPD è stato associato strettamente agli sviluppi sotto presidenza francese, mettendo in dubbio in particolare la necessità e la proporzionalità del sistema. I lavori proseguiranno sotto presidenza ceca e svedese.

La data prevista per l'adozione della proposta da parte del Consiglio è incerta. Il GEPD intende continuare a seguire gli sviluppi da vicino e formulerà probabilmente un secondo parere.

3.6.3. Attuazione del SIS e della politica di frontiera

Come già indicato (sezione 3.1), il GEPD interpreta in modo ampio il suo compito consultivo sulle proposte di legislazione. Tuttavia, il GEPD si sforza di modulare l'intensità con cui adempie alla funzione consultiva secondo l'incidenza delle proposte sulla protezione dei dati di carattere personale. Attualmente, le proposte nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia rivestono notevole importanza. Temi cruciali in questo settore sono lo scambio di informazioni nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria, nonché le questioni legate ai sistemi d'informazione su vasta scala, come Eurodac, il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II è composto da una base dati centralizzata, il cosiddetto "sistema centrale d'informazione Schengen" (CS SIS), per il quale la Commissione assicura la gestione operativa collegato ai punti di accesso nazionali definiti da ciascuno Stato membro (NI-SIS). Le autorità Sirene garantiscono lo scambio di tutte le informazioni supplementari (informazioni collegate alle segnalazioni del SIS II, ma non conservate nel sistema).

Il 30 giugno 2008, il GEPD ha presentato due interventi in una tavola rotonda organizzata dalla commissione LIBE del Parlamento europeo, che riuniva rappresentanti sia questa Istituzione che dei parlamenti nazionali. Il tema della tavola rotonda era la libertà e la sicurezza in una gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea: scambio di opinioni sul nuovo sistema d'informazione Schengen (SIS II), Frontex, Eurosur, sistema entrata-uscita, profilazione.

Il primo intervento del GEPD riguardava la questione delle conseguenze sulla protezione dei dati della migrazione dal SIS I+ al SIS II. Per quanto riguarda l'unità centrale, sotto la supervisione del GEPD, quest'ultimo ha sottolineato che intende procedere ad un audit nella primissima fase delle operazioni, ossia fornire uno strumento di riferimento per il futuro. Ha ricordato altresì l'importanza fondamentale della cooperazione con le autorità nazionali incaricate della protezione dei dati e l'Autorità di controllo comune Schengen per assicurare una transizione graduale tra i due sistemi.

In un secondo intervento durante una sessione consacrata alla protezione della libertà, sicurezza e vita privata nella futura gestione delle frontiere dell'Unione europea, le osservazioni del GEPD sul "pacchetto frontiera" sono state citate varie volte. Il GEPD ha richiamato alcuni elementi fondamentali, come la necessità di procedere ad un'attenta riflessione prima emanare nuove proposte senza una valutazione della realtà concreta. Ha anche affrontato la questione della profilazione che, anche se utile in taluni contesti, deve essere accompagnato da opportune garanzie, dato il rischio di intrusione nella vita privata dei cittadini.

3.6.4. Conferenza sulla protezione dei dati e azione di polizia (Treviri)

Il 26 e 27 maggio 2008, il GEPD e l'Accademia del diritto europeo, hanno organizzato insieme una conferenza a Treviri, sullo scambio dei dati e la protezione dei dati in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il seminario ha presentato una panoramica della pertinente legislazione dell'Unione europea. L'analisi e la discussione si sono incentrate su documenti chiave in materia di scambi di dati, come il trattato di Prüm e la più recente decisione di integrarlo nel quadro giuridico dell'UE. Per quanto riguarda la protezione dei dati, il seminario ha trattato in particolare la decisione quadro sulla

([45]) COM(2007) 654.

protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Altri temi riguardavano l'importanza crescente nell'applicazione della legge dei dati raccolti da compagnie private (compagnie aeree, banche, operatori di telefonia), gli sviluppi tecnologici che facilitano la raccolta di dati nonché il quadro istituzionale per la protezione degli stessi. L'ultima sessione ha esaminato le prospettive future, in base al trattato di Lisbona.

Il GEPD partecipa alla conferenza ICT 2008 (Lione, 25-27 novembre 2008).

La conferenza ha attirato un centinaio di partecipanti provenienti da un gran numero di Stati membri dell'UE. Specialisti della protezione dei dati e dell'azione di contrasto hanno discusso il quadro giuridico attuale e nel prossimo futuro per gli scambi di dati e la protezione di questi ultimi. Molti interventi hanno sottolineato l'importanza di riunire le prospettive della protezione dei dati e delle azioni di contrasto, elementi entrambi necessari di un buon governo.

3.6.5. UE-RST

Gli sforzi europei nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico (RST) costituiscono un momento assai tempestivo ed efficace per affrontare, introdurre e promuovere i principi del rispetto della vita privata e della protezione dei dati, guidati dal concetto di "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione). Nel 2008, il GEPD ha chiarito e organizzato i suoi eventuali contributi all'RST dell'UE e ha consolidato le azioni già avviate.

I contributi del GEPD a un programma quadro di ricerca e agli inviti a presentare proposte comprendono quanto segue:

— participazione a workshop e conferenze miranti a identificare le sfide future che possono essere importanti per la politica europea di RST;
— contributo ai comitati consultivi europei per la ricerca istituiti dalla Commissione europea in relazione al programma quadro, e formulazione di pareri sui temi riguardanti la protezione dei dati;
— assistenza alla Commissione europea nel processo di valutazione delle propose, soprattutto per quanto riguarda eventuali questioni attinenti alla protezione dei dati che tali proposte potrebbero sollevare

Il GEPD potrebbe anche formulare un parere sui singoli progetti di RST, sia a richiesta di consorzio di un progetto, sia di propria iniziativa.

Documento orientativo sulla R&S

Nell'aprile 2008 il GEPD ha adottato un documento orientativo sul Garante e la ricerca e sviluppo tecnologico nell'UE ('The EDPS and EU research and technological development') ([46]), che descrive il ruolo che l'Istituzione dovrebbe ricoprire per i progetti di ricerca e sviluppo (R&s) nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7º PQ). Il documento in questione illustra i criteri di selezione per i progetti suscettibili di essere oggetto di un'azione del GEPD e le modalità di contributo di quest'ultimo a tali progetti. Visto che il GEPD ha lo statuto di autorità indipendente, la sua partecipazione come partner di un consorzio è esclusa.

([46]) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PolicyP/08-04-28_PP_RTD_IT.pdf

Nel novembre 2008, il GEPD ha allestito uno stand durante la conferenza ICT 2008 svoltosi a Lione, considerata il maggior evento europeo nel campo della ricerca per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questa manifestazione ha fornito l'opportunità di presentare il documento orientativo del GEPD ad alcuni dei 4500 delegati registrati e di offrire un aiuto mirato sul miglior modo possibile di trattare le questioni riguardanti la protezione dei dati che potrebbero sorgere nel corso delle attività di ricerca.

La maggior parte dei possibili contributi del GEPD previsti nel nuovo documento orientativo sono già stati realizzati nel 2008 nelle seguenti azioni:

— dopo aver analizzato gli elementi del progetto "TURBINE" dell'UE ([47]) (trusted revocable biometric identities – identità biometriche revocabili e fidate) inteso a effettuare ricerche nel campo delle biometrie revocabili, il GEPD ha deciso di rispondere positivamente alla richiesta del consorzio e presenterà un parere sul progetto dell'Unione nel 2010;

— nel corso del 2008 il GEPD ha deciso di esaminare attentamente l'attuale progetto Bridge (creare l'identificazione a radiofrequenza per il contesto mondiale) ([48]). Il GEPD ha trasmesso raccomandazioni alla Commissione europea basate sulla valutazione della fase di indagine e sull'esito di una riunione con il personale della Commissione incaricato del progetto. Alla luce delle raccomandazioni del GEPD, la Commissione europea ha varato altre azioni per chiarire e rafforzare la conformità delle attività di ricerca del progetto con la legislazione comunitaria sui dati di carattere personale;

— nel 2008 il GEPD ha fornito gli indicativi dei punti di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati ad una serie di consorzi dei progetti di RST dell'UE. Queste richieste riguardavano soprattutto la richiesta di ulteriori informazioni sulle legislazioni applicabili in materia di protezione dei dati nonché di contatti più pertinenti per l'eventuale notifica del trattamento di dati personali.

Comitati consultivi per la ricerca della Commissione europea

Per seguire più da vicino il processo di definizione delle linee d'azione del nuovo RST dell'UE, il GEPD ha accettato di partecipare in qualità di osservatore alle attività dei seguenti comitati consultivi per la ricerca gestiti dalla Commissione europea o di intervenire puntualmente in tali sedi:

- Riseptis (ricerca e innovazione per la sicurezza, la vita privata e l'affidabilità nella società dell'informazione): nel 2008, su invito della Direzione generale Società dell'informazione e media della Commissione europea, il GEPD ha accettato di partecipare al comitato in qualità di osservatore; questo comitato consultivo di alto livello nella ricerca in materia di TIC sulla sicurezza e la fiducia intende fornire orientamenti lungimiranti sulla politica e le sfide che la ricerca deve affrontare per quanto riguarda la sicurezza e la fiducia nella società dell'informazione;
- ESRIF (Forum europeo della ricerca e dell'innovazione in materia di sicurezza): ESRIF è un gruppo europeo di strategia nel campo della ricerca in materia di sicurezza civile, istituito nel settembre 2007, al fine di sviluppare entro il 2009 una strategia a medio e lungo termine per la ricerca e l'innovazione in tale settore grazie a un dialogo tra il settore pubblico e quello privato. Il GEPD ha partecipato a una riunione di un sottogruppo ESRIF riguardante i temi dell'innovazione;
- il GEPD è anche intervenuto puntualmente nei comitati consultivi della Commissione europea per la ricerca che studiano il "trusted computing" e la futura società dell'informazione diffusa.

3.6.6. Fusione Google/ DoubleClick e questioni legate alla protezione dei dati

Nel marzo 2008, in base al regolamento sulle concentrazioni dell'UE, la Commissione europea ha dato il via libera all'acquisto della società DoubleClick — società produttrice di tecnologia per la pubblicità in rete — da parte di Google, proprietario di uno dei più importanti motori di ricerca su Internet. Queste società gestiscono delle importanti basi dati che contengono dati personali sui comportamenti sia di ricerca che di navigazione degli utenti di Internet. L'uso combinato di queste basi dati solleva questioni delicate e complesse in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

Alla fine del gennaio 2008, il GEPD ha presentato un contributo a un'audizione organizzata dalla commissione LIBE del Parlamento europeo sulla protezione dei dati in Internet. Inoltre, come consulente delle istituzioni comunitarie su tutte le

([47]) http://www.turbine-project.eu
([48]) http://www.bridge-project.eu

questioni riguardanti la protezione dei dati, il GEPD ha avuto uno scambio di lettere con il Commissario europeo per la concorrenza Neelie Kroes. Il personale del GEPD ha incontrato gli omologhi della Commissione mettendo a loro disposizione la propria competenza riguardo ai problemi di protezione dei dati che possono verificarsi nei casi di concorrenza come in questa acquisizione.

In questo contesto, il GEPD ha accolto con favore il fatto che la Commissione ha precisato in modo chiaro in un comunicato stampa che la sua decisione si basa esclusivamente sul regolamento sulle concentrazioni dell'UE e non pregiudica le obbligazioni dell'impresa risultante dalla fusione ai sensi della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati.

Inoltre, l'EDPS, in qualità di membro del Gruppo dell'articolo 29 (per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali), ha contribuito attivamente a un documento sulla protezione dei dati e motori di ricerca, adottato dal gruppo nell'aprile 2008.

3.6.7. Partecipazione a gruppi di esperti

Parti interessate all'identificazione a radiofrequenza (RFID)

La Commissione, con decisione del 28 giugno 2007, ha istituito un gruppo di esperti sull'identificazione a radiofrequenza ([49]), noto anche come Gruppo delle parti interessate alla RFID. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) della decisione, il GEPD partecipa alle attività del gruppo in qualità di osservatore. Nelle quattro riunioni del gruppo che sono state organizzate nel 2008, il GEPD ha partecipato alle discussioni intese a dare un contributo a una prossima raccomandazione prevista per il 2009. In seno al gruppo, il GEPD ha contribuito altresì all'analisi della natura e degli effetti del passaggio in atto verso l'"Internet degli oggetti", confluita in un documento di lavoro della Commissione pubblicato nel settembre 2008 ([50]) e che sarà oggetto di una comunicazione pubblicata successivamente nel 2009.

Gruppo di esperti in materia di conservazione dei dati

Il gruppo di esperti "Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi" è stato istituito con decisione della Commissione il 25 marzo 2008 ([51]). Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, dalle autorità garanti della protezione dei dati, nonché da rappresentanti del Parlamento europeo e dal GEPD. Il gruppo ha una funzione consultiva ([52]). Ha il compito di agevolare la condivisione delle migliori prassi e contribuire alla valutazione dei costi e dell'efficacia della direttiva 2006/24/EC (direttiva sulla conservazione dei dati) ad opera della Commissione, nonché di facilitare lo sviluppo di tecnologie pertinenti che possono avere un'incidenza sulla direttiva ([53]).

Il gruppo ha tenuto la prima riunione ufficiale il 28 novembre 2008 (si è riunito in via informale quattro volte a partire dal 2007). Attualmente sono in discussione vari documenti sugli aspetti tecnici e giuridici della conservazione dei dati. Il GEPD partecipa attivamente alle riunioni e continuerà a fornire il suo appoggio nel 2009.

Informazioni storiche sui crediti

Il GEPD partecipa come osservatore al gruppo di esperti della Commissione sulle informazioni storiche sui crediti, che ha tenuto la prima riunione nel settembre 2008. Il gruppo riunisce esperti dei registri dei crediti, delle associazioni nazionali dei consumatori, delle banche e delle autorità incaricate della protezione dei dati (comprese le autorità francesi e finlandesi in questo settore). Il gruppo elaborerà una relazione nel maggio 2009 sulla necessità e sulle modalità per lo scambio transfrontaliero di informazioni relative al credito dei singoli all'interno dell'Unione europea. Vari aspetti del progetto sollevano questioni legate al rispetto della vita privata, come lo scopo esatto dello scambio di informazioni e la qualità dei dati da trasferire. Insieme ad altre autorità incaricate della protezione dei dati presenti nel gruppo, il GEPD ha evidenziato questi problemi per conseguire un giusto equilibrio nella futura relazione del gruppo di esperti.

3.6.8. Incidenti marittimi

Nel novembre 2008, il GEPD ha formulato, su richiesta, una consulenza mirata in merito alla proposta di direttiva che stabilisce i principi

([49]) Decisione n. 467/2007/CE (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 25).
([50]) http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/future_internet/swp_internet_things.pdf
([51]) Decisione 2008/324/CE della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 11).
([52]) Cfr. l'articolo 2 della decisione.
([53]) Considerando 6 della decisione

fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. La proposta era già stata adottata dalla Commissione nel 2005 ed è giunta alla terza e ultima fase della procedura di codecisione, il comitato di conciliazione. La richiesta di consulenza è venuta dal relatore del Parlamento, che era membro del comitato. Il GEPD ha raccolto i diversi pareri del Consiglio e del Parlamento europeo su un articolo specifico della proposta che riguarda la raccolta ed eventuale divulgazione dei dati personali. Il parere del GEPD ha aiutato il comitato a raggiungere un accordo in materia. Il GEPD si è dichiarato soddisfatto di essere stato consultato, essendo la prima volta che ciò avveniva in questa fase del processo legislativo.

3.6.9. Malattie trasmissibili

Le malattie infettive, come la tubercolosi, il morbillo e l'influenza non rispettano le frontiere nazionali e possono diffondersi rapidamente. Emergono nuove malattie e altre sviluppano ceppi farmacoresistenti. Inoltre, sono all'esame nuovi sviluppi sul ruolo degli agenti infettivi in malattie croniche come cancro, cardiopatie o allergie. In risposta a questi diversi problemi, la rete sulle malattie trasmissibili ha iniziato i lavori nel 1999 ([54]). Tale rete opera in base al lavoro svolto negli Stati membri e si fonda su due pilastri: la sorveglianza e un sistema di allarme rapido (Early Warning and Response System – EWRS). Il GEPD ha presentato osservazioni informali sulla decisione della Commissione che modifica la decisione n. 2000/57/CE sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili.

3.6.10. Il codice doganale comunitario e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)

La Commissione europea ha consultato in via informale il GEPD sul progetto di modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio recante il codice doganale comunitario (in appresso "il progetto"). Si è trattato della prima volta che il GEPD veniva consultato nel quadro dell'adozione di un regolamento della Commissione, in cui questa Istituzione è assistita da un comitato (nella fattispecie, il comitato del codice doganale). Il GEPD non ha formulato un parere, ma ha trasmesso tre lettere consultive alla Commissione.

Il nuovo strumento propone una base giuridica per un sistema per l'identificazione e la registrazione degli operatori economici e di altre persone, che permette loro di eseguire una sola registrazione per tutte le interazioni con le autorità doganali sull'intero territorio della Comunità. Per conservare e scambiare dati sulla registrazione e l'identificazione degli operatori economici e sulle altre persone tra autorità doganali e tra la Commissione e queste ultime, sarà creato un sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Inoltre, i dati tra i sistemi nazionali saranno consolidati a livello centrale e inviati agli Stati membri a intervalli regolari.

Il GEPD ha trasmesso pareri alla Commissione su vari punti e in particolare:

— sul ruolo di sorveglianza comune del GEPD e delle autorità nazionali incaricate della protezione dei dati;

— sulla differenza tra "operatori economici" e "altre persone" (persone interessate) per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità dell'attività di trattamento. Ciò si ripercuote sulla base per la legalità del trattamento, periodo di conservazione, ecc.;

— sui diritti delle persone interessate, sul consenso quale base giuridica per la pubblicazione di dati personali su Internet e l'adozione di misure di sicurezza.

3.7. Nuovi sviluppi

3.7.1. Interazione con la tecnologia

Si prevede che lo sviluppo e l'uso di nuove tecnologie contribuiranno a un cambiamento qualitativo della società nel suo insieme. Queste nuove prospettive sono state definite "società dell'informazione onnipresente", "spazio dotato di intelligenza ambientale" o "internet degli oggetti". Sarà possibile garantirne la sostenibilità soltanto se le sfide, soprattutto quelle riguardanti la protezione dei dati e della vita privata, sono affrontate in modo adeguato nelle fasi iniziali del loro sviluppo. L'analisi accurata delle tendenze tecnologiche che guidano l'evoluzione della società europea verso una società europea dell'informazione è un fattore chiave del successo nel promuovere la fiducia, estremamente importante, verso questo settore emergente.

([54]) Direttiva 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il "Cloud computing" completa i silos di dati e costituisce una sfida per l'applicazione del quadro normativo dell'UE in materia di tutela dei dati.

"Cloud computing"

Nella relazione annuale del 2007 il GEPD aveva già avanzato serie preoccupazioni riguardo alle questioni della privacy e della sicurezza ancora non elucidate relativamente allo sviluppo del cloud computing ([55]). A tutt'oggi non è stata data una risposta alla necessità di applicare opportune garanzie per assicurare uno sviluppo sostenibile per questa tecnologia emergente. Contemporaneamente, vengono proposti sempre più servizi basati sul cloud computing, non solo ad imprese o governi, ma anche ai privati.

Il principio del cloud computing contiene un'autentica sfida per l'individuazione corretta della legislazione applicabile al trattamento dei dati personali, agli attori responsabili e alle altre conseguenze giuridiche che ne derivano. Il seguente esempio illustra la flessibilità che il cloud computing potrebbe offrire, ma anche i problemi che solleva per l'applicazione del quadro giuridico dell'UE. Per ridurre i costi energetici, le attività di trattamento del cloud potrebbero essere dirette in primo luogo ai centri dati alimentati dall'energia solare e illuminati dal sole al momento della richiesta di trattamento; quelli che al momento si trovassero nella parte della terra non illuminata dal sole o che sono alimentati da altre fonti energetiche sarebbero meno richiesti. Benché interessante da un punto di vista ambientale, questo esempio mostra che sarebbe quasi impossibile stabilire dove avviene il trattamento e ad opera di quali attori del cloud. È anche possibile immaginare che i dati personali contenuti in centri dati di paesi terzi potrebbero essere oggetto di una richiesta giudiziaria e comunicati al governo della giurisdizione in cui è ubicato il server di cloud computing.

Una soluzione possibile che è stata già suggerita potrebbe essere di rendere obbligatorio il trattamento

([55]) Il termine "cloud computing" si riferisce all'utilizzo di tecnologie informatiche fondate su internet ("cloud", letteralmente "nuvola") per una molteplicità di servizi. Si tratta di un metodo informatico che prevede la fornitura tramite internet di risorse scalabili in modo dinamico e spesso virtualizzate. Non occorre che gli utenti siano a conoscenza dell'infrastruttura tecnologica nel "cloud" che il sistema sottende, né che siano esperti in materia o abbiano un controllo su quest'infrastruttura.

e la conservazione dei dati personali soltanto in server "cloud UE", fisicamente ubicati nel territorio dell'Unione e soggetti al quadro normativo dell'UE in materia di tutela dei dati. Questo vincolo contrasterebbe però con i fondamenti di una tecnologia promettente e con la grande flessibilità e adattabilità che ci si aspetta dal cloud computing. Sembra anche non tener conto del fatto che il quadro comunitario di tutela dei dati attualmente si applica a prescindere dal luogo di *trattamento* dei dati, a condizione che sia effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nell'UE o che gli strumenti utilizzati siano ivi situati (cfr. articolo 4 della direttiva 95/46/CE). È però vero che le incertezze attualmente presenti riguardo al cloud computing sollevano nuovi interrogativi per un'attuazione efficace delle norme in materia di tutela dei dati

Ovviamente, i dati potrebbero essere criptati prima di inviarli nel "cloud", ma anche in questo caso ciò nuocerebbe alle vaste possibilità di trattamento offerte dal cloud computing, in quanto i dati non possono essere trattati nella forma criptata ([56]). Una maggiore sensibilizzazione dei principali attori riguardo al rischio che tale tecnica comporta e alla responsabilità di affrontarli adeguatamente ed efficacemente sarà un requisito importante per creare fiducia in questi nuovi campi.

Sequenziamento del DNA

Grazie a un enorme impegno di R&S nell'ambito del progetto sul genoma umano ([57]), il patrimonio genetico umano è stato quasi completamente sequenziato con successo nel 2001. Sono state localizzate e identificate circa 3 miliardi di coppie di basi e tra i 20.000 e i 25.000 geni.

L'obiettivo fissato dall'"Archon X Prize for Genomics" ([58]) richiederà ancora un paio di anni di lavoro. Sono però rapidamente emerse numerose entità private nel campo dei test genetici e già vengono proposte analisi genetiche finalizzate all'identificazione di caratteristiche specifiche ed eventualmente di malattie per meno di 400 euro.

([56]) Vedansi i testi di Carl Hewitts, professore emerito del Massachusetts Institute of Technology (http://carlhewitt.info/).

([57]) http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml

([58]) Il premio sarà assegnato alla prima équipe che costruirà e utilizzerà uno strumento capace di sequenziare 100 genomi umani in 10 giorni al massimo e il cui costo non superi 10 000 USD per genoma (http://genomics.xprize.org/).

Questa industria in crescita vertiginosa è appoggiata fondamentalmente dalle seguenti correnti tecnologiche:

— la crescente disponibilità di un'enorme capacità di trattamento necessaria per analizzare una quantità imponente di dati, promossa dallo sviluppo di centri dati interconnessi;

— gli "spin-off" e le scoperte nell'analisi del DNA derivanti dal progetto sul genoma umano;

— altre tendenze tecnologiche già descritte nelle precedenti relazioni annuali del GEPD che presentano un'ampiezza di banda e una capacità di stoccaggio illimitate.

I servizi di analisi genetica offerti da queste società si basano sull'accuratezza scientifica dei legami che stabiliscono tra le informazioni genetiche del titolare dei dati ed eventuali caratteristiche correlate o malattie. Questi legami causali sono stabiliti in base a diversi elementi, come l'analisi statistica, la disponibilità di relazioni di R&S, che possono essere sintetizzati dalla capacità di queste società di accedere a basi dati ampie e affidabili di informazioni scientifiche.

Come illustrato recentemente da una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo in una causa circa l'uso del DNA ai fini dell'applicazione della legge ([59]), i campioni di materiale genetico possono rivelare molte informazioni sensibili riguardanti i singoli, comprese quelle sulla sua salute, e pertanto devono essere trattate con le massime garanzie in materia di tutela dei dati e della vita privata.

Offerte di analisi genetiche si trovano sempre più spesso su Internet e pertanto a disposizione di chiunque, indipendentemente dal paese in cui ha sede la società. Questi test, la cui disponibilità era inizialmente limitata a un campo medico e giudiziario strettamente regolamentato, ora sono offerti su scala commerciale. Il campione di DNA analizzato non appartiene necessariamente allo speditore, ma potrebbe essere inviato da chiunque sia in grado di ottenerlo.

La tecnologia di sequenziamento del DNA che si prevede diverrà ultrarapida e la sua disponibilità senza frontiere, se non sarà utilizzata correttamente, sfiderà le garanzie tradizionalmente appli-

([59]) Causa di S. e Marper c/ Regno Unito, 5 dicembre 2008.

cate che ne restringono l'accesso ai dati personali più sensibili e susciterà problemi fondamentali di tutela della vita privata.

3.7.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi

Trattato di Lisbona

Nel 2008 sono state avviate le riflessioni sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. In proposito, il GEPD ha esaminato attentamente le conseguenze del nuovo trattato per la protezione dei dati, ad esempio la nuova base giuridica per la protezione dei dati (articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'abolizione della struttura a pilastri. A seguito della reiezione del trattato da parte dell'Irlanda il 12 giugno 2008, questo esame è stato accantonato. Attualmente, vi sono nuove prospettive di entrata in vigore del trattato di Lisbona alla fine del 2009 o all'inizio del 2010.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 e il programma di Stoccolma

Il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 ha adottato un approccio mirato e si è concentrato su un numero limitato di nuove iniziative politiche. Nel quadro di questo approccio si è posto particolare accento sull'esecuzione di valutazioni d'impatto prima della presentazione delle proposte da parte della Commissione e sul riesame della legislazione vigente dell'UE e delle proposte pendenti

Questo approccio si riflette anche nel modo in cui la Commissione prevede di progredire riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 menzionava il completamento del programma dell'Aia in materia di libertà, sicurezza e giustizia (dal novembre 2004) nonché nuovi passi verso una politica comune in materia di migrazione. Uno sviluppo centrale del programma della Commissione è il nuovo programma pluriennale previsto riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che sarà adottato sotto presidenza svedese del Consiglio (spesso denominato programma di Stoccolma). Nella relazione del cosiddetto "Gruppo del futuro", l'equilibrio tra mobilità, sicurezza e vita privata riveste un'importanza centrale. Questa relazione, insieme con il principio di convergenza ivi introdotto, sarà un elemento fondamentale del programma di Stoccolma.

Le principali tendenze nell'applicazione della legge

L'inventario 2007 rilevava tra le principali tendenze le attività legislative di contrasto alla criminalità, in particolare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Tale tendenza si è confermata nel 2008.

Inoltre sono stati proposti nuovi strumenti giuridici in aggiunta a quelli già esistenti, che non sono stati ancora pienamente attuati. Ciò ha sollevato questioni circa la necessità di elaborare tali nuovi strumenti, invece di concentrarsi sull'attuazione pratica di quelli esistenti. Questo punto sarà trattato dal GEPD nel suo prossimo contributo alle discussioni sulla proposta dell'Unione in materia di dati del codice di prenotazione (PNR).

Infine nel 2009 continuerà la tendenza ad aprire le basi di dati esistenti (sia europee che nazionali) ai fini dell'applicazione della legge, nonostante lo scopo iniziale della base di dati fosse diverso. Altri temi correlati sono l'interoperabilità e l'interconnessione delle basi dati, e le attività riguardanti la profilazione delle persone.

Decisione quadro sulla protezione dei dati

Nel campo legislativo, l'adozione della decisione quadro 2008/977 del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ha significato che, per la prima volta, è stato stabilito a livello di UE un quadro giuridico generale per la protezione dei dati in questo settore. Tuttavia la decisione quadro non si applica a tutte le situazioni pertinenti e sono ancora vigenti altri strumenti per la protezione dei dati in questo settore.

Nel corso dei negoziati questa parte della normativa è stata oggetto della massima attenzione da parte del GEPD, che ha pubblicato tre pareri, nonché osservazioni sulla materia. Nei suoi pareri il GEPD ha riconosciuto l'iniziativa come un notevole passo avanti per la protezione dei dati nella cooperazione giudiziaria e di polizia, e come un complemento necessario ad altre misure introdotte per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati personali nel campo dell'applicazione della legge. Al tempo stesso, il GEPD ha più volte chiesto miglioramenti sensibili della proposta per garantire un livello elevato di protezione e ha messo in guarda contro l'impoverimento delle norme di protezione dei dati. In particolare, si è rammaricato perché la decisione

quadro riguarda unicamente i dati giudiziari e di polizia scambiati tra Stati membri, autorità e sistemi dell'UE e non riguarda i dati a livello interno.

Occorrono pertanto altre misure – anche non sulla base del trattato di Lisbona – per innalzare il livello di protezione previsto dal nuovo strumento. Il GEPD incoraggia perciò le istituzioni della Comunità ad avviare al più presto le riflessioni su ulteriori miglioramenti del quadro per la protezione dei dati nel campo dell'applicazione della legge.

Futuro della direttiva sulla protezione dei dati

Vi sono state discussioni a vari livelli sul futuro della direttiva 95/46/CE, incentrate sull'attuazione della direttiva stessa, ma senza escludere la possibilità di una sua futura modifica. L'attuale revisione della direttiva può costituire l'occasione di riflettere sulla necessità di modificarla per garantirne la continuità dell'efficacia o di adottare norme specifiche per risolvere questioni in materia di protezione dei dati sollevate dalle nuove tecnologie nel campo dell'informazione e della comunicazione.

Molte attività sono già state avviate e saranno completate nel 2009. Oltre ai lavori del gruppo dell'articolo 29, si possono citare le seguenti attività:

— la Commissione ha annunciato una consultazione pubblica sulla direttiva, compresa una conferenza di tutte le parti interessate, nel maggio 2009.

— L'anno scorso, l'Information Commissioner's Office (ICO) del Regno Unito ha invitato a presentare offerte per valutare i punti di forza e le carenze della normativa dell'UE per la protezione dei dati e ha raccomandato aggiornamenti che snelliscano il relativo onere burocratico. Lo studio esaminerà la direttiva europea sulla protezione dei dati e la sua applicazione per individuare come è possibile migliorare l'effettiva protezione dei singoli e della società e minimizzare gli oneri per le organizzazioni. Lo studio verrà discusso nell'aprile 2009 in occasione della conferenza annuale di primavera dei Commissari europei per la protezione dei dati e sarà pubblicato nel maggio 2009. Benché soltanto la Commissione europea possa iniziare l'iter di modifica della direttiva, l'ICO vuole avviare una discussione sui punti di forza e le carenze della stessa affinché la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati risponda effettivamente alle necessità delle organizzazioni e dei singoli.

Sanità pubblica

L'UE ha un programma ambizioso per migliorare la salute dei cittadini nella società dell'informazione, in cui l'UE vede grandi possibilità per potenziare l'assistenza sanitaria transfrontaliera in combinazione con il ricorso alle tecnologie informatiche. La sanità pubblica è un nuovo settore di attenzione per il GEPD. Particolare accento sarà posto sui sistemi di informazione sanitaria, lo sviluppo di servizi sanitari in rete, l'uso secondario dei dati medici, la questione di come affrontare l'attività legislativa in materia di informazioni sensibili e altri temi fondamentali, anch'essi correlati alle critiche espresse in ambito medico sulla legislazione in materia di dati personali.

Va da sé che rafforzare l'assistenza sanitaria transfrontaliera, insieme al ricorso alle tecnologie dell'informazione più recenti ha forti implicazioni sulla protezione dei dati personali. Uno scambio più efficiente e quindi crescente di dati sanitari, la distanza sempre più grande tra persone e organismi interessati e la diversità delle normative nazionali di attuazione delle norme sulla protezione dei dati pongono questioni di sicurezza dei dati e di certezza del diritto. Il principio della tracciabilità svolgerà un ruolo importante;

Varie

Nel 2009 il GEPD si concentrerà su alcune aree specifiche di azione dell'UE:

— il nesso tra protezione dei dati e raccolta ed utilizzo di dati statistici;

— attività riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti, come la modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti.

Inoltre nel 2009 si presterà particolare attenzione a come consigliare la Commissione qualora non presenti una proposta (al Consiglio e /o al Parlamento europeo) ma decida essa stessa.

4. Collaborazione

4.1. Gruppo dell'articolo 29

Il Gruppo dell'articolo 29 è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta di un organismo consultivo indipendente che si occupa della protezione dei dati personali nell'ambito di tale direttiva ([60]). I suoi compiti sono stati definiti nell'articolo 30 della direttiva e si possono riepilogare come segue:

- fornire alla Commissione europea pareri di esperti a livello nazionale su questioni relative alla protezione dei dati;
- promuovere l'applicazione uniforme dei principi generali della direttiva in tutti gli Stati membri mediante la collaborazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati;
- fornire alla Commissione pareri su qualsiasi misura comunitaria che incida sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali;
- formulare raccomandazioni destinate al pubblico e in particolare alle istituzioni comunitarie su questioni relative alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità europea.

Il GEPD è membro del Gruppo dell'articolo 29 dall'inizio del 2004. L'articolo 46, lettera g) del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD partecipi alle attività del Gruppo. Il GEPD lo considera una piattaforma molto importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo. È inoltre evidente che il Gruppo debba svolgere un ruolo centrale nell'applicazione uniforme della direttiva e nell'interpretazione dei suoi principi generali.

Nel febbraio 2008 il Gruppo ha adottato un nuovo programma di lavoro biennale ([61]). Esso ha deciso di concentrarsi su quattro temi strategici principali e su alcune questioni di attualità che ritiene della massima importanza e urgenza per lo sviluppo della protezione dei dati.

Il Gruppo ha individuato tre grandi sfide:

— come migliorare l'impatto della direttiva 95/46/CE e il ruolo del Gruppo;

— l'impatto delle nuove tecnologie;

— l'ambiente globale (trasferimenti internazionali di dati, principio globale del rispetto della vita privata e giurisdizione).

I temi strategici principali, approfonditi nel programma di lavoro, sono perciò:

— migliorare l'applicazione della direttiva 95/46/CE;

— garantire la protezione dei dati nei trasferimenti internazionali;

— garantire la protezione dei dati in relazione alle nuove tecnologie;

— migliorare l'efficacia del Gruppo dell'articolo 29.

([60]) Il Gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità creata per le istituzioni e gli organismi comunitari (vale a dire il GEPD) nonché da un rappresentante della Commissione. Al Segretariato del Gruppo provvede la Commissione. Le autorità nazionali di controllo di Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in quanto partner SEE) sono rappresentate in qualità di osservatori.

([61]) Programma di lavoro 2008-2009, adottato il 18 febbraio 2008 (WP 146).

A seguito del suddetto programma di lavoro, il Gruppo ha già realizzato importanti progressi in tal senso in svariati settori:

— trasferimenti internazionali: un pacchetto di documenti di lavoro per facilitare il ricorso a norme vincolanti d'impresa (BCR) (WP 153-155) e monitoraggio continuo dei problemi relativi al PNR (WP 151);

— nuove tecnologie: parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148) e parere 2/2008 sul riesame della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) (WP 150);

— migliorare l'efficacia del Gruppo: mandato per una seconda indagine comune sull'osservanza a livello nazionale degli obblighi in materia di protezione dei dati nell'ambito della conservazione dei dati relativi al traffico (WP 152);

— migliorare l'attuazione della direttiva 95/46/CE: si sta lavorando ai concetti di 'responsabile del trattamento dei dati' e 'incaricato del trattamento dei dati' nonché sul tema della 'legislazione applicabile'.

Il Gruppo ha altresì provveduto a seguire attentamente gli sviluppi riguardanti la gestione delle frontiere, la sicurezza e il controllo di frontiera dell'UE (sistema elettronico USA di autorizzazione di viaggio – ESTA), la biometria e le domande di visto.

In tale contesto il Gruppo ha inoltre preso posizione su proposte legislative o documenti analoghi. In alcuni casi tali tematiche erano state anche affrontate nei pareri formulati dal GEPD sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 (cfr. capitolo 3). Il parere del GEPD è un elemento obbligatorio del processo legislativo dell'UE, ma anche i contributi del Gruppo sono molto utili soprattutto perché potrebbero contenere elementi di particolare interesse sul piano nazionale. Il GEPD accoglie perciò con favore tali contributi che sono in linea con i suoi stessi pareri.

Più in generale, il GEPD ed il Gruppo hanno collaborato strettamente, in buona sinergia, in una serie di ambiti, concentrandosi però in particolare sull'attuazione della direttiva 95/46/CE e sulle sfide poste dalle nuove tecnologie. Il GEPD ha inoltre appoggiato con fermezza iniziative volte a facilitare i flussi internazionali di dati (BCR).

Conformemente all'articolo 46, lettera f), punto i) del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD deve anche collaborare con le autorità nazionali di controllo se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile e chiedendo o fornendo assistenza per l'esecuzione dei loro compiti. A tale collaborazione si procede caso per caso.

La cooperazione diretta con le autorità nazionali assume rilevanza persino maggiore nel contesto di grandi sistemi internazionali quali Eurodac, che richiedono un approccio coordinato in materia di controllo (cfr. punto 4.3).

4.2. Gruppo del Consiglio "Protezione dei dati"

Nel 2006 le Presidenze austriaca e finlandese hanno convocato una serie di riunioni del Gruppo del Consiglio "Protezione dei dati". Il GEPD ha salutato l'iniziativa quale utile occasione per assicurare un approccio più orizzontale alle questioni che rientrano nel primo pilastro e ha dato il suo contributo a molte di tali riunioni.

La Presidenza tedesca ha deciso di continuare sulla stessa base con discussioni su eventuali iniziative della Commissione e altri temi pertinenti nel quadro del primo pilastro. Si sono quindi tenute due riunioni nel primo semestre del 2007. La Presidenza portoghese aveva previsto una riunione supplementare, che è stata però annullata.

La Presidenza slovena ha convocato una riunione del Gruppo nel maggio 2008. Durante tale riunione il GEPD aggiunto ha presentato il parere del GEPD sul riesame della direttiva e-privacy, la relazione annuale 2007 e le priorità del GEPD per la consultazione sulla nuova legislazione nel 2008.

Si è inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla direttiva 95/46/CE, sostanzialmente basato su una serie di temi quali il rapporto tra la protezione dei dati prevista dalla direttiva e le libertà d'informazione e di espressione, la necessità di disposizioni specifiche con riguardo agli sviluppi tecnici (nuove tecnologie a rischio) e la semplificazione degli obblighi di notificazione e informazione (specie per le piccole e medie imprese).

Dallo scambio di opinioni è emersa un'apparente soddisfazione generale con riguardo alla direttiva 95/46/CE. È tuttavia emerso anche un bisogno generale di proseguire il dibattito dopo l'eventuale ratifica finale del trattato di Lisbona.

Il Gruppo non si è riunito sotto la Presidenza francese, ma la Presidenza ceca ha nuovamente previsto una riunione nel marzo 2009.

Il GEPD continua a seguire tali attività con grande interesse ed è pronto a fornire consulenza e a collaborare ove appropriato.

4.3. Controllo coordinato di Eurodac

La collaborazione con le autorità nazionali di protezione dei dati ai fini della determinazione di un approccio coordinato al controllo di Eurodac (cfr. sezione 2.8) si è sviluppata rapidamente dalla data del suo avvio, che risale a solo qualche anno fa.

Il Gruppo di coordinamento del controllo di Eurodac (in seguito denominato "il Gruppo"), composto dei rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e del GEPD, si è riunito due volte nel 2008, a giugno e a dicembre. L'obiettivo di quest'anno è stato realizzare il programma di lavoro adottato dal Gruppo nel dicembre 2007.

Nel contempo il quadro in cui il Gruppo opera è stato anch'esso al centro dell'attenzione: la Commissione ha intrapreso un riesame del regolamento di Dublino e del regolamento Eurodac nel quadro delle misure generali in materia di asilo ([62]).

Per ottenere informazioni da varie parti interessate, la commissione LIBE del Parlamento europeo ha organizzato, in data 29 maggio 2008, una tavola rotonda sul tema "Il "sistema" di Dublino: lacune e alternative". Il GEPD ha avuto l'opportunità di esprimere alcune opinioni al riguardo ed ha sottolineato tra l'altro *come il controllo* coordinato di Eurodac possa svolgere un ruolo nel migliorare il sistema.

([62]) Il 3 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato varie proposte per rafforzare i diritti dei richiedenti asilo nell'Unione. Il pacchetto di misure contiene tre proposte volte a rivedere le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, il regolamento Dublino II e il regolamento EURODAC, che ha creato la banca dati Eurodac

Il Gruppo, consapevole di tali sviluppi, è disposto a contribuire alla definizione di nuovi strumenti attraverso lo scambio e la valutazione delle esperienze fatte a livello nazionale.

Attività del Gruppo nel 2008

Nella riunione del giugno 2008, il Gruppo, come previsto all'articolo 3 del proprio regolamento interno, ha eletto un presidente e un vicepresidente. I candidati erano due: il sig. Peter Hustinx (GEPD) per la presidenza e la sig.ra Guro Slettemark (DPA norvegese) per la vicepresidenza. I due candidati sono stati eletti all'unanimità dei voti validamente espressi.

Nella riunione del dicembre 2007 il Gruppo aveva selezionato nell'ambito del programma di lavoro tre argomenti al fine di approfondirne l'esame e riferire in proposito. Nel 2008 i lavori del Gruppo si sono concentrati sui tre argomenti, dapprima a livello nazionale e sulla base di questionari standard. In seguito l'obiettivo sarà quello di compilare e analizzare le risposte per fornire orientamenti, se opportuno e utile.

- **Informazione degli interessati**

La relazione sull'ispezione coordinata del 2007 ha suggerito come probabile causa dello scarso ricorso al diritto di accesso una mancanza di consapevolezza dei propri diritti da parte degli interessati. Il Gruppo ha deciso di esaminare i modi in cui le informazioni sono fornite ai richiedenti asilo o alle persone registrate in altro modo nell'Eurodac. Lo scopo di tale esercizio è quello di individuare e scambiare le migliori pratiche sulla materia (uso delle lingue, eventuale misurazione dell'impatto delle informazioni e questioni analoghe).

- **Bambini ed Eurodac**

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Eurodac si procede al rilevamento delle impronte digitali dei bambini a partire dai 14 anni di età. La determinazione dell'età di un bambino sprovvisto di documenti d'identità affidabili pone sovente problemi. Il Gruppo si occuperà anche della questione delle regole e dei metodi stabiliti dall'autorità nazionale Eurodac per determinare se il richiedente sia

minorenne ed esaminare la conformità delle regole alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Le ispezioni nazionali su questi due aspetti sono state avviate nell'agosto 2008. Una relazione al riguardo è prevista entro il primo semestre del 2009.

- **DubliNet ([63])**

Come terzo aspetto da affrontare in un'ispezione coordinata, il Gruppo ha optato per l'utilizzo di DubliNet e, in particolare, le questioni relative alla sicurezza dei dati in tale contesto. Il Gruppo prenderà in esame i seguenti quesiti: quali sono le regole applicabili allo scambio di dati tramite Dublinet a livello nazionale? Quali misure sono state prese per garantire la protezione dei dati personali nell'ambito di tale scambio d'informazioni? Come è regolamentato il successivo utilizzo?

Per tutti questi aspetti il Gruppo sembra aver lavorato in modo molto tempestivo in vista della revisione dei regolamenti Eurodac e Dublino. Le relazioni da esso elaborate dovrebbero apportare un utile contributo al riesame dei testi.

Infine, il regolamento interno del Gruppo è stato oggetto di riesame nel dicembre 2008 a causa dell'adozione da parte del GEPD di nuove norme per il rimborso delle spese di viaggio, che potrebbero includere anche le indennità giornaliere. È stato perciò necessario modificare il regolamento interno del Gruppo.

4.4. Terzo pilastro

La necessità di una stretta cooperazione tra il GEPD e le altre autorità di protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria ha acquisito un'importanza sempre maggiore negli ultimi anni grazie a molteplici iniziative UE e internazionali volte a raccogliere e condividere dati personali, talvolta attraverso la creazione e l'interconnessione di banche dati.

Innanzi tutto, il GEPD collabora con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato UE ("terzo pilastro"), al fine di "rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare" (articolo 46, lettera f), punto ii) del regolamento (CE) n. 45/2001). Tali organi di controllo sono le autorità di controllo comuni (ACC) di Schengen, di Europol, di Eurojust e il sistema d'informazione doganale (SID). La maggior parte di detti organi è composta da rappresentanti – parzialmente gli stessi – delle autorità di controllo nazionali ed è sostenuta da un segretariato comune per la protezione dei dati presso il Consiglio dell'Unione europea.

Il GEPD collabora inoltre con le autorità nazionali di protezione dei dati, soprattutto contribuendo ai lavori del Gruppo "Polizia e giustizia", a cui la conferenza europea ha conferito il mandato di monitorare gli sviluppi nel settore dell'applicazione della legge con riguardo al trattamento di dati personali, preparare tutte le misure necessarie che la conferenza dovrà adottare in questo settore, nonché agire a nome della conferenza quando una rapida risposta è urgentemente necessaria.

Il GEPD ha contribuito attivamente alle riunioni tenute dal Gruppo "Polizia e giustizia" nel corso del 2008. In molti casi ha contribuito al dibattito presentando pareri o partecipando a sottogruppi. È stato inoltre invitato a esporre i cambiamenti che saranno prodotti dal trattato di Lisbona, specie in relazione al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria. Il Gruppo "Polizia e giustizia" ha trattato varie questioni delicate, tra cui le seguenti:

— per quanto concerne l'attuazione del trattato di Prüm nell'ordinamento giuridico dell'UE, il Gruppo ha inviato una lettera al presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) e ha adottato un documento di sintesi sulle modalità e norme riportate nell'allegato della proposta principale. Nei suddetti documenti il Gruppo ha evidenziato, conformemente a quanto indicato dal GEPD nei suoi pareri, la mancanza di un solido quadro generale per la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, sollecitando l'adozione di norme chiare in materia di controllo indipendente, limitazione delle finalità e trasferimenti verso paesi terzi;

— per quanto concerne i negoziati sulla decisione quadro relativa alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, il Gruppo "Polizia e giustizia" ha espresso preoccupazioni per il campo di applicazione limitato e per la mancanza di

([63]) DubliNet è la rete elettronica sicura dei canali d'informazione tra le autorità nazionali che si occupano delle domande di asilo. Di regola una "hit" nel sistema Eurodac determina uno scambio di dati riguardo al richiedente asilo. Tale scambio utilizza DubliNet

un forum consultivo delle autorità nazionali ed europee di controllo che garantisca l'applicazione armonizzata delle sue disposizioni;

— il Gruppo "Polizia e giustizia" si è occupato anche della questione del codice di prenotazione (PNR) in associazione con il Gruppo dell'articolo 29, e ha contribuito al dibattito aperto dalla Commissione europea sul nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4.5. Conferenza europea

Le autorità di protezione dei dati degli Stati membri dell'UE e il Consiglio d'Europa si riuniscono annualmente in una conferenza di primavera per dibattere questioni di interesse comune e scambiarsi informazioni e esperienze su vari argomenti. Il GEPD e il Garante aggiunto hanno partecipato alla conferenza svoltasi a Roma il 17-18 aprile 2008 e organizzata dall'autorità italiana di protezione dei dati (*Garante per la protezione dei dati personali*), sul tema generale: "Quali prospettive per la vita privata in Europa e altrove?".

La conferenza ha affrontato vari sviluppi connessi alla sicurezza e alle nuove tecnologie. Un'attenzione particolare alla gestione delle frontiere si è manifestata in una dichiarazione ([64]) adottata dalla conferenza su tre comunicazioni pubblicate al riguardo dalla Commissione europea. Ha lanciato un appello a valutare l'efficacia delle misure in vigore prima di imbarcarsi in nuove misure che limitino i diritti e le libertà dei viaggiatori. La conferenza ha tuttavia esaminato anche aspetti molto pratici quali la protezione dei dati dei minori e l'esperienza portoghese di sensibilizzazione nelle scuole. Il GEPD è intervenuto sulle nuove sfide che si presentano alla comunità che si occupa della protezione dei dati e sulle opportunità fornite dal trattato di Lisbona.

Subito prima della conferenza si è tenuto un seminario per fare il punto degli sviluppi verificatisi nell'ambito dell'iniziativa di Londra (cfr. sezione 4.7) e condividere i risultati con la maggior parte dei colleghi europei.

La prossima conferenza europea si terrà a Edimburgo il 23 e 24 aprile 2009 e sarà incentrata sull'esperienza fatta con la direttiva 95/46/CE.

([64]) Accessibile sul sito del GEPD, sezione "Cooperation"", sotto "International Conference".

Membri del personale hanno partecipato a seminari sul trattamento di casi che hanno avuto luogo a Lubiana e Bratislava nel marzo e nel settembre 2008. Questo interessante meccanismo di collaborazione a livello di personale, per lo scambio di migliori pratiche tra le DPA europee, è già giunto al decimo anno. Il prossimo seminario di questo tipo si terrà a Praga nel marzo 2009.

4.6. Conferenza internazionale

Le autorità di protezione dei dati e i garanti della privacy provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo, tra cui Canada, America latina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone, e da altre giurisdizioni della regione Asia-Pacifico si riuniscono ogni anno in autunno nell'ambito di una conferenza da molti anni. La 30a Conferenza internazionale delle DPA e dei garanti della privacy, tenutasi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 2008, è stata organizzata dalla commissione francese per la protezione dei dati (CNIL) unitamente al commissario federale tedesco per la protezione dei dati e la libertà d'informazione, in stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa. Vi hanno partecipato numerosi delegati provenienti da circa 60 paesi di tutto il mondo.

La conferenza, dedicata al tema generale "'Proteggere la privacy in un mondo senza confini'', si è articolata in sei sessioni plenarie tenutesi nell'emiciclo del Consiglio d'Europa sui seguenti aspetti: "La privacy – ostacolo o valore per la crescita economica mondiale?", "La vita privata: uno spazio in pericolo?", "Sicurezza: verso una banca dati mondiale di identificazione?", "Mi chiamo Chiara, ho 14 anni, ecco la mia vita privata – i miei risultati", "L'uomo digitale: angelo o diavolo digitale?", "Quali limiti e nuovi strumenti normativi per il futuro della privacy?". Si è inoltre tenuta una sessione a porte chiuse per i commissari

Il GEDP, che ha partecipato alla conferenza con il suo aggiunto, ha moderato la tavola rotonda plenaria sul tema "Limiti e nuovi strumenti normativi" e ha riferito a porte chiuse sull'iniziativa di Londra.

La conferenza si è conclusa ponendo l'accento sulla necessità di norme vincolanti in materia di protezione dei dati in un mondo globalizzato. Senza tali norme internazionali valide per tutti, non sarà possibile far fronte alle sfide future per la privacy. I delegati hanno chiesto una cooperazione internazionale rafforzata tra le autorità di protezione dei dati e hanno

Conferenza internazionale dei garanti della privacy (Strasburgo, 15-17 ottobre 2008).

sottolineato che la protezione dei dati deve svolgere un ruolo di maggior rilievo nelle politiche poste in atto dalle istituzioni pubbliche e private. Le persone fisiche devono essere dotate di mezzi adeguati per tutelare la loro vita privata.

La conferenza ha adottato varie risoluzioni sulle nuove tecnologie o sulla necessità di dialogo a livello internazionale ([65]):

— risoluzione sulla privacy on-line dei minori;

— risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network;

— risoluzione sull'opportunità di esaminare l'istituzione di una giornata o settimana internazionale della privacy/della protezione dei dati;

— risoluzione sull'urgenza di tutelare la privacy in un mondo senza frontiere e di giungere ad una proposta comune per definire standard internazionali in materia di privacy e protezione dei dati.

La conferenza ha anche previsto la costituzione di un comitato direttivo che rappresenti la conferenza internazionale in occasione di riunioni di organizzazioni internazionali.

La prossima conferenza internazionale si terrà a Madrid dall'11 al 13 novembre 2009 e sarà organizzata dall'autorità spagnola di protezione dei dati (Agencia de Protección de Datos).

4.7. Iniziativa di Londra

Nella 28ª conferenza internazionale tenutasi a Londra nel novembre del 2006, è stata presentata una dichiarazione intitolata "Comunicare e rendere più efficace la protezione dei dati", che ha ricevuto un sostegno generale dalle autorità di protezione dei dati in tutto il mondo. Si è trattato di un'iniziativa congiunta del presidente della DPA francese (CNIL), del commissario per l'informazione del Regno Unito e del GEPD (detta da allora "iniziativa di Londra"). In quanto uno dei principali artefici dell'iniziativa, il GEPD si è impegnato a contribuire attivamente al follow up con le autorità nazionali di protezione dei dati ([66]).

([65]) Accessibili sul sito del GEPD, sezione "Cooperation", sotto "International Conference".

([66]) Cfr. relazione annuale 2006, punti 4.5 e 5.1

Nell'ambito dell'iniziativa di Londra si sono tenuti alcuni seminari per scambiare esperienze e condividere le migliori pratiche in vari settori quali la comunicazione, l'esecuzione e la pianificazione strategica.

Nel maggio 2008 il Commissario per la privacy canadese ha organizzato a Montreal un seminario dedicato ai problemi gestionali nell'ambito delle autorità di protezione dei dati. È stata la prima occasione per esaminare congiuntamente la gestione delle risorse umane (formazione e competenze) e finanziarie (modelli di finanziamento), le modalità per garantire l'efficacia (gestione operativa e struttura gestionale), nonché la gestione delle relazioni esterne (responsabili della protezione della vita privata, società civile e reti regionali).

Nell'ottobre 2008 il GEPD ha presentato una panoramica aggiornata dell'iniziativa di Londra per la sessione a porte chiuse nel quadro della 30ª conferenza internazionale di Strasburgo.

L'organizzazione di seminari per lo scambio delle migliori pratiche continuerà probabilmente nel 2009 sul tema "Come rispondere alle violazioni della sicurezza".

4.8. Organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali, in molti casi, non sono soggette alle leggi nazionali. Ciò si traduce spesso nella mancanza di un quadro giuridico per la protezione dei dati, anche nei casi in cui dati molto sensibili sono raccolti o scambiati tra organizzazioni. La conferenza internazionale ha affrontato questo aspetto in una risoluzione formulata a Sidney nel 2003, in cui si esortano gli organismi internazionali e sovranazionali a impegnarsi formalmente al rispetto dei principali strumenti internazionali che trattano della protezione dei dati e della vita privata.

Il GEPD ha organizzato, nel settembre 2005, con il Consiglio d'Europa e l'OCSE, un seminario dedicato alla protezione dei dati nell'ambito del buon governo delle organizzazioni internazionali. Lo scopo era quello di accrescere la sensibilizzazione verso i principi universali della protezione dei dati e le relative conseguenze per le organizzazioni internazionali. Rappresentanti provenienti da circa 20 organizzazioni hanno partecipato alle discussioni sulla protezione dei dati personali dei membri del personale e di altre persone interessate. È stato esaminato anche il trattamento di dati sensibili relativi alla salute, allo status di rifugiato o alle condanne penali.

Il GEPD ha dato il suo sostegno ad un secondo seminario organizzato dall'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco nel marzo 2007. Rappresentanti di varie organizzazioni internazionali hanno dibattuto su temi di interesse comune, quali il ruolo dei responsabili della protezione dei dati, le modalità per istituire un regime di protezione dei dati e la cooperazione internazionale con entità che hanno norme diverse in materia di protezione dei dati.

Attualmente si sta valutando l'opportunità di organizzare un terzo seminario. Esso sarà probabilmente organizzato per la fine del 2009 o l'inizio del 2010 e riguarderà tra l'altro l'uso responsabile dei dati biometrici in vari contesti.

5. Comunicazione

5.1. Introduzione

L'L'informazione e la comunicazione svolgono un ruolo centrale nell'assicurare la visibilità delle principali attività del GEPD e nel sensibilizzare il pubblico sull'operato del GEPD e sulla protezione dei dati in generale. Si tratta di una questione particolarmente strategica, poiché il GEPD è ancora un'istituzione relativamente nuova e la conoscenza del suo ruolo al livello dell'UE deve essere quindi consolidata ulteriormente.

Se volgiamo uno sguardo retrospettivo al periodo intercorso tra il primissimo anno di attività del GEPD e il 2008, ultimo anno del primo mandato, possiamo renderci pienamente conto di tutti i progressi compiuti finora. Aumentare la visibilità del GEPD sulla mappa politica dell'UE è stato il chiaro obiettivo delle attività di comunicazione del GEPD stesso durante i primi anni di attività. In un periodo relativamente breve, è stato svolto un lavoro ingente per conseguire tale obiettivo. Sulla base dei metodi elaborati in modo generico nel corso del primo anno è stata messa a punto una strategia dell'informazione del tipo consueto: creazione di uno stile standard di presentazione chiaramente identificabile (logo, identità visiva), definizione di obiettivi generali e specifici, identificazione di un pubblico di riferimento in relazione alle principali attività del GEPD (cfr. punto 5.2) e scelta degli strumenti di comunicazione che dovrebbero essere adeguati a ciascun gruppo bersaglio considerato. Successivamente si è lavorato in primo luogo per sviluppare una serie di strumenti e pratiche di comunicazione di uso corrente per la maggior parte degli organismi pubblici (quali sito web, newsletter, opuscoli, documenti di riferimento, discorsi e partecipazione a conferenze, comunicati stampa, conferenze stampa, organizzazione di eventi di sensibilizzazione). È stato simultaneamente istituito un servizio stampa per la comunicazione esterna attraverso i media (cfr. punto 5.4).

A cinque anni dall'avvio dei lavori, si può osservare che l'accento posto sulla comunicazione, in particolare su un approccio mirato e sullo sviluppo di strumenti e canali di informazione e comunicazione, ha prodotto benefici in termini di visibilità. Indicatori significativi dei risultati raggiunti sono, in particolare, l'aumento delle richieste di informazioni e consulenze, l'incremento del traffico sul sito web, una crescita costante del numero di abbonati alla newsletter, nonché continue richieste di visite di studio presso la sede del GEPD ed inviti a intervenire a conferenze. Analogamente, contatti più sistematici con i media e, di conseguenza, un aumento sostanziale della copertura mediatica delle attività del GEPD avvalorano ulteriormente l'opinione che il GEPD sia diventato un punto di riferimento per le questioni relative alla protezione dei dati.

La maggiore visibilità del GEPD nel paesaggio istituzionale è d'immediato interesse per i suoi tre ruoli principali, ossia: il ruolo di controllo nei confronti di tutte le istituzioni e gli organismi comunitari coinvolti nel trattamento di dati personali, il ruolo consultivo nei confronti delle istituzioni (Commissione, Consiglio e Parlamento) coinvolte nella messa a punto e nell'adozione di nuove norme e politiche che possono incidere sulla protezione dei dati personali e il ruolo cooperativo nei confronti delle autorità nazionali di controllo e dei vari organi di controllo nell'ambito del terzo pilastro.

Un aspetto specifico della sensibilizzazione alla protezione dei dati per quanto riguarda il ruolo di controllo è la collaborazione tra il GEPD e i responsabili della protezione dei dati (RPD) nelle istituzioni e organismi comunitari. Una stretta collaborazione con gli RPD è un metodo importante per la condivisione di buone pratiche e l'effettiva collaborazione ai fini della sensibilizzazione degli attori UE e del

personale UE alle questioni legate alla protezione dei dati. Il GEPD desidera dare impulso a questa collaborazione, segnatamente incoraggiando azioni e sinergie congiunte, per esempio nel contesto dell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione quali la giornata annuale della protezione dei dati personali, che si tiene il 28 gennaio o intorno a tale data.

Sensibilizzare il pubblico e migliorare la comunicazione su aspetti importanti della protezione dei dati era altresì uno dei principali obiettivi dell'iniziativa di Londra (cfr. anche punto 4.7.). Un risultato importante del primo seminario al riguardo è rappresentato dalla creazione di una rete di responsabili della comunicazione (con la partecipazione del GEPD). Le autorità di protezione dei dati usano tale rete per scambiare le migliori pratiche e realizzare progetti specifici, quali lo sviluppo di azioni congiunte in caso di eventi rilevanti.

Un'altra iniziativa interessante a livello di interfaccia tra una migliore comunicazione e una più efficace protezione dei dati è il progetto EuroPriSe, inteso a verificare la fattibilità di un marchio di certificazione europeo della tutela della privacy per beni e servizi rispettosi della vita privata. Si tratta di un progetto sviluppato con successo dal "Centro indipendente per la tutela della privacy dello Schleswig-Holstein", l'autorità regionale di protezione dei dati di Kiel (Germania), insieme ad alcuni altri attori tra cui numerose autorità europee, nazionali o regionali, di protezione dei dati.

Il GEPD ha potuto essere presente alla celebrazione, nel luglio 2008, del 30º anniversario della protezione dei dati nello Schleswig-Holstein e in tale occasione ha anche presentato il primo marchio di certificazione europeo della tutela della privacy attribuito a una società per lo sviluppo di un motore di ricerca 'attento alla privacy'. Si è voluto così anche dare un riconoscimento generale al marchio di certificazione europeo quale importante e ben accetto meccanismo per la promozione di prodotti e servizi informatici 'attenti alla privacy'. Il GEPD è stato coinvolto anche nella presentazione di altri tre marchi di certificazione europei in occasione di un seminario EuroPriSe tenutosi a Stoccolma nel novembre 2008 ([67]).

([67]) Cfr.: "Data Protection in Schleswig-Holstein, in Europe and in a Global Information Society" ("La protezione dei dati nello Schleswig-Holstein, in Europa e in una società dell'informazione globale"), Kiel, 14 luglio 2008, e "Introductory remarks on Presentation of European Privacy Seals" ("Osservazioni introduttive alla presentazione dei marchi di certificazione europei della tutela della privacy"), Stoccolma, 13 novembre 2008, entrambi accessibili sul sito web del GEPD

EuroPriSe, assegnazione del primo marchio di certificazione europeo della tutela della privacy (Kiel, 14 luglio 2008).

Il GEPD considera il marchio di certificazione europeo uno strumento particolarmente creativo e promettente per promuovere e garantire una protezione effettiva. Da un lato, si adatta bene al concetto chiave di "privacy by design" in quanto mezzo efficace per garantire prodotti e servizi informatici che rispettino e possibilmente rafforzino la tutela della vita privata. Dall'altro, offre ai creatori e ai fornitori di tali prodotti e servizi un chiaro incentivo ad investire in una migliore tutela della vita privata e, ove ciò sia giustificato, a beneficiare di tali investimenti. Ne trarranno chiaramente vantaggio anche gli utenti e tutti coloro che hanno diritto a prendere una decisione informata al riguardo.

Le parti successive del presente capitolo descrivono le attività svolte dal GEPD nel 2008 nel settore dell'informazione e della comunicazione, compresi la partecipazione del GEPD a conferenze e seminari, i lavori del servizio stampa e la comunicazione esterna con i media, il trattamento delle richieste d'informazione, lo sviluppo di strumenti d'informazione on line (sito WEB e newsletter) e di materiale per la pubblicazione, le visite di studio e l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione.

5.2. "Caratteristiche" della comunicazione

La politica del GEPD in materia di comunicazione deve informarsi alle caratteristiche specifiche rilevanti alla luce della recente creazione dell'istituto, della sue dimensioni e delle sue funzioni. È quindi necessario un approccio su misura che si avvalga degli strumenti più adeguati per mirare al pubblico giusto, pur rimanendo al tempo stesso adattabile a vari vincoli e requisiti.

Pubblico di riferimento e gruppi bersaglio

Diversamente dalla maggior parte delle altre istituzioni e degli altri organi dell'UE, le cui politiche e attività in materia di comunicazione si collocano su un piano generale, rivolgendosi ai cittadini dell'UE nel loro insieme, la sfera d'azione diretta del GEPD è molto più distinta. Essa è primariamente rivolta alle istituzioni e agli organi comunitari, alle persone cui si riferiscono i dati in generale e al personale dell'UE in particolare, agli attori politici dell'UE nonché ai 'colleghi della protezione dei dati'. Pertanto, la politica del GEPD in materia di comunicazione non passa necessariamente attraverso una strategia di 'comunicazione di massa'. Invece, la sensibilizzazione dei cittadini dell'UE negli Stati membri alle questioni legate alla protezione dei dati dipende essenzialmente da un approccio più indiretto, principalmente attraverso le autorità di protezione dei dati a livello nazionale, e dal ricorso a centri d'informazione e punti di contatto.

Il GEPD, tuttavia, contribuisce ad aumentare la sua visibilità verso il pubblico, in particolare attraverso una serie di strumenti di comunicazione (sito web, newsletter e altro materiale informativo), contatti periodici con le parti interessate (per es. visite di studenti all'ufficio del GEPD) e la partecipazione ad eventi pubblici, riunioni e conferenze.

Politica linguistica

La politica del GEPD in materia di comunicazione deve anche tener presente il carattere specifico del suo settore di attività.

Le questioni relative alla protezione dei dati possono effettivamente essere considerate alquanto tecniche e oscure per i non esperti e il linguaggio che utilizziamo per comunicare dovrebbe essere adattato di conseguenza, in special modo quando si tratta di strumenti di informazione e di comunicazione destinati ad ogni tipo di pubblico, quali il sito web e gli opuscoli informativi. Per questo tipo di materiale utilizzato nella comunicazione, ma anche per l'elaborazione delle risposte alle richieste d'informazione dei cittadini, occorre utilizzare uno stile chiaro e comprensibile, che eviti inutili parole in gergo. Si stanno perciò compiendo continui sforzi in tal senso, anche allo scopo di correggere l'immagine eccessivamente 'giuridica' della protezione dei dati.

In caso di pubblico più specializzato (quale i media, gli esperti in materia di protezione dei dati, gli attori UE) l'utilizzo di termini tecnici e giuridici è più opportuno. In tal senso, può rivelarsi necessario comunicare la "stessa notizia" con un formato e uno stile adattati, che tenga opportunamente conto del tipo di destinatari (pubblico in senso lato o pubblico più specializzato).

Impatto

Al fine di massimizzare l'effetto, lo stile di comunicazione del GEPD è improntato al motto "troppa informazione uccide l'informazione", sollecitando così ad evitare la 'sovra-comunicazione'. L'impiego di strumenti di comunicazione 'tradizionali' quali i comunicati stampa è pertanto volontariamente limitato alle tematiche di maggiore rilevanza, per le quali si ritiene necessario e opportuno reagire e informare il pubblico più vasto possibile.

Calcolare gli effetti delle attività di comunicazione è determinante anche per valutare l'efficacia dell'approccio seguito e, se del caso, riorientare l'azione. È con questa consapevolezza che nel 2009 si procederà ad un riesame della strategia d'informazione messa in atto a seguito dell'istituzione del GEPD.

5.3. Discorsi

Il GEPD ha continuato a consacrare sforzi e tempo considerevoli per illustrare la sua missione e per sensibilizzare il pubblico alla protezione dei dati in generale e a una serie di questioni specifiche mediante discorsi e contributi analoghi presso varie istituzioni e in diversi Stati membri nel corso dell'anno.

Il GEPD è spesso intervenuto dinanzi alla commissione LIBE del Parlamento europeo o in eventi connessi. Il 21 gennaio è intervenuto a un seminario pubblico sulla fusione di Google e Double Click. L'11 febbraio ha commentato il progetto di quadro per la protezione dei dati nel terzo pilastro. Il 26 marzo ha presentato il suo parere sugli elementi di sicurezza e i dati biometrici nei passaporti, continuando poi con una sintesi della sua relazione annuale 2007. Il 5 maggio ha presentato il suo parere sul riesame della direttiva e-privacy. Il 29 maggio ha contribuito a una tavola rotonda sul sistema di asilo di Dublino in relazione al controllo coordinato di Eurodac. Il 2 giugno è intervenuto a un'udienza sull'accesso del pubblico ai documenti. Il 30 giugno ha presentato due contributi a una tavola rotonda sulle frontiere esterne. L'8 settembre ha presentato ulteriori osservazioni sulla revisione delle direttive in materia di servizio universale e e-privacy.

Peter Hustinx fa un discorso nella Conferenza internazionale delle APD e dei garanti della privacy (Strasburgo, 15–17 ottobre 2008).

Il GEPD è inoltre intervenuto in altre occasioni dinanzi al Parlamento europeo. Il 26 febbraio ha preso la parola dinanzi alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali su tematiche relative alla sicurezza sociale. Il 14 maggio è intervenuto a una riunione del Segretario generale con i direttori generali del Parlamento riguardo al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Il 17 settembre ha discusso di varie questioni connesse alla revisione della direttiva e privacy con deputati di varie commissioni appartenenti a diversi gruppi politici. Il 6 novembre ha pronunciato un discorso a un seminario del servizio giuridico del Parlamento su recenti questioni a livello di interfaccia primo-terzo pilastro.

Il 25 marzo il GEPD ha presentato il suo parere sulla proposta dell'UE sul PNR in sede di Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" del Consiglio. L'11 settembre è intervenuto dinanzi al Gruppo una seconda volta per esprimersi su questioni strategiche presentate dalla Presidenza francese. Il 30 settembre ha preso la parola a una conferenza sulla ricerca in materia di sicurezza organizzata a Parigi nel quadro della Presidenza francese. Il 6 ottobre ha dato il suo contributo a una conferenza analoga tenutasi a Nizza sul tema "L'Internet degli oggetti". L'11 dicembre è intervenuto a un seminario sull'accesso del pubblico ai documenti organizzato dalla rappresentanza permanente finlandese a Bruxelles.

Il GEPD è intervenuto anche presso altre istituzioni dell'UE. Il 24 aprile il GEPD e il suo aggiunto si sono recati in visita al tribunale della funzione pubblica di Lussemburgo per un briefing su aspetti importanti della protezione dei dati. Il 12 giugno il GEPD ha pronunciato un discorso nella riunione del Segretario generale e dei direttori generali della Commissione europea sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Il 17 dicembre il GEPD e il suo aggiunto sono intervenuti entrambi a un seminario, organizzato dal GEPD stesso a Bruxelles con le parti interessate, sul controllo delle istituzioni UE.

Il 25 gennaio il GEPD ha tenuto una conferenza al Collegio d'Europa di Bruges sul tema "La protezione dei dati personali nell'UE: principi, attori e sfide". Il 26 maggio ha dato il suo contributo ad una conferenza sulla protezione dei dati personali nel

terzo pilastro tenutasi presso l'Accademia di diritto europeo a Treviri. Il 10 giugno ha visitato l'Istituto universitario europeo di Firenze, dove ha tenuto una conferenza sul tema "La protezione dei dati a livello UE in un'economia globale: minacce e pericoli per la sicurezza collettiva e i diritti umani".

Alla fine di gennaio il GEPD si è recato negli Stati Uniti per un programma di incontri con funzionari federali e altri soggetti impegnati nella tutela della privacy. Il 28 gennaio è intervenuto a una conferenza svoltasi alla Duke University di Durham, Carolina del Nord (USA), per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali ('Data Privacy Day'). Il 29 gennaio ha preso la parola alla Georgetown University di Washington DC. Il 30 gennaio ha tenuto una conferenza al Washington College of Law della American University di Washington DC. Il 31 gennaio ha preso la parola a un incontro organizzato dallo European Institute di Washington DC.

In varie occasioni il GEPD ha inoltre incontrato membri dei parlamenti nazionali. Il 5 marzo ha testimoniato dinanzi a una commissione della Camera dei Lord sulla società della sorveglianza a Londra. Il 20 marzo ha preso parte a un seminario su aspetti della privacy organizzato dalla commissione Giustizia del Senato olandese. Il 2 aprile, a Bruxelles, è stato ascoltato da una sottocommissione della Camera dei Lord sul tema del PNR nell'UE. Il 4 aprile, a Lione, è intervenuto al sesto colloquio parlamentare Parigi-Berlino dedicato al tema "Sicurezza collettiva e libertà individuali", parlando del giusto equilibrio da garantire tra sicurezza, mobilità e vita privata.

Nel corso dell'anno il GEPD ha inoltre visitato vari Stati membri in altre occasioni. Il 23 gennaio è intervenuto a una conferenza sui dati biometrici all'Istituto di scienze politiche di Parigi. Il 15 febbraio, all'Aia, è stato ascoltato su sicurezza e privacy da un comitato consultivo del governo olandese. Il 3 marzo ha pronunciato un discorso a una conferenza per gli studenti della Scuola di diritto dell'università Erasmus di Rotterdam. Il 28 aprile ha presentato un documento programmatico sul tema della ricerca e dello sviluppo tecnologico nell'UE presso l'Istituto per la valutazione tecnologica di Vienna. Il 6 maggio, alla nona conferenza sulla protezione dei dati svoltasi a Berlino, ha pronunciato un discorso sul tema "Sfide strategiche per la protezione dei dati in Europa". Il 28 maggio ha preso parte a un dibattito fra esperti presso la Camera di commercio internazionale di Parigi. Il 6 giugno, a Ginevra, ha tenuto un discorso sul pedaggio stradale a una conferenza sui sistemi di trasporto intelligente. Il 20 giugno ha parlato, presso la DPA ungherese a Budapest, della protezione dei dati a livello UE. Il 14 luglio era presente alla celebrazione del 30º anniversario della protezione dei dati nello Schleswig-Holstein e ha pronunciato un discorso a Kiel (cfr. anche sezione 5.1).

Il 16 settembre ha preso la parola a un vertice di consulenti legali d'impresa a Ginevra. Il 23 settembre ha partecipato a un dibattito pubblico sulla tematica della privacy ad Amsterdam. Il 25 settembre ha pronunciato un discorso a una conferenza della sezione internazionale di Bruxelles dell'Ordine degli avvocati americani. L'11 ottobre ha contribuito a una conferenza-dibattito su sicurezza e privacy a Parigi. Il 22 ottobre ha parlato alla conferenza "Biometria 2008" a Londra. Il 27 ottobre, a Londra, è intervenuto a una conferenza RSA sulle violazioni di sicurezza e l'e-privacy. Il 2 dicembre si è recato a una conferenza sulla gestione delle frontiere tenutasi a Bruxelles. Il 3 dicembre ha parlato di 'proporzionalità' a una conferenza sulla giustizia tenutasi a Londra. Il 9 dicembre ha parlato di privacy e di ricerca in materia di sicurezza a una riunione di un sottogruppo ESRIF a Ispra.

Il garante aggiunto ha effettuato presentazioni analoghe. L'11 aprile ha illustrato l'impatto della protezione dei dati sui procedimenti giudiziari presso il "*Centre d'Estudis*" del governo catalano. Il 6 maggio ha parlato delle tensioni tra sicurezza e protezione dei dati a un seminario internazionale organizzato dall'autorità catalana di protezione dei dati. Lo stesso giorno, a Barcellona, e il 7 maggio a Madrid, ha tenuto un discorso sui possibili prossimi cambiamenti nelle direttive UE in materia di protezione dei dati per un gruppo di consulenti legali. Il 20 maggio, a Madrid, ha illustrato a un seminario di formazione per giudici e procuratori l'impatto della protezione dei dati relativamente ai procedimenti civili. Il 22 maggio ha parlato della nuova decisione quadro sulla protezione dei dati a un seminario internazionale per giudici e procuratori svoltosi a Toledo.

Il 9 settembre, a Budapest, è intervenuto alla conferenza annuale delle società europee specializzate nella distruzione dei dati con un discorso sulle misure di conservazione, cancellazione e sicurezza riguardanti i dati personali. Il 4 ottobre ha presentato il nuovo sistema europeo di informazione sui

casellari giudiziari (ECRIS) alla conferenza annuale dell'ordine europeo dei penalisti a Bratislava. Il 7 ottobre ha presentato, a Bruxelles, le sfide future per la protezione dei dati a un seminario organizzato dal gruppo ALDE/ADLE del Parlamento europeo. Il 28 ottobre ha parlato di dati medici a una riunione della rete sanitaria pubblica dell'Andalusia, a Granada. Il 25 novembre ha illustrato l'impatto delle nuove tecnologie nel settore della sicurezza a un seminario del Centro per gli studi politici europei (CEPS) di Bruxelles. Il 3 dicembre è intervenuto a un seminario organizzato dalla Corte superiore delle province basche, a Bilbao, con un discorso sulla protezione dei dati e l'informazione giudiziaria. Il 12 dicembre, all'Aia, ha parlato dell'equilibrio tra sicurezza e protezione dei dati alla settima conferenza annuale della rete di diritto penale internazionale.

5.4. Relazioni con i media

Servizio stampa

Il servizio stampa è incaricato della comunicazione esterna con i media attraverso contatti periodici con i giornalisti. Si occupa anche del trattamento delle richieste d'informazione e di pareri provenienti dalla stampa, da parti interessate o da cittadini, della redazione di comunicati stampa e newsletter, nonché dell'organizzazione di conferenze stampa, visite di studio e interviste con il GEPD o con il garante aggiunto. Inoltre, l'addetto stampa è a capo di un'unità "informazione" flessibile che fornisce assistenza per le attività di informazione ed è impegnata in eventi promozionali (in particolare l'organizzazione della 'giornata della protezione dei dati personali' e della giornata 'porte aperte' dell'UE, cfr. sezione 5.9).

Unità "Informazione"

Contatti con i media

Il GEPD intende essere il più possibile accessibile ai giornalisti per consentire al pubblico di seguire il suo operato. Tiene regolarmente informati i media soprattutto con comunicati stampa, interviste, dibattiti di fondo e conferenze stampa. La gestione delle richieste (di informazioni o osservazioni) che riceve periodicamente dai media, specie per questioni d'interesse per il grande pubblico, consente ulteriori contatti con i media.

Nel 2008, il servizio stampa ha diffuso 13 comunicati stampa, ossia in media una pubblicazione al mese nell'arco dell'anno. La maggior parte di essi riguardavano pareri su nuovi atti legislativi di grande interesse per il pubblico. Tra le questioni trattate figurano il proposto sistema di gestione delle frontiere esterne dell'UE, gli elementi biometrici dei passaporti, il riesame della direttiva e-privacy, l'accesso del pubblico ai documenti UE, la condivisione di informazioni sul piano transatlantico ai fini delle attività di contrasto e l'adozione della decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. I comunicati stampa sono pubblicati nel sito web del GEPD e nella banca dati interistituzionale dei comunicati stampa della Commissione europea (RAPID) in inglese e francese e quindi distribuiti a una rete periodicamente aggiornata di giornalisti e parti interessate. Le informazioni diffuse con i comunicati stampa si traducono di norma in una copertura mediatica importante, in quanto sono spesso riprese dalla stampa specializzata e non, oltre ad essere pubblicate nei siti istituzionali e non, che vanno tra l'altro dalle istituzioni e organismi dell'UE, alle ONG, alle istituzioni accademiche e alle società che si occupano di tecnologie dell'informazione.

Nel 2008 il GEPD ha dato circa 25 interviste a giornalisti della carta stampata, delle emittenti radiotelevisive e dei media elettronici in tutta Europa e in paesi terzi. Ne sono scaturite una serie di citazioni e articoli nella stampa nazionale(ad es. *Daily Telegraph*,*BBC, New York Times,* vari giornali tedeschi e olandesi, l'agenzia di stampa ungherese), nella stampa internazionale ed europea (ad es. *The Economist*, *European Voice*, *Euractiv*), in pubblicazioni e siti web specializzati nella protezione dei dati e in tecnologia dell'informazione, nonché varie interviste alla radio o alla televisione (ad es. Deutsche Welle, la televisione olandese, Radio 1 RAI e la radio polacca). Le interviste

Peter Hustinx e Joaquín Bayo Delgado presentano alla stampa la relazione annuale 2007 .

hanno spaziato su temi quali il codice di prenotazione UE (PNR), la direttiva sulla conservazione dei dati, il proposto sistema UE di gestione delle frontiere, il programma americano "Viaggio senza visto", il Sistema d'informazione Schengen (SIS), la privacy nell'assistenza sanitaria e l'adeguatezza della protezione dei dati a livello UE.

5.5. Richieste di informazioni

Il numero di richieste di informazioni o di assistenza da parte del pubblico è salito a oltre 180 nel 2008 (rispetto alle 160 del 2007). Le richieste provengono da una vasta gamma di persone e attori, dalle parti interessate operanti nell'ambiente UE e/o attive nel settore della privacy/protezione dei dati e della tecnologia dell'informazione (studi legali, consulenti, lobbisti, ONG, associazioni, università, ecc.) ai cittadini che chiedono maggiori informazioni sulle questioni inerenti alla privacy o che chiedono assistenza per risolvere questioni o problemi cui sono confrontati in questo settore. Le richieste sono principalmente inoltrate tramite l'account di posta elettronica generale del GEPD e più raramente per posta ordinaria.

Le 'richieste di informazioni' costituiscono una grande categoria comprendente, *tra l'altro*, domande generali sulle politiche e la legislazione in materia di protezione dei dati sia nell'UE che a livello nazionale, ma anche domande più specifiche e tecniche su un determinato aspetto connesso alla privacy e alla protezione dei dati personali. Nel 2008, ad esempio, sono pervenute richieste di informazioni riguardanti incidenti di sicurezza connessi a violazioni dei dati, la tecnologia biometrica, l'RFID, la privacy su Internet – incluse le reti sociali, la sorveglianza elettronica e la registrazione di chiamate, il trattamento immagini, il lancio di Google Street View, il riesame del pacchetto telecomunicazioni dell'UE, il trasferimento di dati personali a paesi terzi e le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di protezione dei dati personali.

Vale la pena rilevare che un numero consistente di richieste di informazioni da parte del grande pubblico riguarda questioni nazionali per cui il GEPD non ha alcuna competenza. In tali casi viene inviata una risposta in cui si specifica il mandato del GEPD e si consiglia al destinatario

di rivolgersi all'autorità competente, di solito l'autorità nazionale di protezione dei dati dello Stato membro interessato.

Le richieste che vanno oltre l'aspetto puramente informativo e che, per questo, richiedono un'analisi più approfondita sono di norma trattate dai funzionari responsabili di ciascun caso. Nel 2008 hanno riguardato temi quali i dati PNR, il SIS, la protezione dei dati in una prospettiva transatlantica, la biometria in Eurodac, la protezione dei dati nei procedimenti penali, le norme vincolanti d'impresa e l'interfaccia protezione dei dati-diritto di concorrenza.

Come negli anni precedenti, la maggior parte delle richieste è pervenuta in inglese e, in misura minore, in francese, tedesco, italiano e spagnolo. Ciò ha consentito al servizio stampa di rispondere rapidamente, ben entro il limite di 15 giorni lavorativi. Solo alcune richieste sono pervenute in altre lingue ufficiali dell'UE, rendendo necessaria l'assistenza del servizio di traduzione del Consiglio.

5.6. Visite di studio

Come parte integrante degli sforzi volti ad accrescere ulteriormente la sua visibilità, nonché ai fini dell'interazione con il mondo accademico, il GEPD accoglie volentieri visite di gruppi di studenti specializzati in diritto europeo, protezione dei dati e/o questioni di sicurezza informatica. Nel marzo 2008 il GEPD ha accolto ad esempio un gruppo di studenti in diritto internazionale ed europeo dell'università di Tilburg.

Nella sede del GEPD sono stati accolti anche altri gruppi di visitatori tra cui, nel maggio 2008, una delegazione della commissione Giustizia della Camera dei Deputati olandese. Anche l'associazione politica danese IT-Pol si è recata in visita dal GEPD in febbraio per discutere delle implicazioni delle recenti iniziative di conservazione dei dati e vigilanza in materia di privacy e protezione dei dati.

5.7. Strumenti informativi on-line

Sito web

Il sito web rimane lo strumento di comunicazione e d'informazione più importante del GEPD. Esso costituisce altresì il mezzo attraverso il quale i visitatori possono accedere ai vari documenti prodotti nell'ambito delle attività del GEPD (pareri su controlli preventivi e proposte di legislazione UE, commenti, priorità di lavoro, pubblicazioni, discorsi, comunicati stampa, newsletter, informazioni su eventi, ecc.). Il sito web viene perciò aggiornato quasi ogni giorno con il telecaricamento di documenti e informazioni pertinenti.

Sviluppi di contenuti

Come annunciato nella relazione annuale 2007, gli strumenti informativi sono stati sviluppati nel 2008 allo scopo di migliorare ulteriormente i contenuti offerti dal sito web e soddisfare meglio le aspettative dei visitatori.

Tali miglioramenti comprendono lo sviluppo di un glossario di termini connessi alla protezione dei dati personali, consistente in 75 termini completi di link a pagine esterne e interne del sito web del GEPD per informazioni complementari. Lo scopo principale è fornire ai visitatori del sito uno strumento che possa aiutarli a capire meglio le attività e l'operato del GEPD, nonché gli aspetti della protezione dei dati in un contesto più generale. È stata inoltre sviluppata parallelamente una sezione "Domande e risposte". Lo scopo era soprattutto quello di precisare il mandato, la competenza e i campi d'azione del GEPD e fornire una guida rapida alle domande più comuni. La sezione fornisce informazioni di base e, se del caso, orientamenti pratici su questioni quali mansioni e competenze del GEPD, legislazione in materia di protezione dei dati a livello di UE, diritti degli interessati, norme che disciplinano il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento.

La pubblicazione di queste due nuove sezioni del sito web è prevista per l'inizio del 2009. A integrazione della sezione "Domande e risposte" sta per essere predisposto anche un documento sulle domande più frequenti per dare risposte mirate a profili e tipi diversi di pubblico interessato (ad es. personale CE, visitatori, candidati a posti vacanti nelle istituzioni e negli organismi comunitari).

Sviluppi tecnici

Per incrementare le prestazioni del sito web del GEPD, lanciato nel 2007, nel 2008 sono stati apportati miglioramenti tecnici finalizzati ad agevolare la navigazione. È stato il caso delle pagine contenenti una notevole quantità di documenti,

in particolare quella in cui sono elencati i pareri del GEPD sui controlli preventivi, che ha dovuto essere riorganizzata e suddivisa per garantire il buon funzionamento del sito.

Oltre a migliorare le prestazioni generali del sito, è stata aggiunta una funzionalità di 'ricerca avanzata', che consente ai visitatori di combinare i termini di ricerca e fare ricerche specifiche in documenti PDF. La ricerca avanzata dovrà però essere messa a punto nel 2009 per ottenere risultati migliori e più affidabili.

Nel gennaio 2008 è stato installato uno strumento statistico che fornisce dati sul traffico e sulla navigazione. Le statistiche mostrano che tra il 1º febbraio ed il 31 dicembre 2008 il sito ha ricevuto un totale di 81 841 visitatori individuali, con un picco di 10 095 visite nel mese di maggio, al momento della presentazione della relazione annuale 2007. Oltre alla pagina iniziale e alla 'ricerca avanzata', le pagine riguardanti le attualità, i comunicati stampa e le relazioni annuali sono tra le più consultate del sito.

Nell'ambito del Comitato editoriale interistituzionale per Internet l'amministratore del sito del GEPD ha continuato a partecipare al dibattito sullo sviluppo di uno strumento UE di ricerca interistituzionale che dovrebbe in seguito diventare disponibile sul sito web Europa.

Il sito sarà aggiornato nel 2009 per tener conto della nomina del Garante e del suo aggiunto per un secondo mandato. Sono in preparazione anche sviluppi tecnologici, riguardanti in particolare la funzionalità di ricerca avanzata, e miglioramenti nel design. Sarà inoltre avviato uno studio su un'eventuale revisione della pagina iniziale per renderla più dinamica dando maggior rilievo alle ultime notizie sulle attività del GEPD.

Newsletter

La "Newsletter" rimane uno strumento efficace per sensibilizzare alle ultime attività del GEPD e per richiamare l'attenzione sulle recenti aggiunte al sito web. Fornisce informazioni attinenti agli ultimi pareri del GEPD sulle proposte legislative dell'UE e sui controlli preventivi e contiene ragguagli su eventi e conferenze imminenti nel settore e su discorsi recenti del GEPD. La rivista è accessibile sul sito web del GEPD, su cui è disponibile anche, alla pagina dedicata, una funzione automatica di abbonamento.

Nel 2008 ne sono state pubblicate cinque, in media con periodicità bimensile. La rivista è pubblicata in inglese e in francese.

Il numero di abbonati è aumentato passando da circa 635 alla fine del 2007 a un totale di 880 alla fine del 2008. Fra gli abbonati figurano, tra l'altro, membri del Parlamento europeo, personale dell'UE e personale delle autorità nazionali di protezione dei dati, nonché giornalisti, la comunità accademica, compagnie di telecomunicazioni e studi legali.

Questo importante e costante aumento del numero di abbonati ha indotto la necessità di proporre una pubblicazione aggiornata attraverso, tra l'altro, una veste grafica di più facile consultazione. Lo scopo è anche quello di rivederne l'architettura affinché diventi più leggibile.

A tal fine, nel 2008 sono stati intrapresi lavori preparatori con un'agenzia di comunicazione specializzata nella pubblicazione di informazioni sulle politiche europee, allo scopo di individuare le esigenze ed esaminare come procedere. I lavori proseguiranno nel 2009 per portare a buon fine il progetto.

5.8. Pubblicazioni

Relazione annuale

La relazione annuale è la principale pubblicazione del GEPD. Pubblicata di norma in primavera, dà un quadro generale delle attività svolte dal GEPD nei principali settori operativi del controllo, della consultazione e della cooperazione durante l'anno di riferimento. Vi sono illustrati inoltre i risultati raggiunti in termini di comunicazione esterna, come pure gli sviluppi riguardanti l'amministrazione, il bilancio e il personale.

La relazione può essere di particolare interesse per gruppi e individui diversi sul piano internazionale, europeo e nazionale: gli interessati in generale e il personale CE in particolare, il sistema istituzionale

dell'UE, le autorità di protezione dei dati, gli specialisti in materia di protezione dei dati, gruppi d'interesse e organizzazioni non governative attive nel settore, giornalisti e chiunque sia alla ricerca di informazioni sulla protezione dei dati personali a livello di UE.

Il 26 marzo 2008 il Garante ha presentato la relazione annuale 2007 del GEPD alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.

A metà maggio, poi, per la presentazione ai media è stata organizzata una conferenza stampa che ha posto in risalto l'impatto del trattato di Lisbona in termini di protezione rafforzata dei dati personali. Il GEPD ha colto l'occasione per sottolineare che il nuovo trattato dovrebbe essere considerato un'opportunità per l'amministrazione UE di dimostrare che un'effettiva protezione dei dati personali è un valore fondamentale delle politiche dell'Unione.

Opuscolo informativo

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della nuova istituzione, sono stati prodotti due diversi opuscoli sul GEPD in seguito alla creazione di tale funzione alla fine del 2004. Uno presenta il GEPD da un punto di vista istituzionale, mentre l'altro descrive i diritti degli interessati i cui dati sono trattati da istituzioni e organismi comunitari.

Nel 2008 è stata avviata la preparazione di un opuscolo informativo aggiornato risultante dalla fusione dei due esistenti, soprattutto nella prospettiva della conclusione del primo mandato del GEPD nel gennaio 2009. Il necessario aggiornamento fornirà anche l'occasione per produrre un opuscolo più moderno. Il nuovo materiale informativo metterà in risalto i punti chiave riguardanti il GEPD e la protezione dei dati personali a livello di UE nonché informazioni pratiche, con uno stile editoriale dinamico e diretto.

5.9. Attività di sensibilizzazione

La partecipazione ad eventi connessi all'UE offre un'ottima opportunità al GEPD di accrescere la sensibilizzazione sui diritti dell'interessato e sugli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati personali.

Giornata della protezione dei dati personali

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le istituzioni europee hanno celebrato per la seconda volta la "Giornata della protezione dei dati personali" il 28 gennaio 2008, data in cui ricorre l'anniversario della convenzione 108 del Consiglio d'Europa, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati, adottata nel 1981.

La manifestazione ha fornito al GEPD l'occasione di concentrarsi sulla sensibilizzazione del personale UE e di qualsiasi persona interessata circa i propri diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati. A tal fine è stato allestito uno stand informativo per tre giorni consecutivi nei locali del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio. Il GEPD ha illustrato a grandi linee i suoi ruoli di controllo, consultazione e cooperazione nonché i risultati raggiunti e le attività in corso. Lo stand del GEPD è stato allestito in collaborazione con i responsabili della protezione dei dati delle istituzioni interessate, che hanno presentato anche le rispettive attività.

Il personale del GEPD ha complessivamente accolto circa 250 visitatori. È stato distribuito materiale informativo di vario genere sui lavori del GEPD, compresi svariati articoli promozionali. I

Lo stand del GEPD presso la Commissione europea in occasione della Giornata della protezione dei dati personali (Bruxelles, 30 gennaio 2008).

visitatori hanno inoltre potuto verificare le loro conoscenze sulle questioni inerenti alla protezione dei dati, sottoponendosi a un breve quiz, e partecipare ad un'estrazione di premi.

L'obiettivo della prossima edizione della Giornata sarà quello di sviluppare ulteriormente questa particolare attività soprattutto attraverso una maggiore collaborazione con la rete dei responsabili della protezione dei dati e l'offerta di una più vasta gamma di materiale informativo.

Giornate "Porte aperte" dell'UE

Il 7 giugno 2008 l'ufficio del GEPD ha inoltre partecipato, come ogni anno, alle giornate "Porte aperte" delle istituzioni europee organizzate presso il Parlamento europeo a Bruxelles.

Il GEPD disponeva di uno stand allestito nell'edificio principale del Parlamento europeo e membri del personale erano presenti per rispondere alle domande dei visitatori sul suo ruolo e le sue attività.

È stato distribuito ai visitatori materiale informativo di vario genere sui lavori del GEPD, compresi svariati articoli promozionali (penne, adesivi, tazze e chiavi USB recanti il logo del GEPD). È stato inoltre messo a disposizione sul posto un quiz sul ruolo del GEPD e la protezione dei dati a livello comunitario, con il quale si offriva la possibilità di partecipare ad un'estrazione di premi.

Lo stand del GEPD presso il Parlamento europeo durante la giornata 'porte aperte' dell'UE (Bruxelles, 7 giugno 2008).

5.10. Priorità per il 2009

Nel 2009 le attività di informazione e comunicazione del GEPD si concentreranno sulle seguenti priorità:

— **sviluppare ulteriormente il sito web**: oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti, saranno apportati miglioramenti tecnici e grafici per facilitare la navigazione, rendere il contenuto visivamente più attraente e assicurare maggiore visibilità e accessibilità immediata alla sezione riguardante le attualità; parti importanti del sito dovranno inoltre essere aggiornate a seguito della nomina del Garante e del suo aggiunto per il prossimo mandato (2009–2014);

— **ultimare la rivalorizzazione della newsletter**al fine di offrire ai lettori uno strumento d'informazione moderno e di facile lettura;

— **portare a termine il nuovo opuscolo informativo** sul GEPD e la protezione dei dati personali all'interno delle istituzioni e degli organismi comunitari;

— **precisare ulteriormente le competenze del GEPD**: una parte consistente dei cittadini che hanno sentito parlare del GEPD non è ben informata circa le sue competenze e tende a considerarlo una specie di organismo europeo "ombrello" per la protezione dei dati, a cui si può fare riferimento quando si incontrano problemi a livello nazionale: occorre opportunamente chiarire tale equivoco; un primo passo in tale direzione sarà quello di precisare meglio il ruolo del GEPD nel nuovo opuscolo informativo e sul sito web, specie mediante la sezione "Domande e risposte";

— **razionalizzare la politica del GEPD nei confronti della stampa**, con particolare riguardo alla pubblicazione dei comunicati stampa e al trattamento riservato alle richieste di informazioni, interviste, commenti, ecc. da parte dei media: saranno elaborati orientamenti interni per la pubblicazione dei comunicati stampa e si provvederà anche a precisare la prassi seguita dal GEPD nel trattamento delle richieste della stampa, per chiarire come e attraverso quale o quali canali dovrebbero essere formulate.

6. Amministrazione, bilancio e personale

6.1. Introduzione

Nell'obiettivo di consolidare ulteriormente il suo buon avvio, e di conseguenza di far fronte ai nuovi compiti, sono state destinate al GEPD risorse supplementari in termini di bilancio (aumento da 4 955 726 EUR nel 2007 a 5 307 753 EUR nel 2008) e di personale (da 29 a 33 membri).

Il contesto amministrativo è stato gradualmente ampliato in funzione delle priorità annuali, tenendo conto delle esigenze e delle dimensioni dell'istituzione. Il GEPD ha adottato nuove norme interne ([68]) necessarie al corretto funzionamento dell'istituzione. Il comitato del personale è strettamente associato alle disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale e ad altre disposizioni interne adottate dall'istituzione.

La collaborazione con le altre istituzioni - Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea – è stata migliorata ulteriormente, consentendo notevoli economie di scala.

L'Unità "personale, bilancio e amministrazione".

([68]) Un elenco di decisioni e accordi amministrativi è riportato nell'allegato I.

6.2. Bilancio

Il bilancio adottato dall'autorità di bilancio per il 2008 ammontava a 5.307.753 EUR. L'aumento rispetto al bilancio per il 2007 è del 7,1 %.

Nel 2008 è stata applicata una nuova terminologia di bilancio, che si fonda sui precedenti anni di esperienza del GEPD, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'istituzione e assicurando la trasparenza richiesta dall'autorità di bilancio.

Il GEPD applica le norme interne della Commissione per l'esecuzione del bilancio, nella misura in cui queste siano applicabili alla struttura e alle dimensioni dell'istituzione e laddove non siano state definite norme specifiche. È stato ottenuto un importante miglioramento della strutturazione e archiviazione dei documenti finanziari con l'adozione di una nuova decisione che tiene conto della crescente quantità di dossier finanziari. Il ricorso alla nuova terminologia di bilancio garantisce trasparenza costante e facilità di trattamento.

Sono stati ottimizzati numerosi processi di trattamento interno affinché l'istituzione continui ad essere adeguata al numero sempre crescente di dossier finanziari.

L'assistenza da parte della Commissione è proseguita, soprattutto per quanto riguarda la contabilità, poiché il contabile della Commissione è stato nominato anche contabile del GEPD.

Nella sua relazione sull'esercizio 2007 la Corte dei conti europea ha dichiarato che l'audit non dava luogo ad alcuna osservazione.

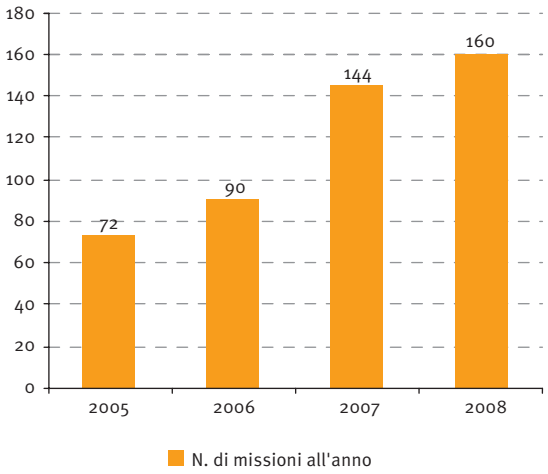

Evoluzione del numero di missioni

Una quota rilevante del bilancio è dedicata alle traduzioni. I pareri del GEPD sulle proposte di legislazione legislazione sono tradotte in 23 lingue ufficiali europee. Tali pareri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il numero dei pareri è aumentato costantemente dal 2005, come pure quello degli altri documenti da tradurre. I pareri sui controlli preventivi e altri documenti pubblicati sono abitualmente tradotti soltanto nelle lingue di lavoro del GEPD.

Dal 2005 il numero delle missioni svolte dai membri e dal personale del GEPD è raddoppiato. Ciò è la conseguenza logica dell'aumento delle attività dell'istituzione. Il GEPD, assistito dall'Ufficio pagamenti, gestisce gli aspetti finanziari delle missioni.

6.3. Risorse umane

Il GEPD usufruisce dell'assistenza efficace dei servizi della Commissione per quanto attiene ai compiti relativi alla gestione del personale dell'istituzione (che comprende i due membri nominati e i 33 membri del personale).

6.3.1. Assunzioni

La crescente visibilità dell'istituzione sta comportando un aumento del carico di lavoro, insieme ad un ampliamento dei suoi compiti. Il notevole incremento del carico di lavoro nel 2008 è stato descritto nei capitoli precedenti. Le risorse umane hanno ovviamente un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto.

Ciò nonostante il GEPD ha scelto di contenere l'aumento di compiti e di personale mediante una crescita controllata, per garantire che il nuovo personale sia pienamente assimilato ed adeguatamente integrato e formato. Per tale motivo il GEPD ha chiesto la creazione di soli quattro posti nel 2008 (tre amministratori e un assistente). Questa richiesta è stata autorizzata dall'autorità di bilancio e il numero di membri dell'organico è passato da 29 nel 2007 a 33 nel 2008. All'inizio del 2008 sono stati pubblicati gli avvisi di vacanza e tutti i posti sono stati coperti nel corso dell'anno.

L'assistenza della Commissione in questo settore è stata preziosa, soprattutto per quanto concerne l'assistenza dell'Ufficio pagamenti e del servizio medico.

Il GEPD ha accesso ai servizi forniti dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e partecipa ai lavori del suo consiglio di amministrazione, attualmente in veste di osservatore.

6.3.2. Programma di tirocini

Nel 2005 è stato istituito un programma di tirocini. Scopo principale del programma è offrire ai giovani laureati l'opportunità di mettere in pratica le rispettive conoscenze accademiche, maturando in tal modo un'esperienza pratica nelle attività quotidiane del GEPD. Così facendo viene data al GEPD la possibilità di accrescere la sua visibilità presso i cittadini più giovani dell'UE, in particolare gli studenti universitari e i giovani laureati specializzati nel settore della protezione dei dati.

Il programma principale prevede che siano accolti due tirocinanti per sessione, con due sessioni di cinque mesi all'anno (da marzo a luglio e da ottobre a febbraio). Da queste sessioni sono emersi risultati estremamente positivi.

Oltre al programma di tirocini principale, sono state stabilite disposizioni speciali per accettare studenti universitari e dottorandi come tirocinanti non retribuiti, per periodi di breve durata. Questa seconda parte del programma offre ai giovani studenti l'opportunità di svolgere ricerche per la loro tesi. Ciò avviene conformemente al processo di Bologna e all'obbligo fatto a questi studenti universitari di effettuare un tirocinio nell'ambito dei loro studi. Tali tirocini sono limitati a situazioni eccezionali e soggetti a criteri di ammissione rigorosi.

Tutti i tirocinanti, siano essi retribuiti o no, hanno contribuito al lavoro sia teorico che pratico, maturando nel contempo un'esperienza diretta.

Sulla scorta di un accordo sul livello dei servizi concluso nel 2005, il GEPD si è avvalso dell'assistenza amministrativa dell'Ufficio tirocini della Direzione generale Istruzione e Cultura della Commissione, che ha continuato a fornire un sostegno prezioso grazie alla vasta esperienza del suo personale. Nel settembre 2008 è stato firmato un nuovo accordo sul livello dei servizi che ha migliorato alcune pratiche amministrative, in particolare il pagamento dei sussidi e altre questioni finanziarie.

6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati

Il programma per gli esperti nazionali distaccati (END) è stato avviato nel gennaio 2006, in seguito alla creazione della sua base giuridica ed organizzativa nell'autunno 2005 ([69]).

Il distacco di esperti nazionali consente al GEPD di avvalersi delle competenze e delle esperienze professionali di personale proveniente dalle autorità di protezione dei dati (DPA) istituite negli Stati membri. Il programma consente agli esperti nazionali di familiarizzarsi con gli aspetti relativi alla protezione dei dati in ambito UE (in termini di controllo, consultazione e cooperazione). Entrambe le parti ne traggono vantaggio dato che il programma consente anche al GEPD di avere una maggiore visibilità a livello nazionale nel settore della protezione dei dati.

Al fine di reclutare gli esperti nazionali, il GEPD si rivolge alle DPA nazionali. Anche le rappresentanze permanenti nazionali sono informate del programma e sono invitate a contribuire alla ricerca di candidati idonei. La Direzione generale Personale e amministrazione della Commissione fornisce una preziosa assistenza amministrativa ai fini dell'organizzazione del programma.

Nel 2008 sono stati distaccati due esperti nazionali, l'uno proveniente dalla DPA spagnola e l'altro da quella greca, in sostituzione dei precedenti esperti nazionali britannico e ungherese.

([69]) Decisione del GEPD del 10 novembre 2005.

6.3.4. Organigramma

L'organigramma del GEPD è rimasto invariato dal 2004, ossia: un'unità, al momento composta da otto persone, responsabile dell'amministrazione, del personale e del bilancio, e i restanti 25 membri del personale incaricati degli aspetti operativi dei compiti nel settore della protezione dei dati. Essi operano sotto l'autorità diretta del Garante e del suo aggiunto in due settori principali attinenti al controllo e alla consultazione. L'aumento del carico di lavoro ha portato alla creazione della nuova mansione di coordinatore. A tal fine sono stati designati otto coordinatori nelle unità di consultazione e di controllo, mentre l'addetto stampa coordina una piccola unità di informazione.

Nella ripartizione dei compiti tra il personale è stata mantenuta una certa flessibilità in quanto le attività dell'istituzione sono ancora in fase di sviluppo.

6.3.5. Dialogo sociale

L'8 febbraio 2006, in virtù dell'articolo 9 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il Garante ha adottato una decisione che istituisce un comitato del personale. Il comitato è consultato su una serie di disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale e su altre disposizioni interne adottate dall'istituzione. Nel 2008 il comitato del personale ha organizzato attività sociali per il personale al di fuori dell'ufficio.

6.3.6. Formazione

È proseguito nel 2008 il processo di ampliamento e miglioramento delle conoscenze, competenze e attitudini del personale del GEPD cosicché ogni membro possa contribuire in modo ottimale al conseguimento degli obiettivi dell'istituzione. Conformemente alla decisione sulla formazione interna è stato stabilito un piano di formazione sulla base delle esigenze del personale individuate con un'inchiesta condotta tra il personale stesso.

I principali spazi di apprendimento individuati negli orientamenti generali, allegati alla decisione sulla formazione interna, sono diventati prioritari nel 2008. Vi figurano formazioni obbligatorie per i "nuovi arrivati", una formazione obbligatoria per funzioni specifiche e corsi di formazione linguistica.

Conformemente all'obiettivo di sviluppare un'eccellenza nel settore della protezione dei dati, il

personale del GEPD è stato autorizzato a partecipare a formazioni professionali esterne nel settore della sicurezza dell'informazione. È stata inoltre incoraggiata la partecipazione a seminari e sessioni di informazione nel settore della protezione dei dati.

Per consentire ai nuovi arrivati di diventare autonomi e svilupparsi sul piano personale e professionale, è stato introdotto un programma di mentoring che si aggiunge alla giornata d'informazione già esistente.

Il personale del GEPD usufruisce dei corsi di formazione organizzati da altre istituzioni europee (Commissione e Parlamento) e da organismi interistituzionali (Scuola europea di amministrazione).

Il GEPD ha continuato a partecipare ai comitati interistituzionali (Gruppo interistituzionale della Scuola europea di amministrazione, Comitato interistituzionale per la formazione linguistica, ecc.) allo scopo di condividere un approccio comune in un settore in cui le esigenze sono sostanzialmente simili in tutte le istituzioni e consentono economie di scala.

Nel 2008 il GEPD ha firmato, insieme alle altre istituzioni, un nuovo protocollo sull'armonizzazione dei costi dei corsi di lingua interistituzionali.

6.3.7. Attività sociali

È stata organizzata una giornata d'informazione per i colleghi neoassunti. Durante la giornata di benvenuto tutti i "nuovi arrivati" sono accolti personalmente dal Garante e dal suo aggiunto. Oltre al proprio mentor incontrano anche i membri dell'unità amministrativa che li informano circa le peculiarità dell'istituzione e consegnano loro la guida amministrativa del GEPD. Il GEPD sta lavorando a un accordo di cooperazione con la Commissione per contribuire all'integrazione e installazione dei nuovi colleghi, ad esempio offrendo assistenza legale in questioni private (contratti di locazione, acquisto di una casa, ecc.).

Il GEPD partecipa, in veste di osservatore, al comitato consultivo per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro del Parlamento europeo; allo scopo di migliorare l'ambiente di lavoro è stata avviata una riflessione sul benessere sul luogo di lavoro.

Il GEPD ha continuato a sviluppare la cooperazione interistituzionale nell'ambito dei servizi sociali: i figli del personale hanno accesso agli asili nido, ai servizi di custodia dopo-scuola e alle strutture esterne per la custodia dei bambini della Commissione, nonché alle Scuole europee. Hanno inoltre la possibilità di partecipare alla festa di S. Nicolò organizzata dal Parlamento europeo.

6.3.8. Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

In quanto autorità europea con sede a Bruxelles riconosciuta dalle autorità belghe, il GEPD e il suo personale beneficiano dei privilegi e immunità previsti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

6.4. Funzioni di controllo

6.4.1. Controllo interno

Valutazione dei rischi e attuazione del controllo interno

La valutazione dei rischi connessi alle attività del GEPD è ancora in una fase iniziale. Il GEPD intende avanzare in questo settore al fine di mantenere al minimo il livello di rischio per l'istituzione.

Nel frattempo, il GEPD ha adottato le procedure di controllo interno specifiche ritenute più adatte alle sue necessità, alle dimensioni dell'istituzione e alle sue attività. Lo scopo è quello di fornire ai dirigenti e al personale una garanzia ragionevole per il conseguimento degli obiettivi dell'istituzione e la gestione dei rischi connessi alle sue attività.

Valutazione interna dell'ambiente di controllo interno

La valutazione effettuata dai servizi del GEPD ha comprovato la funzionalità e l'efficienza del sistema di controllo interno e ha formulato raccomandazioni sui miglioramenti da apportare in futuro. L'attuazione di dette raccomandazioni è stata una priorità per il 2008. Dalla relazione interna sui controlli interni è risultato un tasso elevato di attuazione delle raccomandazioni interne (80%).

Relazione annuale di attività e dichiarazione di affidabilità

Il GEPD ha preso atto della relazione annuale di attività e dell'acclusa dichiarazione di affidabilità firmata dall'ordinatore delegato. Nel complesso, il GEPD ritiene che i sistemi di controllo interno esistenti forniscano una garanzia ragionevole circa la legalità e la regolarità delle operazioni di cui l'istituzione è responsabile.

Il GEPD farà in modo che l'ordinatore delegato continui ad adoperarsi per far sì che la garanzia ragionevole fornita dalla dichiarazione allegata alla sua relazione annuale di attività sia effettivamente sostenuta da adeguati sistemi di controllo interno.

6.4.2. Audit interno

L'accordo di cooperazione amministrativa del 2004, prorogato nel 2006, ha nominato revisore del GEPD il revisore interno della Commissione. Su questa base, la prima visita di audit si è svolta nel 2006 e la prima relazione di audit a cura del Servizio di audit interno (SAI) è pervenuta nel settembre 2007. Vi si trova confermata la capacità del sistema di controllo interno del GEPD di fornire una garanzia ragionevole per il conseguimento degli obiettivi dell'istituzione. Durante il processo di valutazione sono stati nondimeno individuati alcuni aspetti che dovevano essere migliorati. Per alcuni di essi è stata intrapresa un'azione immediata, mentre altri saranno progressivamente sistemati, parallelamente all'evolversi delle funzioni affidate al GEPD.

L'attuazione delle raccomandazioni del SAI approvate dal GEPD è stata intrapresa sulla base di un piano d'azione redatto nei primi mesi del 2008.

Nel dicembre 2008 il SAI ha effettuato una revisione di controllo. La relativa relazione non è ancora pervenuta.

6.4.3. Sicurezza

Consapevole del grado di riservatezza richiesto per alcuni settori della sua attività, il GEPD ha adottato nel 2008 una decisione sulle misure di sicurezza applicabili nell'istituzione, in cui sono stabiliti i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza che tutto il personale deve debitamente rispettare. È una decisione completa che prevede misure riguardanti la gestione della riservatezza dell'informazione, la sicurezza informatica e le condizioni di sicurezza per persone e locali.

6.4.4. Responsabile della protezione dei dati

I lavori volti ad individuare le operazioni di trattamento che contengono dati personali e a determinare quali operazioni sono soggette a controllo preventivo sono proseguiti nel 2008. È stato messo a punto un inventario delle operazioni interne. Detto inventario, in quanto strumento pratico, è inteso ad orientare il processo di notifica. Data la sua posizione particolare, il GEPD ha sviluppato un sistema di notificazione semplificato per i casi soggetti a controllo preventivo.

Su questa base, nel corso del 2008 è stato avviato il primo processo di notificazione. Si è inoltre proceduto alla stesura di diverse dichiarazioni sulla tutela della vita privata (comunicazioni al personale), che contengono le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti è stata creata un'apposita casella di posta elettronica.

La partecipazione alle riunioni della rete di responsabili della protezione dei dati ha permesso di condividere esperienze comuni e discutere questioni orizzontali.

6.5. Infrastruttura

Sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa, il GEPD ha sede nei locali del Parlamento europeo, che lo assiste inoltre soprattutto nei settori delle tecnologie dell'informazione (TI) e delle infrastrutture telefoniche. Con una ristrutturazione dello spazio di lavoro il GEPD ha trovato una sistemazione per tutto il nuovo personale. Il conseguente uso ottimale dello spazio assegnatogli ha raggiunto il livello massimo di capienza nel 2008.

Il GEPD ha continuato a gestire l'inventario del mobilio e dei beni informatici in modo autonomo, con l'assistenza dei servizi del Parlamento europeo.

6.6. Contesto amministrativo

6.6.1. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale

In molti settori dell'amministrazione il GEPD usufruisce della cooperazione interistituzionale in

virtù dell'accordo di cooperazione amministrativa concluso nel 2004, e prorogato per un triennio nel 2006, con i Segretari generali della Commissione, del Parlamento e del Consiglio. Tale cooperazione riveste un notevole valore aggiunto per il GEPD in termini di maggiore efficienza ed economie di scala. Essa consente inoltre di evitare l'inutile moltiplicazione delle infrastrutture amministrative e ridurre le spese amministrative improduttive garantendo al tempo stesso un elevato livello di amministrazione del settore pubblico.

Su tale base la cooperazione interistituzionale è proseguita nel 2008 con varie direzioni generali della Commissione (Personale e amministrazione, Bilancio, Servizio di audit interno, Istruzione e cultura), l'Ufficio Pagamenti, vari servizi del Parlamento europeo (servizi informatici e tecnologici, in particolare accordi per la nuova versione del sito web del GEPD, sistemazione dei locali, sicurezza degli edifici, stampa, posta, telefoni, forniture, ecc.) e il Consiglio (per quanto concerne le traduzioni).

Gli accordi sul livello dei servizi firmati sin dall'inizio con le varie istituzioni e i relativi servizi vengono regolarmente aggiornati. Nel settembre 2008 il GEPD ha firmato un nuovo accordo sul livello dei servizi con il servizio medico della Commissione.

Ha inoltre firmato una delega all'Ufficio pagamenti delle attività quotidiane connesse alla gestione dei diritti a pensione. Sono in fase di preparazione altri accordi riguardanti nuovi settori.

È stato ottenuto l'accesso diretto, a partire dai locali del GEPD, ad alcune applicazioni della Commissione per la gestione finanziaria, al fine di agevolare la collaborazione tra i servizi della Commissione e il GEPD e migliorare gli scambi di informazioni fra i servizi.

La nuova versione del sito web del GEPD, sviluppata in collaborazione con i pertinenti servizi del Parlamento europeo, è stata ultimata nel 2008. Alcuni problemi connessi al software specifico scelto per svilupparla hanno tuttavia rallentato il lancio di altre funzionalità web già sviluppate. Il GEPD prevede che tale progetto venga ultimato nel corso del 2009.

La partecipazione alla gara d'appalto interistituzionale per corsi di formazione generale e linguistica, assicurazioni e fornitura di mobili è proseguita nel 2008, consentendo all'istituzione di aumentare la propria efficienza in molti settori amministrativi e di progredire verso una maggiore autonomia. Quanto alle forniture per ufficio, il GEPD ha partecipato alla gara d'appalto del Parlamento europeo.

Il GEPD ha continuato a partecipare a vari comitati interistituzionali. La partecipazione è stata particolarmente attiva nel caso del *Comité de Gestion Assurances maladies* (CGAM), del *Comité de Préparation pour les Questions Statutaires* (CPQS) e del *Comité du Statut*, dove il GEPD è rappresentato in vari gruppi di lavoro. A causa delle ridotte dimensioni dell'istituzione, tuttavia, tale partecipazione ha dovuto essere limitata solo ad alcuni di essi. Ha comunque contribuito ad aumentare la visibilità del GEPD presso le altre istituzioni, favorendo lo scambio continuo di informazioni e buone prassi.

6.6.2. Norme interne

È continuato il processo di adozione di nuove norme interne necessarie per il corretto funzionamento dell'istituzione e di nuove disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale (cfr. l'allegato I).

Le disposizioni relative ai settori per i quali il GEPD beneficia dell'assistenza della Commissione sono simili a quelle della Commissione, ma con alcuni adattamenti dovuti alla specificità dell'ufficio del GEPD. In occasione della giornata di benvenuto ai nuovi colleghi viene consegnata una "guida amministrativa" contenente tutte le norme interne dell'istituzione e le informazioni sulle sue peculiarità. Tale documento viene periodicamente aggiornato.

Nel 2008 sono state adottate cinque importanti decisioni interne:

- norme del 16 giugno 2008 sul rimborso delle spese sostenute da esperti esterni invitati a partecipare a riunioni del GEPD;
- decisione dell'8 agosto 2008 dell'ordinatore delegato, riguardante l'archiviazione dei documenti finanziari e giustificativi;
- decisione del 2 ottobre 2008 del Garante europeo della protezione dei dati riguardante norme generali per l'attuazione dell'articolo 45 bis dello statuto (certificazione);

- decisione del 16 dicembre 2008 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta misure di sicurezza nell'ambito del GEPD;
- decisione del 19 dicembre 2008 del Garante europeo della protezione dei dati relativa alla nomina di un addetto alla sicurezza locale per il GEPD.

Il GEPD, istituzione relativamente giovane, si sta sviluppando rapidamente. Di conseguenza, le norme e le procedure appropriate nei primi anni di attività possono risultare meno efficaci in seguito, nell'ambito di una struttura più grande e più complessa. Le norme in vigore saranno perciò oggetto di una valutazione da effettuare due anni dopo la loro adozione e potranno quindi essere modificate di conseguenza.

6.6.3. Gestione dei documenti

L'attuazione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica (GEDA) è proseguita malgrado alcuni ritardi dovuti a difficoltà impreviste; dovrebbe essere completata nel 2009 con il sostegno dei servizi del Parlamento europeo. Tale attuazione è vista come una prima fase nello sviluppo di un sistema di gestione dei casi trattati ai fini di un migliore sostegno alle attività del GEPD.

6.7. Obiettivi per il 2009

Gli obiettivi fissati per il 2008 sono stati pienamente raggiunti. Nel 2009 il GEPD continuerà il processo di consolidamento precedentemente intrapreso e svilupperà ulteriormente alcune attività.

Sarà portata avanti l'adozione di nuove norme finanziarie interne adattate alle sue dimensioni. Quanto al software finanziario il GEPD continuerà ad adoperarsi per acquisire gli strumenti che consentono l'accesso ai dossier finanziari dalla sua sede.

La costante cooperazione amministrativa sulla base dell'accordo amministrativo prorogato rimarrà un fattore essenziale per il GEPD, il quale intende firmare un accordo di cooperazione con la Commissione (Adminfo) per contribuire all'integrazione e all'installazione dei nuovi colleghi. Parallelamente il GEPD continuerà a sviluppare il contesto amministrativo dell'ufficio e ad adottare disposizioni generali di attuazione per lo statuto.

Il GEPD intende organizzare con l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) un concorso generale sulla protezione dei dati per assumere personale altamente specializzato.

Quanto al software per la gestione delle risorse umane (principalmente missioni: MIP; ferie e formazione: Syslog) il GEPD farà ugualmente tutti gli sforzi necessari per acquisire i programmi che consentono l'accesso ai dossier dalla sua sede.

Il GEPD ha in programma di effettuare un'accurata valutazione dei rischi per determinare se le vigenti norme di controllo interno siano adeguate in considerazione delle prassi correnti in uso nell'istituzione.

L'attuazione dei miglioramenti individuati durante la valutazione del sistema di controllo interno e delle raccomandazioni del Servizio di audit interno continuerà a costituire una priorità importante.

L'RPD continuerà a garantire l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Sarà istituito un registro delle notificazioni.

Saranno necessari ulteriori spazi per gli uffici per accogliere il futuro personale. Nel corso del 2009 si avvieranno le trattative con i servizi del Parlamento europeo per ottenere spazi sufficienti per le future esigenze.

Il GEPD intende portare a termine, con l'aiuto del Parlamento europeo, la realizzazione del sistema di gestione della posta elettronica e lo sviluppo del nuovo sito web.

Allegato A

Quadro normativo

L'articolo 286 del trattato CE, adottato nel 1997 come parte del trattato di Amsterdam, prevede che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applichino anche alle istituzioni e agli organismi comunitari, e che sia istituito un organo di controllo indipendente.

Gli atti comunitari cui fa riferimento tale disposizione sono la direttiva 95/46/CE, che prevede un quadro generale per la normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri, e la direttiva 97/66/CE, specifica di un settore, sostituita poi dalla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Entrambe le direttive possono essere considerate il risultato di uno sviluppo giuridico avviato nei primi anni '70 in sede di Consiglio d'Europa.

Introduzione

L'articolo 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, fatte salve le restrizioni che vengono ammesse solo a talune condizioni. Tuttavia, nel 1981 si è ritenuto necessario adottare una convenzione distinta sulla protezione dei dati al fine di sviluppare un approccio strutturale positivo alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali su cui può incidere il trattamento dei dati personali in una società moderna. Detta convenzione, nota anche come Convenzione 108, è stata ratificata da oltre 40 paesi membri del Consiglio d'Europa, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

La direttiva 95/46/CE era basata sui principi della Convenzione 108, che ha però precisato e sviluppato sotto numerosi aspetti. Il suo obiettivo era fornire un elevato grado di tutela e la libera circolazione dei dati personali nell'UE. All'atto della presentazione della proposta all'inizio degli anni '90, la Commissione dichiarò che le istituzioni e gli organismi comunitari dovevano beneficiare di analoghe garanzie giuridiche che consentissero loro di partecipare alla libera circolazione dei dati personali, fatte salve le norme di protezione equivalenti. Fino all'adozione dell'articolo 286 del trattato CE mancava tuttavia una base giuridica per un siffatto regime.

Le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 286 del trattato CE sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, il quale è entrato in vigore nel 2001 ([70]). Tale regolamento ha istituito altresì un'autorità di controllo indipendente, denominata "garante europeo della protezione dei dati" cui sono conferiti i compiti e le competenze previsti dal trattato.

Il trattato di Lisbona, firmato nel dicembre 2007 e soggetto alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri, rafforza in vari modi la tutela dei diritti fondamentali. Il rispetto della vita privata e della vita familiare nonché la protezione dei dati di carattere personale sono trattati come diritti fondamentali distinti negli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, diventata giuridicamente vincolante. La protezione dei dati è contemplata come questione orizzontale anche dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'UE. È questa una chiara dimostrazione del fatto che la protezione dei dati è considerata un elemento di base del "buongoverno". Il controllo indipendente è un elemento fondamentale di tale protezione.

Regolamento (CE) n. 45/2001

Ad un attento esame andrebbe innanzi tutto rilevato che il regolamento si applica "al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario". Ciò significa che solo le attività interamente al di fuori del "primo pilastro" non sono soggette ai compiti e alle competenze di controllo del GEPD.

Le definizioni e il contenuto del regolamento seguono da vicino l'impostazione della direttiva 95/46/CE. Si potrebbe affermare che il regolamento (CE) n. 45/2001 costituisce l'attuazione della direttiva a livello europeo. Ciò significa che il regolamento riguarda i principi generali quali il trattamento in modo corretto e lecito, la proporzionalità e l'uso compatibile, categorie particolari di dati sensibili, l'informazione da fornire agli interessati, i diritti dell'interessato, gli obblighi dei responsabili del trattamento tenendo conto, se del caso, di circostanze speciali a livello dell'UE nonché il controllo, l'attuazione e i mezzi di ricorso. Un capo distinto riguarda la

([70]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

protezione dei dati personali e la tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni. Questo capo è di fatto l'attuazione a livello europeo della direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Caratteristica interessante del regolamento è l'obbligo imposto ad ogni istituzione ed organismo della Comunità di nominare almeno un responsabile della protezione dei dati personali (RPD), che ha il compito di garantire l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento, compresa la corretta notificazione dei trattamenti, in maniera indipendente. Tutte le istituzioni comunitarie e la maggior parte degli organismi hanno ora un responsabile della protezione dei dati; alcuni di loro sono in carica da vari anni. Ciò significa che è stato svolto un lavoro considerevole per attuare il regolamento anche in mancanza di un organismo di controllo. I responsabili della protezione dei dati possono anche trovarsi in una posizione migliore per fornire consulenza o intervenire tempestivamente e per contribuire a sviluppare buone prassi. Poiché essi hanno l'obbligo formale di collaborare con il GEPD, si è creata una rete molto importante e altamente apprezzata che consente di operare assieme con la prospettiva di ulteriori sviluppi (cfr. sezione 2.2).

Compiti e competenze del GEPD

I compiti e le competenze del GEPD sono chiaramente descritti negli articoli 41, 46 e 47 del regolamento (cfr. allegato B) in termini sia generali che specifici. L'articolo 41 enuncia il mandato generale del GEPD – garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Espone inoltre per sommi capi alcuni elementi specifici di tale mandato. Tali responsabilità generali sono sviluppate e precisate negli articoli 46 e 47 con un elenco particolareggiato di funzioni e competenze.

La descrizione delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze segue essenzialmente lo stesso modello previsto per gli organi di controllo nazionali: trattare reclami e compiere i relativi accertamenti, svolgere altre indagini, informare i responsabili del trattamento e gli interessati, effettuare controlli preventivi in caso di trattamenti che presentano rischi specifici, ecc. Il regolamento conferisce al GEPD il potere di accedere alle informazioni e ai locali pertinenti ove ciò sia necessario ai fini delle indagini. Egli può anche imporre sanzioni e adire la Corte di giustizia. Queste attività di controllo sono trattate in modo più ampio nel capo 2 della presente relazione.

Alcuni compiti sono di natura particolare. Il compito di consigliare la Commissione e le altre istituzioni comunitarie per quanto riguarda le nuove normative – ribadito all'articolo 28, paragrafo 2 dall'obbligo formale imposto alla Commissione di consultare il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa in relazione al trattamento di dati personali – si riferisce anche ai progetti di direttive e altre misure destinate ad essere applicate a livello nazionale o eventualmente recepite nel diritto interno. Si tratta di una funzione strategica che consente al GEPD di valutare in una fase precoce le implicazioni in materia di tutela della vita privata e di discutere possibili alternative, anche nelle materie che rientrano nel "terzo pilastro" (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Anche il controllo degli sviluppi rilevanti che possono avere ripercussioni sulla protezione dei dati personali e gli interventi nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia sono compiti importanti. Su queste attività consultive del GEPD ci si soffermerà nel capo 3 della presente relazione.

L'obbligo di collaborare con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nelle materie del "terzo pilastro" ha ripercussioni analoghe. In qualità di membro del gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, istituito per consigliare la Commissione europea e sviluppare politiche armonizzate, il GEPD ha la possibilità di contribuire a tale livello. La collaborazione con gli organi di controllo nell'ambito del terzo pilastro gli consente di seguire gli sviluppi in tale contesto e di contribuire a un quadro più coerente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, a prescindere dal pilastro o dal contesto specifico. Tale collaborazione è trattata ulteriormente nel capo 4 della presente relazione.

Allegato B

Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001

Articolo 41 — Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata garante europeo della protezione dei dati.

2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

   Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Articolo 46 — Funzioni

Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

(a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

(b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

(c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

(d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;

(e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(f) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;

   ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;

(g) partecipa alle attività del "Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali", istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

(h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;

(i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;

(j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;

k) adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47 — Competenze

1. Il garante europeo della protezione dei dati può:

(a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;

(b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul tratta-

mento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

(c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;

(d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;

(e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;

(f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;

(g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

(h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;

(i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:

a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

(b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Allegato C

Elenco delle abbreviazioni

ARES	Sistema avanzato di registrazione
CCL	Elenco comune dei dati conservati
CCTV	Televisione a circuito chiuso
CdT	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
Cedefop	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
ACCP	Agenzia comunitaria di controllo della pesca
SID	Sistema d'informazione doganale
CC	Corte dei conti
CdR	Comitato delle regioni
CPCS	Sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori
UCVV	Ufficio comunitario delle varietà vegetali
CRS	Sistema telematico di prenotazione
DG JLS	Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza
DG ADMIN	Direzione generale del Personale e dell'amministrazione
DG EAC	Direzione generale dell'Istruzione e della cultura
DG EMPL	Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità
DG INFSO	Direzione generale della Società dell'informazione e dei media.
DIGIT	Direzione generale dell'informatica
DPA	Autorità garante della protezione dei dati
DPC	Coordinatore della protezione dei dati (solo alla Commissione europea)
RPD	Responsabile della protezione dei dati
EAS	Scuola europea di amministrazione
CE	Comunità europee
CC	Corte dei conti europea
BCE	Banca centrale europea
CGE	Corte di giustizia europea
ECRIS	Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
CESE	Comitato economico e sociale europeo
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
BEI	Banca europea per gli investimenti
EMPL	Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo
ENISA	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
EMEA	Agenzia europea per i medicinali
OEDT	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
EMSA	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
EPSO	Ufficio europeo di selezione del personale
FEF	Fondazione europea per la formazione professionale

UE	Unione europea
EUMC	Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
Eurofound	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
RAS	Sistema di allarme rapido
FIDE	Archivio europeo d'identificazione dei fascicoli a fini doganali
PQ7	Settimo programma quadro di ricerca
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
SAI	Servizio di audit interno
CIG	Conferenza intergovernativa
IMI	Sistema d'informazione del mercato interno
IMS	Servizio di gestione dell'identità
CCR	Centro comune di ricerca
ACC	Autorità di controllo comune
LIBE	Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo
MI	Memorandum d'intesa
NSA	Autorità di sicurezza nazionale
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
OHC	Centro per la salute sul lavoro
UAMI	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
PEP	Persona politicamente esposta
PMO	Ufficio pagamenti della Commissione europea
PNR	Ufficio pagamenti della Commissione europea
R & S	Ricerca e sviluppo
RFID	Identificazione a radiofrequenza
SIS	Sistema d'Informazione Schengen
SWIFT	Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali
Terzo pilastro	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
TIM	Sistema di gestione del tempo
VIS	Sistema d'informazione visti
WP 29	Gruppo dell'articolo 29
WPPJ	Gruppo "Polizia e giustizia"

Allegato D

Elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD)

Organizzazione	Nome	Posta elettronica
Parlamento europeo	Jonathan STEELE	dg5data-protection@europarl.europa.eu
Consiglio dell'Unione europea	Pierre VERNHES	data.protection@consilium.europa.eu
Commissione europea	Philippe RENAUDIERE	data-protection-officer@ec.europa.eu
Corte di Giustizia delle Comunità europee	Marc SCHAUSS	dataprotectionofficer@curia.europa.eu
Corte dei Conti	Jan KILB	data-protection@eca.europa.eu
Comitato economico e sociale europeo	Maria ARSENE	data.protection@eesc.europa.eu
Comitato delle Regioni	Petra CANDELLIER	data.protection@cor.europa.eu
Banca europea per gli Investimenti	Jean-Philippe MINNAERT	dataprotectionofficer@eib.org
Mediatore europeo	Loïc JULIEN	dpo-euro-ombudsman@ombudsman.europa.eu
Garante europeo della protezione dei dati	Giuseppina LAURITANO	giuseppina.lauritano@edps.europa.eu
Banca centrale europea	Martin BENISCH	DPO@ecb.int
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	Laraine LAUDATI	laraine.laudati@ec.europa.eu
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	Benoît VITALE	data-protection@cdt.europa.eu
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	Ignacio DE MEDRANO CABALLERO	dataprotectionofficer@oami.europa.eu
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	Nikolaos FIKATAS	nikolaos.fikatas@fra.europa.eu
Agenzia europea per i medicinali (EMEA)	Vincenzo SALVATORE	data.protection@emea.europa.eu
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	Véronique DOREAU	doreau@cpvo.europa.eu
Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	Liia KAARLOP	liia.kaarlop@etf.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	Andreas MITRAKAS	dataprotection@enisa.europa.eu
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND)	Markus GRIMMEISEN	mgr@eurofound.europa.eu
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	Cécile MARTEL	cecile.martel@emcdda.europa.eu
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	Claus REUNIS	dataprotectionofficer@efsa.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	Malgorzata NESTEROWICZ	malgorzata.nesterowicz@emsa.europa.eu
Agenzia europea per la ricostruzione	Richard LUNDGREN	richard.lundgren@ear.europa.eu
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	Spyros ANTONIOU	spyros.antoniou@cedefop.europa.eu
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	Hubert MONET	hubert.monet@ec.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	Terry TAYLOR	taylor@osha.europa.eu

Organizzazione	Nome	Posta elettronica
Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	Rieke ARNDT	rieke.arndt@cfca.europa.eu
Autorità di vigilanza del GNSS europeo	Christina TSALI	christina.tsali@gsa.europa.eu
Agenzia ferroviaria europea (ERA)	Zografia PYLORIDOU	zographia.pyloridou@era.europa.eu
Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica	Eva LÄTTI	eva.latti@ec.europa.eu
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	Elisabeth ROBINO	elisabeth.robino@ecdc.europa.eu
Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	Gordon McINNES	gordon.mcinnes@eea.europa.eu
FEI (Fondo europeo degli investimenti)	Jobst NEUSS	j.neuss@eif.org
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	Sakari VUORENSOLA	sakari.vuorensola@frontex.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	Arthur BECKAND	arthur.beckand@easa.europa.eu
Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione	Elena FIERRO SEDANO	elena.fierro-sedano@ec.europa.eu
Agenzia esecutiva per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T EA)	Elisa DALLE MOLLE	Elisa.dalle-molle@ext.ec.europa.eu
Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	Minna HEIKKILA	minna.heikkila@echa.europa.eu

Allegato E

Tempi di trattamento dei dossier di controllo preventivo per caso e per istituzione

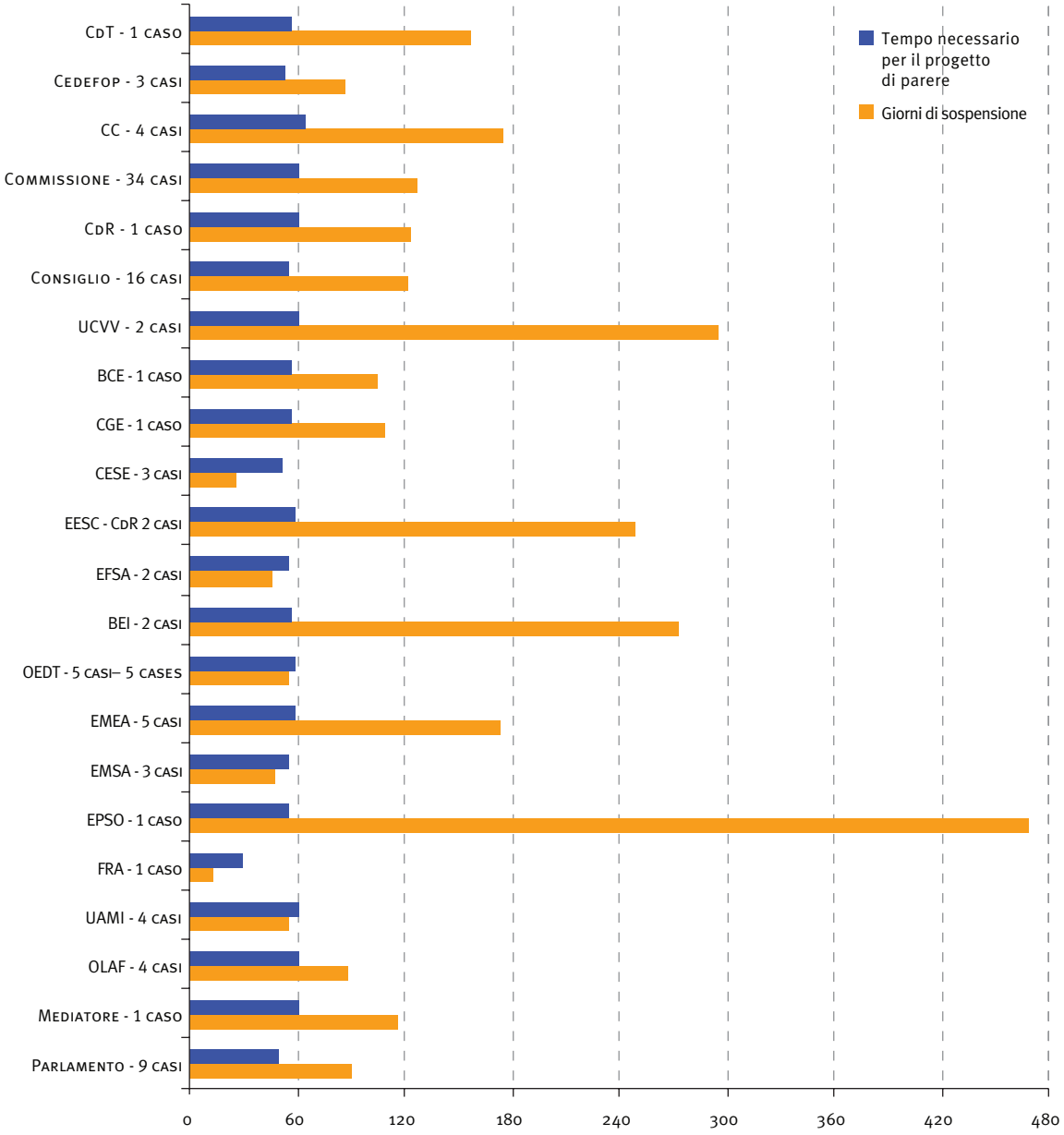

NB: I giorni lavorativi per redigere un progetto di parere non includono il mese di agosto per i fascicoli di controllo preventivo ricevuti prima del 1 settembre 2008. I giorni di sospensione del termine includono la sospensione per commenti sul progetto, di norma tra 7 e 10 giorni.

Pareri emessi nel 2008 (1)

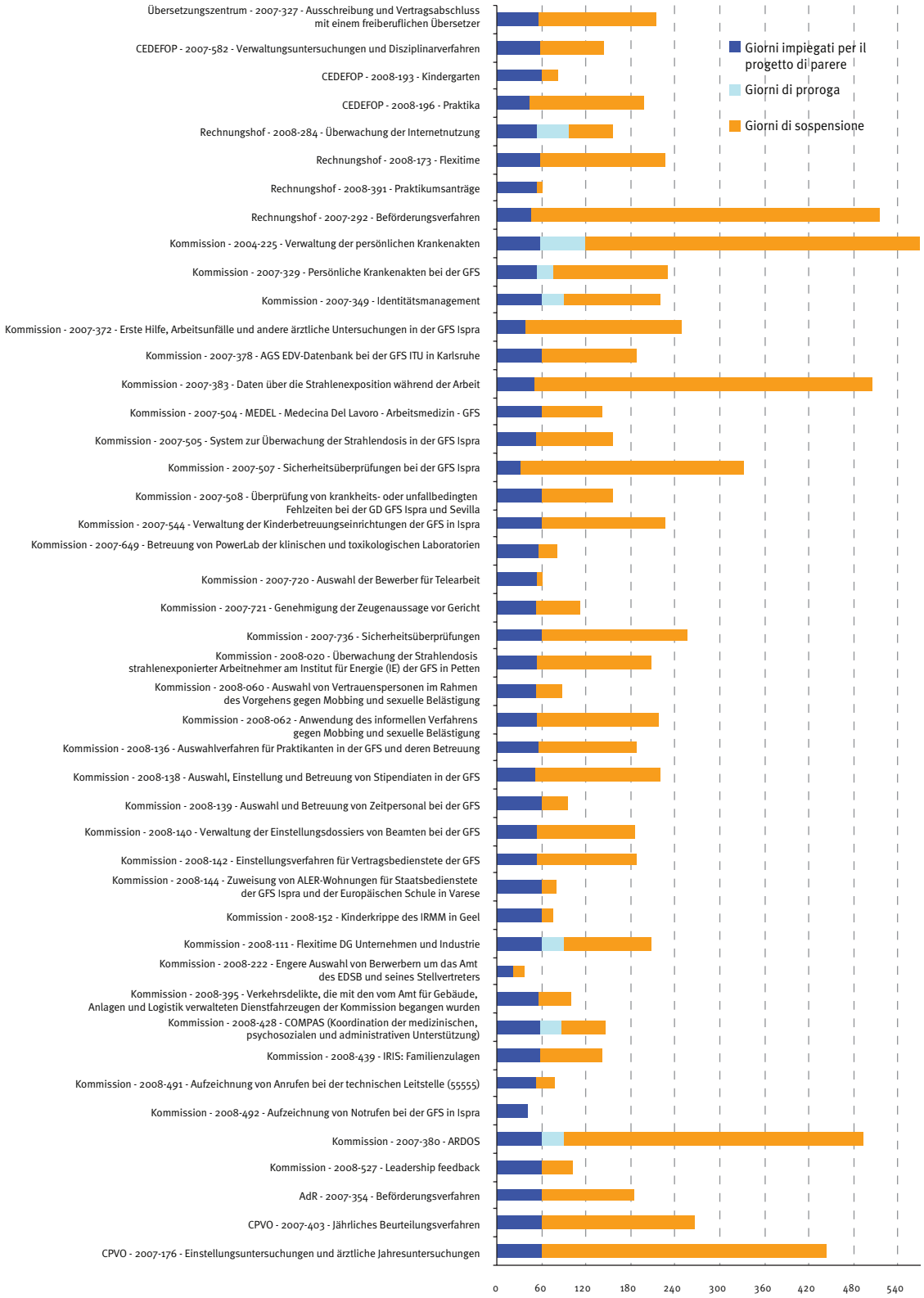

Pareri emessi nel 2008 (2)

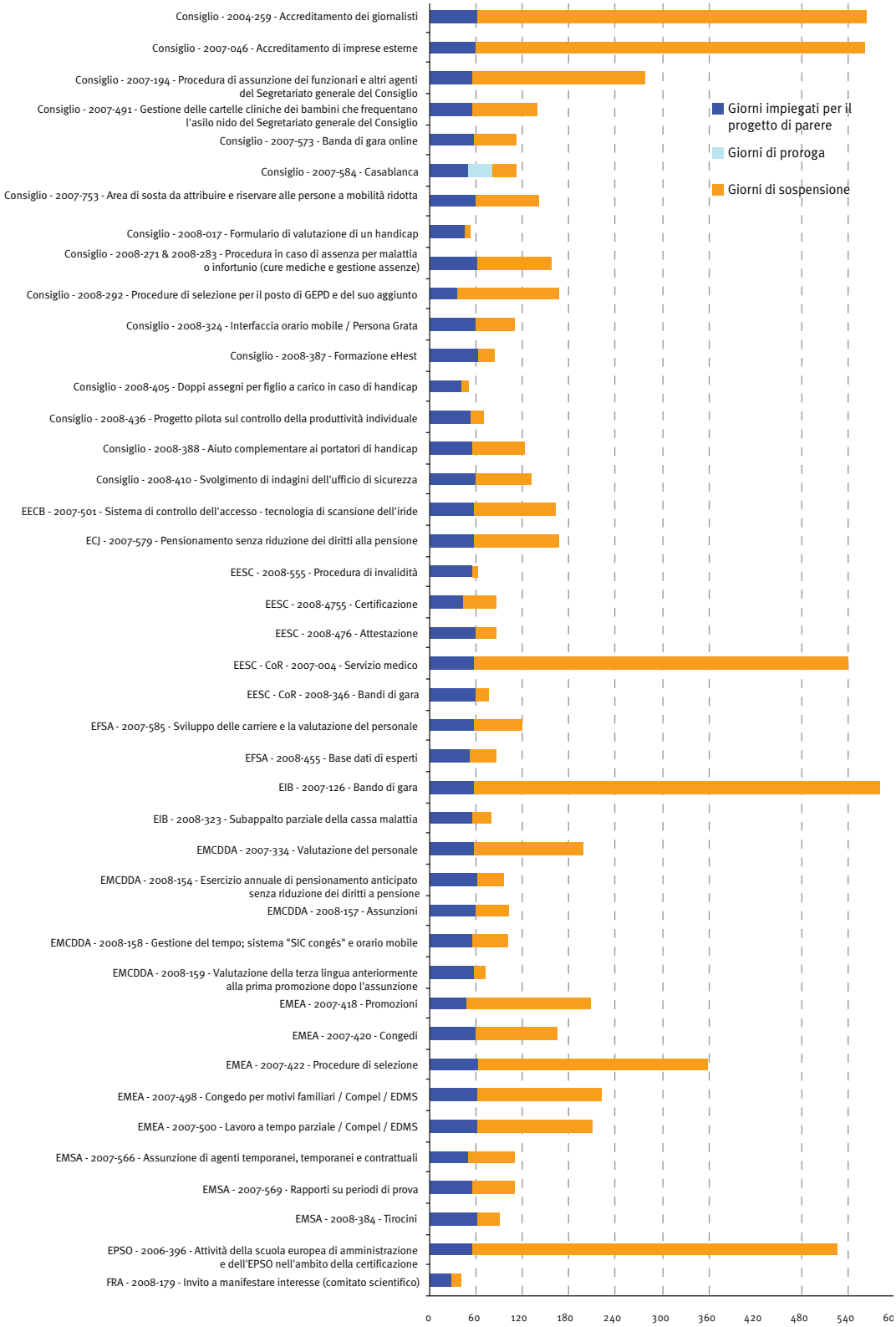

Pareri emessi nel 2008 (3)

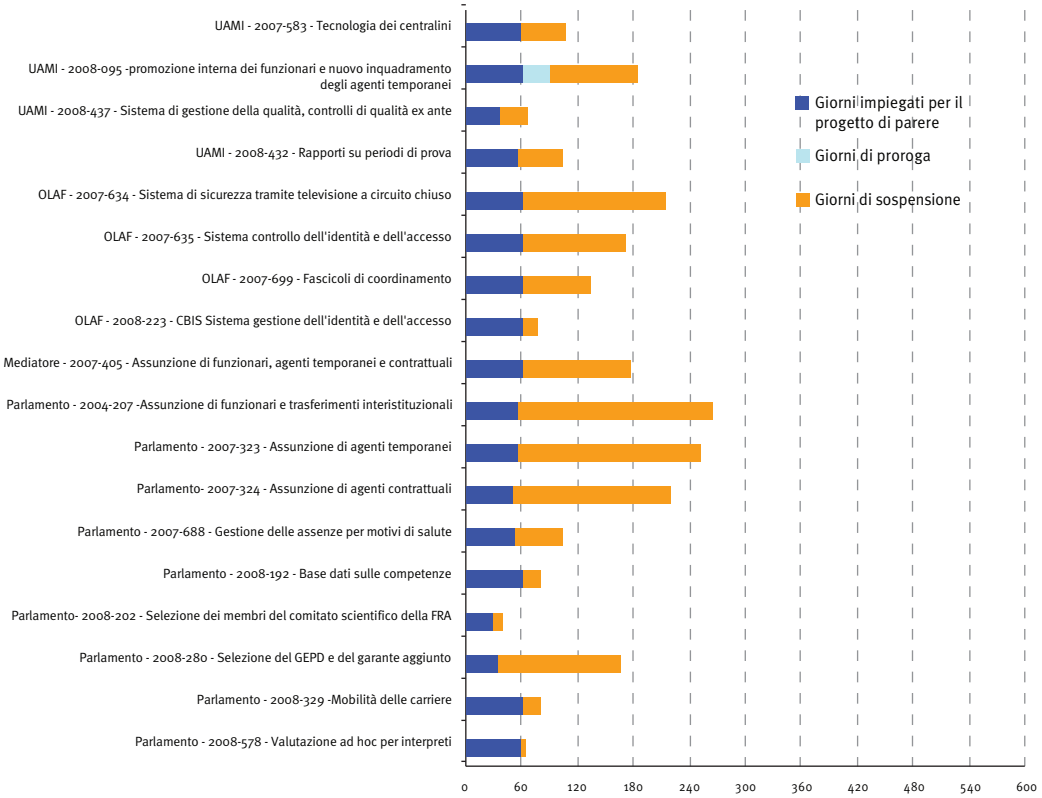

NB: I giorni lavorativi per redigere un progetto di parere non includono il mese di agosto per i fascicoli di controllo preventivo ricevuti prima del 1 settembre 2008. I giorni di sospensione del termine includono la sospensione per commenti sul progetto, di norma tra 7 e 10 giorni.

Allegato F

Elenco dei pareri sui controlli preventivi

Base dati ARDOS – Commissione

Parere del 15 dicembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la base dati ARDOS (fascicolo 2007-380)

'Leadership feedback' – Commissione

Parere del 15 dicembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura facoltativa "Leadership Feedback" istituita dalla scuola europea di amministrazione in collegamento con i suoi corsi di gestione (fascicolo 2008-527)

Indagini dell'ufficio di sicurezza – Consiglio

Parere del 12 dicembre 2008 sulla notificazione a proposito dello svolgimento di indagini dell'ufficio di sicurezza (fascicolo 2008-410)

Gare d'appalto – Banca europea per gli investimenti,

Parere del 5 dicembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Gare d'appalto" (fascicolo 2007-126)

Valutazione di interpreti – Parlamento

Parere del 5 dicembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la valutazione di interpreti (fascicolo 2008-578)

Assunzione di tirocinanti – Cedefop

Parere del 5 dicembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo sull'assunzione di tirocinanti (fascicolo 2008-196)

Orario mobile – Corte dei conti

Parere del 5 dicembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il trattamento dei dati "Sistema di gestione e di controllo dell'orario mobile"(fascicolo 2008-173)

IRIS: assegni familiari – Commissione

Parere del 5 dicembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "IRIS – assegni familiari" (fascicolo 2008-439)

COMPAS – Commissione

Parere del 26 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il "coordinamento del sostegno medico, psicosociale e amministrativo (COMPAS)" (fascicolo 2008-428)

Certificazione – Comitato economico e sociale

Parere del 26 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura di certificazione" (fascicolo 2008-475)

Aiuto complementare ai portatori di handicap – Consiglio

Parere del 25 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo"aiuto complementare ai portatori di handicap" (fascicolo 2008-388)

Rapporti su periodi di prova – UAMI

Parere del 25 novembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante "rapporti su periodi di prova" (fascicolo 2008-432)

Attestazione – Comitato economico e sociale

Parere del 25 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura di attestazione" (fascicolo 2008-476)

Promozione – Corte dei conti

Parere del 24 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura di promozione" (fascicolo 2007-292)

Registrazione delle chiamate al centro tecnico di smistamento – Commissione

Parere del 19 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo"Registrazione della linea riservata alle chiamate al centro tecnico di smistamento relativo agli interventi negli edifici della CE a Bruxelles" (fascicolo 2008-491

Invalidità – Comitato economico e sociale

Parere del 19 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura di invalidità" (fascicolo 2008-555)

Cartelle cliniche individuali – Commissione

Parere del 18 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante la gestione delle cartelle cliniche individuali Bruxelles – Lussemburgo" (fascicolo 2004-225)

Selezione di amministratori – UAMI

Parere del 12 novembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la selezione di amministratori (fascicolo 2008-435)

Assenza per malattie o infortunio – Consiglio

Parere dell'11 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura in caso di assenza per malattia o infortunio" (fascicoli 2008-271 e 2008-283)

Base dati di esperti – EFSA

Parere dell'11 novembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo alla base dati di esperti dell'EFSA (fascicolo 2008- 455)

Monitoraggio internet – Corte dei conti

Parere del 10 novembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al monitoraggio internet (fascicolo 2008-284)

Promozione di funzionari e nuovo inquadramento di agenti temporanei – UAMI

Parere del 7 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante la promozione interna dei funzionari e il nuovo inquadramento degli agenti temporanei (fascicolo 2008-95)

Esposizione alle radiazioni – Commissione

Parere del 5 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante i dati relativi all'esposizione professionale alle radiazioni (fascicolo 2007-385)

Infrazioni al codice della strada – Commissione

Parere del 3 novembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "infrazioni al codice della strada con i veicoli ufficiali della Commissione gestiti dall'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB)" (fascicolo 2008-395)

ormazione in materia di sicurezza in ambiente ostile – Consiglio

Parere del 22 ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "formazione eHEST" (Formazione assistita tramite computer in materia di sicurezza in ambiente ostile)" (fascicolo 2008-387)

Controlli della qualità UAMI

Parere del 22 ottobre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante i controlli della qualità (fascicolo 2008-437)

Selezione del GEPD e del garante aggiunto – Parlamento europeo e Consiglio

Parere del 21 ottobre 2008 sulla selezione del garante europeo per la protezione dei dati e del garante aggiunto (fascicoli 2008-280 e 2008-292)

Registrazione di chiamate di emergenza presso il CCR di Ispra – Commissione

Lettera del 13 ottobre 2008 in risposta a una notificazione di controllo preventivo riguardante la registrazione di chiamate d'emergenza presso il CCR di ISPRA (fascicolo 2008-492)

Borsisti presso il CCR – Commissione

Parere del 9 ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la selezione, l'assunzione e la gestione dei borsisti presso il Centro comune di ricerca (CCR) (fascicolo 2008-138)

Tirocinanti presso il CCR – Commissione

Parere del 9 ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di selezione e la gestione dei borsisti presso il Centro comune di ricerca (CCR) (fascicolo 2008-136)

Procedura di assunzione per gli agenti contrattuali presso il CCR – Commissione

Parere del 9 ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di assunzione per gli agenti contrattuali presso il Centro comune di ricerca (fascicolo 2008-142)

Fascicoli relativi all'assunzione presso il CCR – Commissione

Parere del 9 ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Gestione dei fascicoli relativi all'assunzione di funzionari presso il CCR (trasferimenti e vincitori di concorsi aperti)" (fascicolo 2008-140)

Indagini in materia di sicurezza – Commissione

Parere del 2 ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Indagini in materia di sicurezza" (fascicolo 2007-736)

Progetto pilota sul controllo della produttività individuale – Consiglio

Parere del 1º ottobre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante un progetto pilota sul controllo della produttività individuale: ulteriore trattamento dei dati personali in Workflow (fascicolo 2008-436)

Rete di persone di fiducia (molestie) – Commissione

Parere del 30 settembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "attuazione da parte del servizio di gestione e della rete di persone di fiducia della procedura informale di lotta alle molestie morali e le molestie sessuali alla Commissione europea (procedura contro le molestie)" (fascicolo 2008-062)

Assunzione di tirocinanti – EMSA

Parere del 29 settembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "assunzione di tirocinanti nell'ambito del regime applicabile ai tirocini nell'ambito dell'EMSA" (fascicolo 2008-384)

Doppi assegni per figlio a carico – Consiglio

Parere del 29 settembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Doppi assegni per figlio a carico in caso di handicap" (fascicolo 2008-405)

Tirocinio – Corte dei conti

Parere del 19 settembre 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "richieste di tirocinio retribuito o non retribuito" (fascicolo 2008-391)

Mobilità delle carriere – Parlamento

Parere del 17 settembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la mobilità delle carriere (fascicolo 2008-329)

Subappalto della cassa malattia – BEI

Parere del 16 settembre 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Subappalto parziale della cassa malattia" (fascicolo 2008-323)

Accreditamento dei giornalisti – Consiglio

Parere del 16 settembre 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante l'accredidamente di giornalisti partecipanti alle riunioni del Consiglio europeo (fascicolo 2004-259)

Accreditamento di personale di imprese esterne – Consiglio

Parere del 16 settembre 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante l'accreditamento di personale di imprese esterne partecipante alle riunioni del Consiglio europeo (fascicolo 2007-259)

Interfaccia Flexitime/PersonaGrata – Consiglio

Parere del 16 settembre 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Interfaccia orario mobile /persona grata (DGA3)" (fascicolo 2008-324)

Bandi di gara e appalti – CdR e CESE

Parere del 15 settembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante le procedure di appalto e la gestione degli appalti (fascicolo 2008-346)

L'interfaccia orario mobile – TIM nella DG impresa e industria – Commissione

Risposta del 15 settembre 2008 a un notificazione di controllo preventivo riguardante riguardante l'interfaccia orario mobile – TIM nella DG impresa e industria (fascicolo 2008-111)

Sistema di gestione dosimetrica – Commissione

Parere del 3 settembre 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il sistema di gestione dosimetrica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti presso il CCR-IE di Petten (fascicolo 2008-020)

Indagini di sicurezza ad Ispra – Commissione

Parere del 13 luglio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante le indagini di sicurezza presso il Centro comune di ricerca di Ispra (fascicolo 2007-507)

Servizio congiunto medico-sociale – CdR e CESE

Parere del 4 luglio 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "servizio congiunto medico-sociale" (fascicolo 2007-004)

Sistema gestione dell'identità e dell'accesso – OLAF

Parere del 30 giugno 2008 su una notificazione di controllo preventivo sul sistema CBIS di gestione dell'identità e dell'accesso (fascicolo 2008-223)

Centro di custodia – Cedefop

Parere del 20 giugno 2008 su una notificazione di controllo preventivo sul fascicolo "centro di custodia" (fascicolo 2008-193)

Assunzioni – OEDT

Assunzioni – OEDT

Ferie e orario mobile – OEDT

Parere del 20 giugno 2008 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo "ferie e orario mobile" (fascicolo 2008-158)

Assunzioni – Agenzia europea per i medicinali

Parere del 19 giugno 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la base dati "Access" dell'EMEA per le assunzioni nonché le procedure di selezione e di assunzione (fascicolo 2007 422)

Pensionamento anticipato – EMCDDA

Parere del 16 giugno 2008 sulla notificazione di controllo preventivo sull'esercizio annuale di pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione (fascicolo 2008-154)

Base dati sulle competenze – Parlamento

Parere del 13 giugno 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la base dati sulle competenze (fascicolo 2008-192)

Selezione e gestione del personale temporaneo presso il CCR – Commissione

Parere del 9 giugno 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la selezione e la gestione del personale temporaneo presso il CCR (fascicolo 2008-139)

Visite mediche – UCVV

Parere del 4 giugno 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante le visite mediche prima dell'assunzione e le visite mediche annuali dell'UCVV (fascicolo 2007-176)

Parcheggi per le persone a mobilità ridotta – Consiglio

Parere del 29 maggio 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "aree di sosta da attribuire e riservare alle persone a mobilità ridotta" (fascicolo 2007-753)

Assegnazione di appartamenti dell'ALER – Commissione

Parere del 26 maggio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'assegnazione di appartamenti dell'ALER al personale statutario del CCR di Ispra e della Scuola europea di Varese (fascicolo 2008-144)

Asili nido presso l'IRMM del CCR di Geel – Commissione

Parere del 23 maggio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al trattamento di dati personali concernenti gli asili nido presso l'IRMM del CCR di Geel (fascicolo 2008-152)

Terza lingua – EMCDDA

Parere del 20 maggio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la valutazione della capacità del personale di lavorare in una terza lingua (fascicolo 2008-159)

Sistema CCTV – OLAF

Parere del 19 maggio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al sistema CCTV dell'OLAF (fascicolo 2007-634)

Selezione di candidati per i posti di GEPD e di garante aggiunto – Commissione

Parere del 16 maggio 2008 su una notificazione di controllo preventivo sulla selezione dei candidati al fine di stilare un elenco ristretto per il posto di garante europeo per la protezione dei dati e per il posto di garante aggiunto (fascicolo 2008-222)

Procedura di selezione del comitato scientifico dell'Agenzia – FRA

Parere del 29 aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di selezione di membri del comitato scientifico dell'agenzia (fascicoli riuniti 2008-179 e 2008-202)

Persone di fiducia nell'ambito della lotta contro le molestie – Commissione

Parere del 29 aprile sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "selezione delle persone di fiducia nell'ambito della lotta alle molestie morali e le molestie sessuali alla Commissione europea (procedura contro le molestie)" (fascicolo 2008-60)

Asili nido presso il CCR di Ispra – Commissione

Parere del 21 aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'amministrazione degli asili nido presso il CCR di Ispra (crèche / garderie) (fascicolo 2007-544)

Congedo per motivi familiari – EMEA

Parere del 14 aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il congedo per motivi familiari / base dati "Compel" sul personale / sistemi di gestione elettronica dei documenti (SGED) (fascicolo 2007-498)

Procedura di valutazione annuale – UCVV

Parere del 14 aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di valutazione annuale (fascicolo 2007-403)

Sistema controllo dell'identità e dell'accesso – OLAF

Parere del 7 aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo sul sistema di controllo dell'identità e dell'accesso (fascicolo 2007-635)

Fascicoli di coordinamento – OLAF

Parere del 7 aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo ai casi di coordinamento (fascicolo 2007-699)

Richieste di lavoro a tempo parziale – Agenzia europea per i medicinali

Parere del 1º aprile 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo ai casi di lavoro a tempo parziale (fascicolo 2007-500)

Autorizzazioni a deporre in giudizio – Commissione

Parere del 28 marzo 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Autorizzazioni a deporre in tribunale" (fascicolo 2007-721)

Pensionamento senza riduzione dei diritti alla pensione – Corte di giustizia

Parere del 17 marzo 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "pensionamento senza riduzione dei diritti alla pensione" (fascicolo 2007-579)

Assunzione dei funzionari e trasferimenti interistituzionali – Parlamento

Parere del 13 marzo 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Assunzione dei funzionari e trasferimenti interistituzionali" (fascicolo 2004-207)

Assunzione degli agenti temporanei- Parlamento

Parere del 13 marzo 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Assunzione degli agenti temporanei" (fascicolo 2007-323)

Assunzione degli agenti contrattuali – Parlamento

Parere del 13 marzo 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Assunzione degli agenti contrattuali" (fascicolo 2007-384)

Valutazione di un handicap – Consiglio

Parere del 7 marzo 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "formulario di valutazione di un handicap" (fascicolo 2008-17)

Attività della scuola europea di amministrazione e dell'EPSO nell'ambito della certificazione – Commissione

Parere del 7 marzo 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Attività della scuola europea di amministrazione e dell'EPSO nell'ambito della certificazione" (fascicolo 2006-396)

Gestione delle assenze per motivi di salute – Parlamento

Parere del 4 marzo 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "CAME – gestione delle assenze per motivi di salute" (fascicolo 2007-688)

Promozione di agenti temporanei – EMEA

Parere del 20 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la promozione di agenti temporanei (fascicolo 2007-418)

Sistema di controllo mediante scansione dell'iride – Banca centrale europea

Parere del 14 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'estensione di un sistema preesistente di controllo dell'accesso mediante l'applicazione della tecnologia di scansione dell'iride per le aree di lavoro altamente protette (fascicolo 2007-501)

Indagini amministrative e procedure disciplinari – Cedefop

Parere del 13 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo sul trattamento dei dati effettuato nell'ambito di indagini amministrative interne e procedimenti disciplinari (fascicolo 2007-582)

Controllo delle assenze dal lavoro per malattia o infortunio – Commissione

Parere del 6 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il controllo delle assenze dal lavoro per malattia o infortunio – Direzione generale Centro comune di ricerca Ispra e Siviglia (fascicolo 2007-508)

Sistema di gestione dosimetrica – Commissione

Parere del 6 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il sistema di gestione dosimetrica nella DG CCR Ispra (fascicolo 2007-505)

Servizio di gestione dell'identità – Commissione

Parere del 6 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al servizio di gestione dell'identità (fascicolo 2007-349)

Candidati al telelavoro – Commissione

Parere del 6 febbraio 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Selezione del personale candidato al telelavoro" (fascicolo 2007-720)

Fascicoli medici individuali presso il CCR – Commissione

Parere del 6 febbraio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante i fascicoli medici individuali presso il Centro comune di ricerca di Ispra (fascicolo 2007-329)

Sviluppo delle carriere e valutazione del personale – EFSA

Parere del 25 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'evoluzione delle carriere e la valutazione del personale (fascicolo 2007-585)

CASABLANCA – Consiglio

Parere del 25 gennaio 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo CASABLANCA (gestione delle azioni di formazione professionale) (fascicolo 2007-584)

Esami medici presso il CCR di Ispra – Commissione

Parere del 25 gennaio 2008 su "pronto soccorso, infortuni sul lavoro ed altri esami medici " presso il CCR (Centro comune di ricerca) di Ispra (fascicolo 2007-372)

Procedura di assunzione – Consiglio

Parere del 25 gennaio 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura di assunzione dei funzionari e altri agenti del Segretariato generale del Consiglio" (fascicolo 2007-194)

Medicina del lavoro – Commissione

Parere del 23 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la medicina del lavoro nella DG CCR (fascicolo 2007-504)

Gestione di PowerLab – Commissione

Parere del 17 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la gestione dell'ambiente dei laboratori clinici e tossicologici (PowerLab) nella DG CCR (fascicolo 2007-649)

Contratto di traduttore freelance – Centro di traduzione

Parere del 17 gennaio 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "bando di gara e conclusione di un contratto con un traduttore freelance " (fascicolo 2007-327)

Cartelle cliniche dei bambini nell'asilo nido – Consiglio

Parere del 17 gennaio 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Gestione delle cartelle cliniche dei bambini che frequentano l'asilo nido del Segretariato generale del Consiglio" (fascicolo 2007-491)

Valutazione del personale – OEDT

Parere dell'11 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la valutazione del personale (fascicolo 2007-334)

Tecnologia dei centralini – UAMI

Parere dell'11 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la tecnologia dei centralini (fascicolo 2007-583)

Bandi di gara online – Consiglio

Parere del 10 gennaio 2008 su una notificazione relativa a un bando di gara online nell'ambito delle procedure di appalto del Consiglio (fascicolo 2007-573)

Base dati AGS-EDV del Centro comune di ricerca ITU di Karlsruhe – Commissione

Parere del 10 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo sulla "Base di dati AGS-EDV presso il CCR ITU di Karlsruhe" (fascicolo 2007-378)

Assunzioni – Mediatore europeo

Parere del 9 gennaio 2008 sulla notificazione di un controllo preventivo riguardante il fascicolo "Assunzione dei membri del personale (funzionari/temporanei/contrattuali)" (fascicolo 2007-405)

Rapporti sui periodi di prova – Agenzia europea per la sicurezza marittima

Parere del 7 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante "rapporti su periodi di prova" (fascicolo 2007-569)

Registrazione dei congedi – Agenzia europea per i medicinali

Parere del 7 gennaio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante i congedi degli agenti temporanei e contrattuali, degli esperti nazionali e dei tirocinanti (fascicolo 2007-420)

Promozioni – Comitato delle Regioni

Parere del 7 gennaio 2008 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo "Procedura di promozione dei funzionari" (fascicolo 2007-354)

Assunzioni – Agenzia europea per la sicurezza marittima

Parere del 7 gennaio 2008 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'assunzione di agenti permanenti, temporanei e contrattuali (fascicolo 2007-566)

Allegato G

Elenco dei pareri su proposte legislative

Strategia europea in materia di giustizia elettronica

Parere del 19 dicembre riguardante la comunicazione della Commissione su una strategia europea in materia di giustizia elettronica

Assistenza sanitaria transfrontaliera

Parere del 2 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Gruppo di contatto ad alto livello UE-Stati Uniti sulla condivisione delle informazioni

Parere dell'11 novembre 2008 riguardante la relazione finale del Gruppo di contatto ad alto livello UE-USA sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale

Trasparenza della situazione patrimoniale del debitore

Parere del 22 settembre 2008 sul Libro verde della Commissione relativo all'esecuzione effettiva delle sentenze nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (COM(2008) 128 definitivo)

ECRIS

Parere del 16 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

Accesso del pubblico ai documenti

Parere del 30 giugno 2008 su una proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C 2 del 7.1.2009, pag. 7)

La protezione dei minori che usano Internet

Parere del 23 giugno 2008 sulla proposta di decisione relativa a un programma comunitario) pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU C 2 del 7.1.2009, pag. 2)

Statistiche europee

Parere del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento relativo alle statistiche europee (COM(2007) 625 definitivo) (GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1)

Sicurezza stradale

Parere dell'8 maggio 2008 in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (GU C 10 del 5.12.2008, pag. 9)

Eurojust

Parere del 25 aprile 2008 sull'iniziativa in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (GU C 310 del 5.12.2008, pag. 1).

Sistemi telematici di prenotazione

Parere dell'11 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU C 233 dell'11.9.2008, pag. 1)

Tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (e-privacy)

Parere del 10 aprile 2008 sulla proposta di direttiva recante modifica, tra l'altro, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1)

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei passaporti

Parere del 26 marzo 2008 sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU C 200 del 6.8.2008, pag. 1)

Sistema d'informazione del mercato interno (IMI)

Parere del 22 febbraio 2008 sulla decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007 relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (2008/49/CE) (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 1)

Allegato H

Organigramma del segretariato GEPD

Settori su cui il GEPD e il GEPD aggiunto esercitano direttamente l'autorità

- **Supervisione**

Sophie LOUVEAUX
Amministratore / Consigliere giuridico
Coordinatore RPD e controlli preventivi

Rosa BARCELÓ
Amministratore / Consigliere giuridico

Zsuzsanna BELENYESSY
Amministratore / Consigliere giuridico

Eva DIMOVNÉ KERESZTES
Amministratore / Consigliere giuridico
Coordinatore ispezioni

Maria Veronica PEREZ ASINARI
Amministratore / Consigliere giuridico
Coordinatore misure amministrative

Jaroslaw LOTARSKI
Amministratore / Consigliere giuridico
Coordinatore reclami

Tereza STRUNCOVA
Amministratore / Consigliere giuridico

Isabelle CHATELIER
Amministratore / Consigliere giuridico

Delphine HAROU (*)
Assistente per il controllo

Xanthi KAPSOSIDERI
Assistente per il controllo

Sylvie LONGRÉE
Assistente per il controllo

Kim Thien LÊ
Assistente di segreteria

Thomas GREMEL
Assistente per il controllo

György HALMOS (*)
Esperto nazionale/Addetto giuridico
(fino al settembre 2008)

Athena BOURKA
Esperto nazionale/Addetto alla tecnologia
(dal settembre 2008)

Manuel GARCIA SANCHEZ
Esperto nazionale/Addetto alla tecnologia
(dal settembre 2008)

- **Politica e informazione**

Hielke HIJMANS
Amministratore /Consigliere giuridico
Coordinatore Consultazione e Procedimenti giudiziari

Laurent BESLAY
Amministratore / Consigliere per le tecnologie
Coordinatore sicurezza e tecnologia

Bénédicte HAVELANGE
Amministratore /Consigliere giuridico
Coordinatore grandi sistemi TI e politica di frontiera

Alfonso SCIROCCO
Amministratore / Consigliere giuridico

Michaël VANFLETEREN
Amministratore / Consigliere giuridico

Anne-Christine LACOSTE
Amministratore / Consigliere giuridico
Coordinatore gruppo dell'articolo 29

Herke KRANENBORG
Amministratore / Consigliere giuridico

Katarzyna CUADRAT-GRZYBOWSKA
Amministratore / Consigliere giuridico

Nathalie VANDELLE (*)
Amministratore /Addetto stampa
Coordinatore unità "informazione"

Martine BLONDEAU (*)
Assistente per la documentazione

Andrea BEACH
Assistente di segreteria

Francisco Javier MOLEÓN GARCIA
Assistente per la documentazione

Gerard VAN BALLEGOOIJ
Tirocinante (ottobre 2008 – febbraio 2009)

Athina FRAGKOULI
Tirocinante (ottobre 2008 – febbraio 2009)

Sarah THOME
Tirocinante (ottobre 2008 – febbraio 2009)

(*) Unità "Informazione"

Il garante europeo della protezione dei dati e il suo aggiunto con il loro personale.

Unità Personale/Bilancio/Amministrazione

Monique LEENS-FERRANDO
Capo unità

- **Risorse umane**

  Giuseppina LAURITANO
  Amministratore/Questioni regolamentari
  Addetto alla revisione dei conti e alla protezione dei dati

  Anne LEVÊCQUE
  Assistente per le risorse umane

  Vittorio MASTROJENI
  Assistente per le risorse umane

- **Bilancio e finanze**

  Tonny MATHIEU
  Amministratore finanziario

  Maria SANCHEZ LOPEZ
  Assistente per le finanze e la contabilità

  Raja ROY
  Assistente per le finanze e la contabilità

- **Amministrazione**

  Anne-Françoise REYNDERS
  Attività sociali, infrastrutture, assistente amministrativo

Allegato I

Elenco delle decisioni e degli accordi amministrativi

Accordo amministrativo firmato dai Segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dal Garante europeo per la protezione dei dati (24.6.2004). Proroga dell'accordo firmata l'11 dicembre 2006.

Elenco degli accordi sul livello dei servizi firmati dal GEDP con le altre istituzioni

— Accordi sul livello dei servizi con la Commissione (Ufficio tirocini della DG Istruzione e cultura; della DG Personale e amministrazione e della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità)

— Accordi sul livello dei servizi con il Consiglio

— Accordo sul livello dei servizi con la Scuola europea di amministrazione (EAS)

— Accordo amministrativo fra il GEPD e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

— Accordo sull'armonizzazione del costo dei corsi di lingue interistituzionali

— Accordi bilaterali tra il Parlamento europeo e il GEPD che attuano l'accordo amministrativo del 24.6.2004, prorogato l'11 dicembre 2006.

Elenco delle decisioni adottate dal GEDP

Decisione del 12 gennaio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di assegni familiari

Decisione del 27 maggio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al programma di tirocini

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di attività a tempo parziale

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di congedi

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative ai criteri applicabili all'inquadramento nello scatto al momento della nomina o dell'assunzione

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta l'orario mobile con possibilità di recupero delle ore supplementari

Decisione del 22 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 1° luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi familiari

Decisione del 15 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi personali dei funzionari e all'aspettativa senza assegni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati sulle attività esterne e i mandati

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti l'assegno di famiglia per decisione speciale

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti il luogo di origine

Decisione del 7 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce procedure di controllo interno ad uso specifico del GEDP

Decisione del 10 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce norme sul distacco di esperti nazionali presso il GEDP

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 22 giugno 2005 che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 15 luglio 2005 che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 26 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta la regolamentazione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità

Decisione dell'8 febbraio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce un comitato del personale presso il GEDP

Decisione del 9 settembre 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante norme che fissano la procedura per l'attuazione dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto del personale

Decisione del 30 gennaio 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che nomina il responsabile della protezione dei dati del GEPD

Decisione del 30 marzo 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta disposizioni generali di attuazione relative alla valutazione del personale

Decisione del 18 luglio 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una politica di formazione interna

Decisione del 1º ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che nomina il contabile del GEPD

Decisione del 1º ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'allegato VIII dello statuto concernente i diritti a pensione

Decisione del 1º ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati relativa all'applicazione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il trasferimento dei diritti a pensione

Decisione del 1º ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati relativa all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4 dell'allegato XIII dello statuto concernente i diritti a pensione

Decisione del 12 settembre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati sulle condizioni per lo svolgimento di indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni attività illegale che leda gli interessi delle Comunità

Decisione del 9 novembre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che nomina il revisore interno del GEPD

Decisione del 26 novembre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta disposizioni generali di attuazione in materia di promozioni

Norme del 16 giugno 2008 sul rimborso delle spese sostenute da esperti esterni invitati a partecipare a riunioni del GEPD

Decisione dell'8 agosto 2008 dell'ordinatore, con delega, riguardante l'archiviazione dei documenti finanziari e giustificativi

Decisione del 2 ottobre 2008 del Garante europeo della protezione dei dati riguardante norme generali per l'attuazione dell'articolo 45 bis dello statuto (certificazione)

Decisione del 16 dicembre 2008 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta misure di sicurezza nell'ambito del GEPD

Decisione del 19 dicembre 2008 del garante europeo della protezione relativa alla nomina o dell'assunzione di un addetto alla sicurezza locale per il GEPD.

Commissione europea

Relazione annuale 2008

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2009 — 130 pagg. — 21 × 29.7 cm

ISBN 978-92-95073-11-1
doi: 10.2804/66198

Come procurarsi le pubblicazioni dell'Unione europea

Pubblicazioni gratuite:

- sul sito Internet EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
- presso le rappresentanze o delegazioni della Commissione europea. È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito http://ec.europa.eu o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

Pubblicazioni destinate alla vendita:

- sul sito Internet EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
- in libreria, indicando il titolo, l'editore e/o il numero ISBN;
- contattando direttamente uno dei nostri agenti di vendita. È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito http://ec.europa.eu o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

QT-AA-09-001-IT-N

Il guardiano europeo della protezione dei dati personali

www.edps.europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni

9 789295 073111

ISBN 978-92-95073-11-1